

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 17 GENNAIO 2012

N. 8



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## ***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## ***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 dicembre 2011, n. 2936

**Programma di Cooperazione Europea 2007/2013 “I.P.A. ADRIATIC cbc”. Approvazione Progetto Strategico “ALTERENERGY” - Presa d'atto VARIAZIONE DI BILANCIO**

Pag. 1585

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 dicembre 2011, n. 2937

**Programma di Cooperazione Europea 2007/2013 “E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme” Approvazione Progetto “FISHINMED” - Presa d'atto VARIAZIONE DI BILANCIO**

Pag. 1588

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 dicembre 2011, n. 2938

**Presa d'atto del Protocollo d'Intesa per progetti sperimentali di ripascimento delle spiagge di Monopoli sottoscritto in data 12 luglio 2011 tra Regione Puglia, Comune di Monopoli, Provincia di Bari, ARPA Puglia e Autorità di Bacino della Puglia.**

Pag. 1590

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 dicembre 2011, n. 2939

**Presa d'atto del Protocollo d'Intesa per progetti sperimentali di difesa delle coste basse dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo sottoscritto in data 17 ottobre 2011 tra Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia e Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo.**

Pag. 1601

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 dicembre 2011, n. 2940

**DPR n. 331/01 - Deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino Regionale della Puglia n. 1 del 06.12.2001 - annualità 2003 - Intervento di manutenzione del Canale “Ciapetta - Camaggi” - finanziamento di euro 743.697,93. Revoca finanziamento.**

Pag. 1613

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 dicembre 2011, n. 2942

**Annullamento della DGR n. 1710 del 26/07/2011. Avvio del procedimento di rettifica del vincolo paesaggistico istituito con D.M. del 09/07/1990 e s.m. “immobile denominato “villa Lippolis” sito in Bari corso Alcide de Gasperi, 342/A, giusto verbale della Commissione Regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 42/2004 per l'ambito territoriale di Bari e Foggia del 25 10 2011.**

Pag. 1619

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 dicembre 2011, n. 2943

**Comune di Melendugno (LE) - Piano Urbanistico Esecutivo Sub Comparto C1.7e. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: AREA CASA**

Pag. 1645

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 dicembre 2011, n. 2944

**Comune di Alessano. Piano di Lottizzazione zona B1 in Montesardo. D.C.C. n. 7 del 0.01.2011. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P Ditta: Russo Antonio & C sas.**

Pag. 1648

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 dicembre 2011, n. 2945

**Comune di Presicce. Piano di Lottizzazione zona C4, comparto 11 in località Madonna Addolorata. Delibera di C.C. n. 34 del 28.11.2008. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Comune di Presicce.**

Pag. 1655

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 dicembre 2011, n. 2946

**Decreto Legislativo 22/1/2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Riconoscimento dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio(XXVI)**

Pag. 1661

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2948

**Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia per attività di assistenza tecnica e divulgazione agricola (ll.rr. 8/1994 e 16/2000)**

Pag. 1665

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2950

**Definitiva imputazione di somme temporaneamente introitate sul capitolo 6153300 e variazione amministrativa.**

Pag. 1677

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2953

**Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 09/06/09 Marchio Prodotti di Puglia - Circolare applicativa sulla procedura di utilizzo del Marchio Prodotti di Puglia.**

Pag. 1678

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2954

**Istituzione della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 10.00.07 sita in agro del Comune di Brindisi - denominata "Località Pandi". Concessione.**

Pag. 1685

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2955

**Istituzione della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 51.60.00 sita in agro del Comune di Alberona (FG) - denominata "Bosco Mezzana". Concessione.**

Pag. 1689

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2956

**Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Ostuni (BR) - Località "c.da Spennata". Rinnovo concessione.**

Pag. 1692

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2957

**Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Biccari (FG) - Località "Chiana Comune". Rinnovo concessione.**

Pag. 1693

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2958

**Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di S. Agata di Puglia (FG) - denominata "Serra del Vento". Rinnovo concessione.**

Pag. 1694



## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2936

**Programma di Cooperazione Europea 2007/2013 “I.P.A. ADRIATIC cbc”. Approvazione Progetto Strategico “ALTERENERGY” - Presa d’atto VARIAZIONE DI BILANCIO**

L’Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Mediterraneo e confermata dal Dirigente, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

la riforma dei Fondi Strutturali Comunitari (F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, F.S.E. - Fondo Sociale Europeo e Fondo di Coesione) ha istituito due nuovi strumenti finanziari: I.P.A. (Strumento di Preadesione) - per il sostegno ai Paesi di via di Adesione e/o preadesione all’Unione - ed E.N.P.I. (Strumento di Vicinato e Partenariato) - per il sostegno al partenariato euro-mediterraneo - e ha introdotto, per il periodo di programmazione 2007/2013, il nuovo obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunitario ed il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso la promozione della cooperazione tra paesi e regioni dell’unione Europea, tra questi e i Paesi in via di Adesione e/o preadesione e con i paesi della sponda sud del Mediterraneo;

nelle distinte sezioni dell’Obiettivo Cooperazione: Transfrontaliera, Transnazionale, Interregionale, vi sono numerosi Programmi Operativi;

questa Giunta, con deliberazione n. 1017/2009, ha già provveduto a prendere atto della eleggibilità della Regione Puglia ai vari Spazi di Cooperazione e ha dettato le indicazioni relative alla “Governance” complessiva dell’Obiettivo Cooperazione in Regione, affidando la responsabilità dell’implementazione delle attività di programmazione dei vari P.O. al Servizio Mediterraneo;

i programmi di Cooperazione, per gli Stati Membri, sono cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed hanno come priorità: Strategie di Sviluppo Territoriale; Sistemi Urbani; Sistemi di Trasporto; Valorizzazione delle risorse Culturali Ambientali e Architettoniche; Sviluppo della conoscenza reciproca e integrazione delle popolazioni transfrontaliere;

con la Programmazione in atto (2007/2013), inoltre, l’Unione Europea ha istituito un nuovo strumento finanziario - I.P.A. - con cui implementare le attività di Cooperazione con i Paesi in preadesione all’Unione oppure candidati all’ingresso nell’U.E.

lo strumento succitato finanzia il P.O. I.P.A./ADRIATIC cbc. al quale è eliggibile direttamente, o come aree in deroga (provincia di Taranto), l’intero territorio della Regione, unitamente alle Regioni Italiane: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Emilia Romagna; Marche; Abruzzo; Molise, e agli Stati di Slovenia; Grecia; Croazia; Albania; Montenegro; Bosnia Erzegovina e Serbia;

a seguito di tale decisione, lo Stato ha previsto che, contrariamente a quanto avveniva per l’iniziativa INTERREG, tutti i programmi operativi dell’Obiettivo Cooperazione siano finanziati solo con Risorse Comunitarie (F.E.S.R. - I.P.A. - E.N.P.I.) e con Risorse Nazionali (F d R - L. 183/1987) eliminando la quota di cofinanziamento che veniva richiesta alle Regioni;

il Programma di Cooperazione “I.P.A./ADRIATIC cbc.”, per decisione della Commissione Europea è affidato alla gestione della Regione Abruzzo “;

il suddetto programma operativo ha inglobato il precedente Programma INTERREG Italia / Albania che finanziava la cooperazione e il partenariato tra la Regione Puglia e lo Stato Albanese;

al fine di consentire la prosecuzione delle attività di cooperazione tra gli Enti Pugliesi e gli Enti Albanesi, il Programma Operativo I.P.A. / ADRIATIC cbc, ha previsto la realizzazione di un Progetto Strategico Puglia/Albania finanziato interamente da risorse del Piano Finanziario di Programma;

data la valenza dell’attività, trattandosi del 1° Progetto Strategico in realizzazione nei vari spazi di cooperazione U.E., il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo ha invitato la Regione Puglia e l’Albania ad estendere le attività progettuali all’intera area Adriatica coinvolgendo non

solo i territori albanese e pugliese ma anche tutte le altre Regioni adriatiche italiane: **Friuli Venezia Giulia; Veneto; Emilia Romagna; Marche; Abruzzo; Molise**, al pari dei Paesi U.E.: **Slovenia; Grecia**; ed extra U.E.: **Croazia; Bosnia Erzegovina; Serbia; Montenegro** eleggibili al Programma Operativo.

Il Servizio Mediterraneo della Regione Puglia, avvalendosi della proficua collaborazione scientifica dell'A.R.T.I., ha provveduto a redigere e a presentare al Comitato di Sorveglianza il progetto strategico "ALTERENERGY" che punta a promuovere lo sviluppo di una comunità adriatica sostenibile dal punto di vista energetico.

Il Comitato di Sorveglianza del P.O. I.P.A. / ADRIATIC cbc, nella seduta del 14 e 15 aprile 2011 - in Venezia, ha approvato il progetto strategico denominato Alterenergy. A seguito dell'approvazione è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra il servizio Mediterraneo e tutto il Partenariato.

Successivamente è stato sottoscritto il Contratto di Finanziamento tra la Regione Puglia e l'Autorità di Gestione del P.O.

Il Progetto Strategico "ALTERENERGY" è dotato di risorse finanziarie pari ad euro 12.499.600,00. Di tale importo la quota di budget afferente le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia ammonta ad euro 3.742.500,00.

Per effetto della normativa Comunitaria e Nazionale tale attività risulterà a costo zero per la Regione in quanto la spesa è cofinanziata per il 85% dal F.E.S.R./I.P.A. e per il 15% dal F. d. R.;

Ai fini della trasparenza degli atti e della tracciabilità dei flussi finanziari dalla Commissione ai Beneficiari è necessario disporre di appositi capitoli di Bilancio: In Entrata e in Spesa, nei quali allocare le risorse rimborsate dall'Autorità di Gestione - Regione Abruzzo. -, e le risorse atte a finanziare le attività progettuali,

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale

Europea "I.P.A. ADRIATIC cbc", del progetto Strategico "ALTERENERGY" del quale la Regione Puglia - Servizio Mediterraneo - è Lead Partner;

2. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto "ALTERENERGY" prevedono una spesa di euro 3.742.500,00 finanziate interamente dai Fondi I.P.A. (85%) e F d R (15%) assegnati al programma;
3. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi all'importo globale del progetto "ALTERENERGY". Infatti, considerato che la Regione Puglia è Lead Partner del progetto, deve provvedere alla iscrizione in Bilancio sia delle risorse dedicate alle proprie attività sia le risorse U.E. e Stato dedicate alle attività del partenariato, con esclusione delle sole contropartite pubbliche nazionali dei partner non italiani
4. di dare atto che per l'espletamento delle attività tecnico / scientifiche previste dal progetto, oltre alla collaborazione con l'A.R.T.I. si può far ricorso a professionalità e/o strutture di assistenza tecnica esterne all'amministrazione regionale qualora le stesse non fossero reperibili tra quelle interne all'Amministrazione Regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal presente atto, si provvederà con le risorse da iscriverne nel Bilancio Regionale 2011- Parte SPESA - ai capitoli di nuova iscrizione che trovano copertura con lo stanziamento da iscriverne nel Bilancio 2011 - Parte ENTRATA - al **c.n.i.**

#### **VARIAZIONE DI BILANCIO U.P.B. 04.3.21**

##### **Parte I<sup>a</sup> ENTRATA - Bilancio Vincolato -**

1. **c.n.i n. "Trasferimenti correnti da Regione Abruzzo. - Autorità di Gestione del P.O. I.P.A. / ADRIATIC cbc - relativi al progetto "ALTERENERGY" - euro 11.519.935,00 U.P.B. 04.02.01**

##### **Parte II<sup>a</sup> SPESA - Bilancio Vincolato -**

**1. capitolo N.I. “spese correnti finanziate dallo strumento finanziario I.P.A. (U.E.) relative all’attuazione del progetto” “ALTERENERGY” - P.O. “I.P.A. / ADRIATIC cbc “, per euro 10.624.660,00**

**2. capitolo N.I. “spese correnti finanziate dal Fondo di Rotazione (Stato) relative all’attuazione del progetto “ALTERENERGY” - P.O. “I.P.A. / ADRIATIC cbc “, per euro 895.275,00**

I provvedimenti di Impegno saranno assunti dal Dirigente del Settore Mediterraneo nel corso del corrente esercizio Finanziario.

L’Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell’art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Settore Mediterraneo e dal Direttore dell’Area per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea “I.P.A. / ADRIATIC cbc”, del progetto “ALTERENERGY” del quale la Regione Puglia- Servizio Mediterraneo è Lead Partners

come evincesi dal Subsidy Contract (All. 1) e dal Partnership Agreement (All. 2), redatti in lingua inglese - Lingua Ufficiale del programma di Cooperazione Territoriale U.E. I.P.A. ADRIATIC cbc - agli atti del Servizio Mediterraneo;

3. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto “ALTERENERGY” prevedono una spesa di euro 3.745.500,00 finanziate interamente dai Fondi I.P.A. (85%) e F d R (15%) assegnati al programma;
4. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell’iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi all’importo globale del progetto “ALTERENERGY”. Infatti, considerato che, la Regione Puglia Lead Partner del progetto, deve provvedere alla iscrizione in Bilancio sia delle risorse dedicate alle proprie attività sia le risorse U.E. e Stato dedicate alle attività del partenariato, con esclusione delle sole contropartite pubbliche nazionali dei partner non italiani;
5. di prendere atto che per l’espletamento delle attività tecnico / scientifico previste dal progetto, oltre a proseguire nella attiva e fattiva collaborazione con A.R.T.I., si può far ricorso a professionalità e/o strutture di assistenza tecnica esterne all’amministrazione regionale qualora le stesse non fossero reperibili all’interno dell’Amm.ne Regionale;
6. di autorizzare il Settore Ragioneria a procedere alle variazioni di Bilancio come riportato nella parte Copertura Finanziaria;
7. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 20/2010;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2937

**Programma di Cooperazione Europea 2007/2013 “E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme” Approvazione Progetto “FISHINMED” - Presa d’atto VARIAZIONE DI BILANCIO**

L’Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Mediterraneo e confermata dal Dirigente, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

la riforma dei Fondi Strutturali Comunitari (F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, F.S.E. - Fondo Sociale Europeo e Fondo di Coesione) ha istituito due nuovi strumenti finanziari: I.P.A. (Strumento di Preadesione) - per il sostegno ai Paesi di via di Adesione e/o preadesione all’Unione - ed E.N.P.I. (Strumento di Vicinato e Partenariato) - per il sostegno al partenariato euro-mediterraneo - e ha introdotto, per il periodo di programmazione 2007/2013, il nuovo obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunitario ed il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso la promozione della cooperazione tra paesi e regioni dell’unione Europea, tra questi e i Paesi in via di Adesione e/o preadesione e con i paesi della sponda sud del Mediterraneo;

nelle distinte sezioni dell’Obiettivo Cooperazione: Transfrontaliera, Transnazionale, Interregionale, vi sono numerosi Programmi Operativi;

la Regione Puglia, nello specifico della Cooperazione Transnazionale, è territorio eleggibile al P.O. Programma “Mediterraneo Interno”, finanziato dal FESR, al pari delle Regioni Italiane e delle zone costiere degli Stati Membri dell’Unione Europea: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Inghilterra;

questa Giunta, con deliberazione n. 1017/2009, ha già provveduto a prendere atto della partecipazione della Regione Puglia ai summenzionati Spazi di Cooperazione e ha dettato le indicazioni relative alla “Governance” complessiva dell’Obiettivo Co-

operazione in Regione, affidando la responsabilità dell’implementazione delle attività di programmazione dei vari P.O. al Servizio Mediterraneo;

i programmi di Cooperazione, per gli Stati Membri, sono cofinanziati dal *Fondo Europeo di Sviluppo Regionale* ed hanno come priorità: Strategie di Sviluppo Territoriale; Sistemi Urbani; Sistemi di Trasporto; Valorizzazione delle risorse Culturali Ambientali e Architettoniche; Sviluppo della conoscenza reciproca e integrazione delle popolazioni transfrontaliere;

con la Programmazione in atto (2007/2013), inoltre, l’Unione Europea ha istituito un nuovo strumento finanziario - E.N.P.I. - con cui implementare le attività di Cooperazione di vicinato e partenariato;

lo strumento succitato finanzia il P.O. “E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme” al quale è eleggibile direttamente, l’intero territorio della Regione, unitamente alle Regioni Italiane che affacciano sul Mar Mediterraneo, ai Paesi U.E. e ai Paesi della sponda Sud dello stesso bacino;

come noto, lo Stato Italiano ha inserito i Programmi Operativi di cui all’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013, nel Quadro Strategico Nazionale, recependo in modo integrale le nuove politiche Comunitarie, che individuano i P.O. di Cooperazione quali strumenti basilari per la Coesione e l’Integrazione dei Territori;

a seguito di tale decisione, lo Stato ha previsto che, contrariamente a quanto avveniva per l’Iniziativa INTERREG, tutti i programmi operativi dell’Obiettivo Cooperazione siano finanziati solo con Risorse Comunitarie (F.E.S.R. - I.P.A. - E.N.P.I.) e con Risorse Nazionali (F d R - L. 183/1987) eliminando la quota di cofinanziamento che veniva richiesta alle Regioni;

il Programma di Cooperazione “E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme”, per decisione della Commissione Europea, è affidato alla gestione della Regione Sardegna;

a seguito del Bando pubblicato dall’Autorità di Gestione del P.O., la Regione Puglia - Servizio Pesca - ha presentato in qualità di Lead Partner, unitamente a partner italiani, della Grecia, del Libano, della Tunisia; dell’Egitto: il progetto denominato “FISHINMED”;



il Comitato di Sorveglianza del P.O. ha ritenuto ammissibile a finanziamento ed ha approvato il progetto "FISHINMED";

l'importo complessivo del Finanziamento concesso al progetto ammonta a euro 1.472.270,46, di cui euro 260.723,46 coprono le attività progettuali da porre in essere da parte della regione Puglia, come evincesi dal Grant Contract, sottoscritto dalla Regione Puglia (L.P.) e dalla Regione Sardegna e dal Partnership Agreement sottoscritto tra Lead Partner e Project Partner;

per effetto della normativa Comunitaria e Nazionale tale attività risulterà a costo zero per la Regione in quanto la spesa è cofinanziata per il 85% dal F.E.S.R. e per il 15% dal F.d.R.;

ai fini della trasparenza degli atti e della tracciabilità dei flussi finanziari dalla Commissione ai Beneficiari è necessario disporre di appositi capitoli di Bilancio: in Entrata e in Spesa, nei quali allocare le risorse rimborsate dalla Autorità di Gestione (Regione Sardegna) e le risorse atte a finanziare le attività progettuali.

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea "*E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme*", il progetto "FISHINMED" del quale la Regione Puglia - Servizio Pesca - è Lead Partner;
2. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto "Fishinmed" prevedono una spesa di euro 260.270,46 finanziate interamente dai Fondi E.N.P.I. (85%) e F.d.R. (15%) assegnati al programma;
3. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi al progetto "FISHINMED";
4. di prendere atto che per l'espletamento delle attività tecnico / scientifico previste dal progetto, si può far ricorso a professionalità e/o strutture di assistenza tecnica esterne all'amministrazione regionale qualora le stesse non fossero reperibili tra quelle interne all'amm.ne regionale.

## COPERTURA FINANZIARIA

Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal presente atto, si provvederà con le risorse da iscriverne nel Bilancio Regionale 2011- Parte SPESA - ai capitoli di nuova iscrizione che trovano copertura con lo stanziamento da iscriverne nel Bilancio 2011 - Parte ENTRATA - al c.n.i.

## VARIAZIONE DI BILANCIO

### U.P.B. 04.02.01

#### Parte I<sup>a</sup> ENTRATA-Bilancio Vincolato -

1. *c.n.i n. "Trasferimenti correnti da Regione Sardegna - Autorità di Gestione del P.O. c.t.e. "E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme" - relativi al progetto "FISHINMED" - per euro 1.472.270,46*

### U.P.B. 04.02.01

#### Parte II<sup>a</sup> SPESA-Bilancio Vincolato -

1. *capitolo N.I. "spese correnti finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (U.E.) relative all'attuazione del progetto "FISHINMED" - P.O. "E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme", per euro 1.251.429,89*
2. *capitolo N.I. "spese correnti finanziate dal Fondo di Rotazione (Stato) relative all'attuazione del progetto "FISHINMED" - P.O. "E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme", per euro 220.840,57*

I provvedimenti di Impegno saranno assunti dal Dirigente del Settore Mediterraneo nel corso del corrente esercizio Finanziario.

L'Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. 7/97.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore;



Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Mediterraneo, dal Direttore dell'Area Per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di prendere atto di quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea "*E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme*", il progetto "FISHINMED" del quale la Regione Puglia - Servizio Pesca è Lead Partner progettuale come evincesi dal Grant Contract e dal Partnership Agreement (All. 1), redatti in lingua inglese - Lingua Ufficiale del programma di Cooperazione Territoriale U.E. - agli atti del Servizio Mediterraneo;
3. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto "FISHINMED" prevedono una spesa di euro 260.270,46 finanziate interamente dai Fondi E.N.P.I. (85%) e F.d.R. (15%) assegnati al programma;
4. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi al progetto "FISHINMED";
5. di prendere atto che per l'espletamento delle attività tecnico / scientifico previste dal progetto, si può far ricorso a professionalità e/o strutture di assistenza tecnica esterne all'amministrazione regionale qualora le stesse non fossero reperibili all'interno dell'Amministrazione regionale;
6. di autorizzare il Servizio Ragioneria a proce-

dere alle variazioni di Bilancio come riportato nella parte Copertura Finanziaria;

7. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 13 comma 2 della l.r. 20/2010;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2938

#### **Presa d'atto del Protocollo d'Intesa per progetti sperimentali di ripascimento delle spiagge di Monopoli sottoscritto in data 12 luglio 2011 tra Regione Puglia, Comune di Monopoli, Provincia di Bari, ARPA Puglia e Autorità di Bacino della Puglia.**

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Risorse Naturali, riferisce quanto segue:

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3030 del 30 dicembre 2010, con la quale sono state adottate le "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 10 marzo 2011, con la quale sono state approvate le "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1185 del 31 maggio 2011, con la quale sono state apportate integrazioni alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 10 marzo 2011 avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per la

individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi”;

**CONSIDERATO** che, in data 12 luglio 2011, la Regione Puglia - Assessorato alle Opere Pubbliche e Protezione Civile e Assessorato Bilancio e Programmazione, il Comune di Monopoli, la Provincia di Bari, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA Puglia e l’Autorità di Bacino della Puglia hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di interventi congiunti per arginare il fenomeno dell’erosione costiera e l’attuazione di progetti sperimentali e soluzioni innovative per interventi di difesa delle coste basse;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno prendere atto della avvenuta sottoscrizione in data 12 luglio 2011 del Protocollo d’Intesa per progetti sperimentali di ripascimento delle spiagge di Monopoli sottoscritto tra Regione Puglia, Comune di Monopoli, Provincia di Bari, ARPA Puglia e Autorità di Bacino della Puglia

**Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.**

La copertura finanziaria relativa al cofinanziamento della Regione Puglia graverà nel limite della disponibilità delle risorse stanziare sul capitolo 611022.

L’Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado-

zione del conseguente atto finale attinente alla competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett d, della L.R. n. 7/97.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**UDITA** la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile;

**VISTE** le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali e dal Direttore dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto del Protocollo d’Intesa per progetti sperimentali di ripascimento delle spiagge di Monopoli sottoscritto in data 12 luglio 2011 tra Regione Puglia, Comune di Monopoli, Provincia di Bari, ARPA Puglia e Autorità di Bacino della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI BARI



COMUNE DI MONOPOLI



ARPA PUGLIA



Protocollo d'intesa per progetti  
sperimentali di ripascimento delle spiagge  
di Monopoli

**Protocollo d'intesa**

**tra**

**Regione Puglia**  
**Assessorato alle Opere pubbliche e Protezione Civile**  
**Assessorato Bilancio e Programmazione**

**Comune di Monopoli**

**Provincia di Bari**

**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia**

**Autorità di Bacino della Puglia**

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 13 giugno 2008, modificata con successiva Deliberazione n. 1073 del 04 luglio 2008, nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo di Programma Quadro "Studi di fattibilità" finanziato con le risorse di cui alla Deliberazione CIPE del 27 marzo 2005 n. 35, è stato individuato lo "Studio di fattibilità per l'integrazione degli studi propedeutici per la predisposizione del Piano stralcio della dinamica delle coste", successivamente affidato, con Convenzione del 05 agosto 2008, all'Autorità di Bacino della Puglia quale soggetto attuatore.
- Nella seduta di Comitato Tecnico del 29 novembre 2010, l'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato gli "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano stralcio della dinamica delle coste", composti tra l'altro dagli Allegati 3.1 "Individuazione di strutture di mitigazione del rischio per ciascuna unità fisiografica" e 3.2 "Strutture convenzionali e non per la difesa delle coste".
- Nella stessa sede, al fine di dare un indirizzo unitario alle azioni di natura pubblica e privata per fronteggiare il problema dell'erosione costiera e della difesa integrata della costa pugliese dal dissesto, l'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato le Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, disponendo che detti interventi debbano risultare coerenti con quelli individuati nello Studio suddetto, ed in particolare nei relativi Allegati 3.1 e 3.2.
- La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 10/03/2011 (BURP n. 42/2011) ha approvato le suddette Linee Guida statuendo di attribuirvi efficacia prescrittiva e vincolante, per l'intera fascia costiera pugliese, in relazione a qualsiasi atto, provvedimento, autorizzazione e/o concessione, parere e/o nulla osta, ammissione a finanziamento di provenienza regionale, statale e comunitaria.
- Con circolare prot. n. 9388 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto "Interventi urgenti per fronteggiare l'erosione costiera provocata dalle mareggiate dei primi mesi del 2010" il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha fornito indicazioni in ordine alle procedure amministrative per la esecuzione



degli interventi di ripascimento soffice finalizzati al contrasto dei fenomeni erosivi.

- In data 11/04/2011, a richiesta del Comune di Monopoli, si teneva un incontro presso l'Assessorato regionale alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, durante il quale il succitato Comune proponeva una sperimentazione di ripascimento morbido da effettuarsi sul proprio territorio.

#### **CONSIDERATO CHE**

- La Regione Puglia si caratterizza per una ampia estensione della sua costa e che la stessa, in molti tratti, è sottoposta a vistosi fenomeni erosivi dovuti ad una concomitanza di diversi fattori, tra cui spicca il diminuito apporto solido dall'entroterra.
- Le spiagge e le coste sono uno dei più importanti attrattori turistici della Regione e in particolare del Comune di Monopoli, ed è perciò necessario, utile e conveniente porre in essere tutti gli interventi finalizzati a preservare questo patrimonio.

#### **PRESO ATTO**

dell'interesse dei soggetti sottoscrittori all'attuazione di interventi congiunti per combattere il fenomeno dell'erosione costiera.

#### **Articolo 1**

##### **Premesse**

Quanto fin qui premesso, considerato, e visto si considera parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

#### **Articolo 2**

##### **Oggetto**

Scopo del presente protocollo di intesa è la realizzazione di interventi congiunti per arginare il fenomeno dell'erosione costiera e l'attuazione di progetti



sperimentali e soluzioni innovative per interventi di difesa delle coste basse, compresi i ripascimenti protetti di piccola entità, coerenti con gli "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste" e con le "Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi" approvati con D.G.R. 410 del 10/03/2011, delle spiagge dislocate nel territorio della Regione Puglia e in particolare nel Comune di Monopoli e testare schemi metodologici utili alla replicazione dei risultati in condizioni simili.

La metodologia base da applicare prevede i seguenti stadi:

### **FASE I**

Attività preliminari alla redazione del progetto:

- esecuzione di rilievo batimetrico, morfologico e stratigrafico dei fondali antistanti all'ansa di Porta vecchia e alla zona del Capitolo. Questo rilievo oltre a restituire la batimetria della zona consente di avere conoscenza delle tipologie di sedimenti presenti sul fondale sommerso, dello spessore dei sedimenti stessi, della natura delle rocce sulle quali poggiano i sedimenti;
- esecuzione del profilo topografico della spiaggia emersa;
- studio delle risultanze del rilievo eseguito e successiva individuazione dei punti, quantità e modalità di prelievo dei sedimenti per la caratterizzazione dei due paraggi;
- esecuzione delle analisi che si riterranno necessarie alla caratterizzazione del sito anche al di fuori delle procedure normative;
- verifica della presenza di "aree sensibili" quali, ad esempio, popolamenti di pregio di substrato duro (biocostruzioni, grotte), ecosistemi salmastri e lagunari, fondali a coralligeno, formazioni di fanerogame e specie protette;
- esecuzione dello studio generale del litorale a livello di sub unità fisiografica e di uno studio di dettaglio relativo alle aree di interesse e cioè all'ansa di Porta Vecchia e alla zona del Capitolo. Questo studio sarà eseguito determinando l'energia che il moto ondoso ha applicato al litorale negli ultimi decenni secondo le metodologie e la modellistica numerica già note in letteratura;

- la fase preliminare termina con l'individuazione delle tecniche con cui si effettueranno i ripascimenti protetti e con la redazione del progetto preliminare.

### **FASE II**

Progettazione definitiva ed esecutiva:

- verranno redatti i progetti definitivo ed esecutivo per la riproposizione della spiaggia che si svolge nell'ansa di Porta Vecchia; il progetto includerà anche la progettazione delle eventuali opere di ripristino del precedente grado di chiusura energetica dell'ansa;
- sarà determinato l'eventuale periodo transitorio di limitazione della balneazione in ragione della valutazione delle caratteristiche delle acque dopo l'esecuzione dell'intervento di ripascimento; la valutazione della torbidità indotta dalle attività previste dovrà essere condotta anche al fine di escludere impatti significativi, diretti e indiretti, su eventuali "aree sensibili" individuate nella Fase I;
- con le stesse modalità verrà redatto un progetto di ripascimento protetto, di contenuta estensione, per le spiagge del Capitolo; la tempistica con cui dovrà esser attuato il ripascimento sarà derivante dalle risultanze degli studi e suscettibile di rimodulazione in corso di esecuzione per effetto delle concomitanti sperimentazione condotta sulla cala di Porta Vecchia.

### **FASE III**

Acquisizione pareri e autorizzazioni secondo la normativa vigente in materia

### **FASE IV**

Cantierizzazione lavori

### **Fase V**

Monitoraggio:

- verrà redatto il piano di monitoraggio dell'evoluzione della riproposta spiaggia di Porta Vecchia. L'esistenza dell'ondametro in loco consentirà di effettuare un monitoraggio unico in quanto sarà possibile collegare

l'evoluzione della riproposta spiaggia ai dati dell'energia applicati dal moto ondoso alla spiaggia stessa partendo dalle rilevazioni dirette del moto ondoso eseguite in situ. Il piano di monitoraggio ambientale sarà concordato con l'ARPA che dovrà verificarlo e collaudarlo.

### **Articolo 3**

#### **Attività da realizzare**

- Elaborare progettualità tecniche per il ripascimento protetto delle spiagge del territorio di Monopoli.
- Attivazione delle procedure per il rilascio di pareri/ autorizzazioni/nulla osta e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
- Approvazione dei progetti ed individuazione delle relative linee di finanziamento.
- Verifica finale dell'attuazione dell'intervento.

### **Articolo 4**

#### **Impegni di ciascun partner**

Premesso che tutti i partner si impegnano a rispettare e/o a garantire il rispetto delle "Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi" approvate con D.G.R. n. 410 del 10/03/2011:

**Il Comune di Monopoli** si impegna, ad esclusione di quanto sotto specificato, a svolgere le fasi e le attività riportate agli artt. 2 e 3 del presente protocollo e a trasmettere gli elaborati a tutti i partner sin dalla conclusione della Fase I.

**La Provincia di Bari** si impegna a procedere, nel più breve tempo possibile, al rilascio delle autorizzazioni amministrative e/o pareri, al termine delle relative istruttorie, necessari alla realizzazione del progetto.

**La Regione Puglia** si impegna a cofinanziare, nel limite della disponibilità delle risorse stanziare a tal fine e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica



cui è assoggettata, una quota parte del costo dei lavori e dell'IVA previsti per la Fase IV dell'art. 2, previa firma di apposito disciplinare, successivamente all'acquisizione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni e quant'altro previsto per legge e all'approvazione del Progetto esecutivo da parte del Comune.

**L'Autorità di Bacino della Puglia** si impegna a fornire supporto tecnico ai partner per la realizzazione del progetto, ed in particolare all'Ufficio Difesa del Suolo della Regione per la fase istruttoria del parere di competenza di quest'ultimo

**L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia** si impegna a:

- individuare e classificare la zona di intervento in base all'estensione ed alle caratteristiche ambientali generali;
- studiare le risultanze dei rilievi batimetrico, morfologico, stratigrafico e biologico dei fondali allo scopo di pianificare la strategia di campionamento propedeutica al prelievo dei campioni di sedimento per la successiva caratterizzazione di tipo fisico, chimico e microbiologico;
- effettuare le analisi che si riterranno necessarie alla caratterizzazione del sito anche al di fuori delle procedure normate.
- verificare e collaudare il piano di monitoraggio concordato.

## **Articolo 5**

### **Piano di caratterizzazione dei sedimenti**

La caratterizzazione fisica, chimica e microbiologica dei sedimenti sarà eseguita in ottemperanza a quanto previsto sull'argomento dal D.M. 25 Gennaio 1996, dal D. Lgs. N. 152/06, nonché in accordo con le linee guida riportate nel "Manuale per la Movimentazione dei Sedimenti Marini" redatto da ICRAM-APAT (2007). Se ritenuto necessario, saranno inoltre pianificate ed effettuate ulteriori analisi anche al di fuori delle procedure normate.

I dati analitici e le informazioni derivanti dalla caratterizzazione avranno una validità almeno biennale, in virtù della matrice conservativa dei sedimenti, e saranno comunque sottoposti a verifica durante il corso del monitoraggio successivo.

## **Articolo 6**

### **Ambito territoriale di riferimento**

Il progetto sperimentale di ripascimento riguarda i seguenti due ambiti:

- la spiaggia di Porta Vecchia, rientrante nella tipologia di "spiaggia a tasca";
- il litorale sabbioso del "Capitolo", rientrante nella falcata litorale che si estende oltre i limiti amministrativi a sud del Comune di Monopoli.

## **Articolo 7**

### **Struttura operativa**

Ciascuno degli enti partner individua all'interno della propria struttura organizzativa dei referenti per il progetto sperimentale di cui all'oggetto cui demandare l'attuazione degli obiettivi del presente protocollo di intesa.

## **Articolo 8**

### **Durata**

Il presente protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà validità sino all'ultimazione dei progetti sperimentali di ripascimento delle spiagge.


Si precisa che è intenzione del comune di Monopoli attuare da subito sperimentazione ed interventi esecutivi presso la spiaggia denominata "Porta vecchia" la quale individua la tipologia di cala "a tasca" preponderante nelle spiagge racchiuse nella cinta urbana. Tale intervento si ritiene strategicamente rilevante in ragione della possibilità che i risultati, nonché le modalità esecutive dell'intervento stesso, possano essere agevolmente replicati in contesti morfologici simili.

Contemporaneamente la sperimentazione sarà eseguita presso il litorale "Capitolo" per quanto riguarda le spiagge "a falcata" dove potranno essere implementate metodologie per il management compatibile degli arenili (che prevede il raggiungimento di tre obiettivi concomitanti ossia la salvaguardia del bene demaniale dai fenomeni di dissesto per erosione, la fruibilità anche a fini turistici della costa e la sostenibilità ambientale).




Bari, 12 LUGLIO 2011


Regione Puglia - Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile  
Avv. Fabiano Amati




Regione Puglia - Assessore al Bilancio e Programmazione  
Avv. Michele Pelillo




Comune di Monopoli  
rappresentato dal Sindaco, Ing. Emilio Romani




Provincia di Bari  
rappresentata dal Presidente, Prof. Francesco Schittulli



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia  
rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Giorgio Assennato



Autorità di Bacino della Puglia  
rappresentata dal Segretario Generale, Prof. Ing. A.R. Di Santo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2939

**Preso d'atto del Protocollo d'Intesa per progetti sperimentali di difesa delle coste basse dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo sottoscritto in data 17 ottobre 2011 tra Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia e Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo.**

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Risorse Naturali, riferisce quanto segue:

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3030 del 30 dicembre 2010, con la quale sono state adottate le "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 10 marzo 2011, con la quale sono state approvate le "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1185 del 31 maggio 2011, con la quale sono state apportate integrazioni alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 10 marzo 2011 avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi";

**CONSIDERATO** che, in data 17 ottobre 2011, la Regione Puglia - Assessorato alle Opere Pubbliche e Protezione Civile e Assessorato Bilancio e Programmazione, la Provincia di Brindisi, l'Autorità di Bacino della Puglia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia e i Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo hanno sot-

toscritto un Protocollo d'Intesa per la realizzazione di interventi congiunti per arginare il fenomeno dell'erosione costiera e l'attuazione di progetti sperimentali e soluzioni innovative per interventi di difesa delle coste basse;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno prendere atto della avvenuta sottoscrizione in data 17 ottobre 2011 del Protocollo d'Intesa per progetti sperimentali di difesa delle coste basse dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, S. Pietro Vernotico, Torchiarolo tra Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia e Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo.

**Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.**

La copertura finanziaria relativa al cofinanziamento della Regione Puglia graverà nel limite della disponibilità delle risorse stanziare sul capitolo 611022.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale attinente alla competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett d, della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA REGIONALE

**UDITA** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile;

**VISTE** le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali e dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;

- di prendere atto del Protocollo d'Intesa per progetti sperimentali di difesa delle coste basse dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo sottoscritto in data 17 ottobre 2011 tra Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Autorità di Bacino della Puglia,

ARPA Puglia e Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI BRINDISI



AUTORITA' DI BACINO



ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA



COMUNE DI BRINDISI



COMUNE DI SAN PIETRO V.CO



COMUNE DI TORCHIAROLO



COMUNE DI CAROVIGNO



COMUNE DI OSTUNI



COMUNE DI FASANO

Protocollo d'intesa per progetti  
sperimentali di difesa delle coste basse  
dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano,  
Ostuni, S.Pietro V.co, Torchiarolo.

**Regione Puglia**  
**Assessorato alle Opere pubbliche e Protezione Civile**  
**Assessorato Bilancio e Programmazione**

**Provincia di Brindisi**

**Autorità di Bacino della Puglia**

**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Puglia**

**Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, S.Pietro V.co, Torchiarolo**

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 13 giugno 2008, modificata con successiva Deliberazione n. 1073 del 04 luglio 2008, nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo di Programma Quadro "Studi di fattibilità" finanziato con le risorse di cui alla Deliberazione CIPE del 27 marzo 2005 n. 35, è stato individuato lo "Studio di fattibilità per l'integrazione degli studi propedeutici per la predisposizione del Piano stralcio della dinamica delle coste", successivamente affidato, con Convenzione del 05 agosto 2008, all'Autorità di Bacino della Puglia quale soggetto attuatore.
- Nella seduta di Comitato Tecnico del 29 novembre 2010, l'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato gli "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano stralcio della dinamica delle coste", composti tra l'altro dagli Allegati 3.1 "Individuazione di strutture di mitigazione del rischio per ciascuna unità fisiografica" e 3.2 "Strutture convenzionali e non per la difesa delle coste".
- Nella stessa sede, al fine di dare un indirizzo unitario alle azioni di natura pubblica e privata per fronteggiare il problema dell'erosione costiera e della difesa integrata della costa pugliese dal dissesto, l'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato le Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, disponendo che detti interventi debbano risultare coerenti con quelli individuati nello Studio suddetto, ed in particolare nei relativi Allegati 3.1 e 3.2.
- La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 10/03/2011 (BURP n. 42/2011) ha approvato le suddette Linee Guida statuendo di attribuirvi efficacia prescrittiva e vincolante, per l'intera fascia costiera pugliese, in relazione a qualsiasi atto, provvedimento, autorizzazione e/o concessione, parere e/o nulla osta, ammissione a finanziamento di provenienza regionale, statale e comunitaria.
- Con circolare prot. n. 9388 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto "Interventi urgenti per fronteggiare l'erosione costiera provocata dalle mareggiate dei primi mesi del 2010" il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha fornito indicazioni in ordine alle procedure amministrative per la esecuzione degli interventi di ripascimento soffice finalizzati al contrasto dei fenomeni erosivi.



- La Provincia di Brindisi in data 16/03/11, ha organizzato un incontro sul tema "La dinamica delle coste nel territorio brindisino: aspettative e prospettive", alla presenza dell'Assessore OO.PP. e Protezione Civile della Regione Puglia Avv. Fabiano Amati, del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia Prof. Antonio Rosario Di Santo nonché del Prof. Antonio Petrillo del Politecnico di Bari (LIC), responsabile scientifico di alcune convenzioni relative agli "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano stralcio della dinamica delle coste", ai fini di aprire il dibattito e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni competenti.
- A seguito della predetta iniziativa, l'Assessore alla Pianificazione Territoriale della Provincia di Brindisi, Maurizio Bruno, al fine di attuare un'attività di coordinamento per la stesura di piani, progetti e politiche di tutela e salvaguardia delle coste brindisine, ha organizzato, in data 11/04/2011, un incontro specifico con gli Amministratori e gli Uffici tecnici dei Comuni interessati, per verificare la volontà concertativa dei soggetti coinvolti.
- In data 12/05/2011 si è tenuto un successivo incontro, nel quale si è stabilito di definire un protocollo d'intesa fra la Provincia di Brindisi e i Comuni costieri, ai fini di sviluppare una metodologia comune di lavoro, tesa alla programmazione di interventi e misure urgenti, finalizzati al recupero dei litorali interessati dalla erosione.
- In data 03/06/2011, si è tenuto un incontro presso l'Assessorato regionale alle Opere Pubbliche e Protezione Civile alla presenza dell'Assessore regionale, del Presidente della Provincia di Brindisi, del Vice Sindaco del Comune di Brindisi e del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia, durante il quale, dopo aver approfondito la materia, si è stabilito di proporre il protocollo di intesa, prevedendo la partnership della Regione e dell'Autorità di Bacino della Puglia.

#### **CONSIDERATO CHE**

- La Regione Puglia si caratterizza per una ampia estensione della sua costa e che la stessa, in molti tratti, è sottoposta a vistosi fenomeni erosivi dovuti ad una concomitanza di diversi fattori, tra cui spicca il diminuito apporto solido dall'entroterra.

- Le spiagge e le coste sono uno dei più importanti attrattori turistici della Regione e in particolare dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, S.Pietro V.co e Torchiarolo, ed è perciò necessario, utile e conveniente porre in essere tutti gli interventi finalizzati a preservare questo patrimonio.

## **PRESO ATTO**

dell'interesse dei soggetti sottoscrittori all'attuazione di interventi congiunti per combattere il fenomeno dell'erosione costiera.

Le parti stabiliscono e pattuiscono quanto segue.

### **Articolo 1**

#### **Premesse**

Quanto fin qui premesso, considerato, e visto si considera parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto**

Scopo del presente protocollo di intesa è la realizzazione di interventi congiunti per arginare il fenomeno dell'erosione costiera e l'attuazione di progetti sperimentali e soluzioni innovative per interventi di difesa delle coste basse pugliesi, compresi i ripascimenti protetti di piccola entità, in modo coerente agli "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste" e con le "Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi" approvate con D.G.R. n. 410 del 10/03/2011, integrata con D.G.R. n. 1185 del 31/05/2011, delle spiagge dislocate nel territorio della Regione Puglia e in particolare nei Comuni costieri della Provincia di Brindisi. In tal modo si crea l'opportunità di verificare gli schemi metodologici utili alla replicazione dei risultati in condizioni simili.

La metodologia base da applicare prevede i seguenti stadi:

#### **FASE I**

Attività preliminari alla redazione del progetto:

- Individuazione da parte di ciascun Comune dei tratti di litorale interessati dalla erosione.
- esecuzione di rilievi di tipo batimetrico, morfologico, stratigrafico e biologico dei fondali antistanti i tratti come sopra individuati. Questi rilievi oltre a restituire la batimetria della zona consentono di avere conoscenza della genesi e delle tipologie di sedimenti presenti sul fondale sommerso, dello spessore dei sedimenti stessi, della natura delle rocce sulle quali poggiano i sedimenti;
- esecuzione del rilievo topografico della spiaggia emersa ed estrapolazione di profili rappresentativi;
- studio delle risultanze del rilievo eseguito e successiva individuazione dei punti, quantità e modalità di prelievo dei sedimenti per la caratterizzazione del paraggio;
- esecuzione delle analisi che si riterranno necessarie alla caratterizzazione del sito anche al di fuori delle procedure normate;
- verifica della presenza di "aree sensibili" quali, ad esempio, popolamenti di pregio di substrato duro (biocostruzioni, grotte), ecosistemi salmastrali e lagunari, fondali a coralligeno, formazioni di fanerogame e specie protette;
- esecuzione dello studio generale del litorale a livello di sub unità fisiografica e di uno studio di dettaglio relativo alle aree oggetto di intervento. Questo studio sarà eseguito determinando l'energia che il moto ondoso ha applicato al litorale negli ultimi decenni secondo le metodologie e la modellistica numerica già note in letteratura.

La fase preliminare termina con l'individuazione delle tecniche con cui si effettueranno i ripascimenti protetti e con la redazione del progetto preliminare.

## **FASE II**

Progettazione definitiva ed esecutiva:

- verranno redatti i progetti definitivi ed esecutivi per gli interventi di ripascimento protetto, delle aree critiche individuate in ciascun comune;
- sarà determinato l'eventuale periodo transitorio di limitazione della balneazione in ragione della valutazione delle caratteristiche delle acque dopo l'esecuzione dell'intervento di ripascimento; la valutazione della



torbidità indotta dalle attività previste dovrà essere condotta anche al fine di escludere impatti significativi, diretti e indiretti, su eventuali "aree sensibili" individuate nella Fase I;

- la tempistica con cui dovrà essere attuato il ripascimento sarà derivante dalle risultanze degli studi e suscettibile di rimodulazione in corso di esecuzione;
- verrà redatto il piano di monitoraggio delle aree oggetto di intervento. Il piano di monitoraggio ambientale sarà concordato con l'ARPA che dovrà verificarlo e collaudarlo.

### **FASE III**

Acquisizione pareri/autorizzazioni/nulla osta sui progetti, secondo la normativa vigente in materia.

### **FASE IV**

Cantierizzazione lavori.

### **Fase V**

Monitoraggio.

## **Articolo 3**

### **Attività da realizzare**

- Elaborazione di progettualità tecniche per il ripascimento protetto delle spiagge dei Comuni costieri della Provincia di Brindisi.
- Attivazione delle procedure per il rilascio di pareri/autorizzazioni/nulla osta e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
- Approvazione dei progetti ed individuazione delle relative linee di finanziamento.
- Verifica finale dell'attuazione dell'intervento.

## **Articolo 4**

### **Cabina di Regia**

Al fine di non duplicare interventi e creare sovrapposizioni, nonché per verificare la coerenza delle azioni e/o progetti prioritari in Comuni limitrofi, considerato che la costa costituisce un continuum ambientale, sarà istituita un'apposita "Cabina di Regia" anello di congiunzione interistituzionale, costituita dal Presidente della Provincia di Brindisi e suo delegato e dal Sindaco



del Comune capoluogo o suo delegato, con il compito di raccordare le indicazioni del Tavolo istituzionale, costituito dai Sindaci dei Comuni costieri, i quali proporranno gli interventi prioritari.

## **Articolo 5**

### **Organizzazione funzionale ed operativa**

Sul piano strettamente operativo per lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e redazione degli studi e dei progetti, come riportato negli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, è facoltà delle Amministrazioni Comunali nominare congiuntamente un coordinatore, esperto di comprovata esperienza in materia.

Le attività gestionali a supporto del coordinatore, nonché le attività tecnico amministrative finalizzate al rilascio delle autorizzazioni e/o pareri, il compito di raccordo dei diversi livelli istituzionali ed Enti interessati, sono assicurate dall'Ufficio Progetti, costituito da funzionari degli Uffici Tecnici comunali e provinciali, da nominare nell'ambito della Cabina di Regia.

## **Articolo 6**

### **Impegni delle parti**

Tutti i sottoscrittori si impegnano a rispettare e/o a garantire il rispetto delle "Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi" approvate con D.G.R. n. 410 del 10/03/2011, integrata con D.G.R. n. 1185 del 31/05/2011 e più in generale degli "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano stralcio della dinamica delle coste".

**La Provincia di Brindisi ed i Comuni di Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, S.Pietro V.co e Torchiarolo**, per il tramite della **Cabina di Regia** e dell'**Ufficio Progetti**, ferme restando le competenze specifiche e gli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo n. 267/00 in capo a ciascun Ente, si impegnano, anche finanziariamente e ad esclusione di quanto sotto specificato, a svolgere le fasi e le attività riportate negli artt. 2 e 3 del presente Protocollo e a trasmettere gli elaborati alla Regione Puglia, all'AdB Puglia e all'ARPA Puglia, sin dalla conclusione della Fase I. Tali Enti pubblici restano comunque Soggetti Attuatori

degli interventi ed unici soggetti legittimati a sottoscrivere il disciplinare di attuazione con la Regione Puglia.

**La Provincia di Brindisi** si impegna a procedere, nel più breve tempo possibile, al rilascio delle autorizzazioni amministrative e/o pareri di propria competenza, al termine delle relative istruttorie, necessari alla realizzazione dei progetti.

**La Regione Puglia** si impegna a cofinanziare, nel limite della disponibilità delle risorse stanziata a tal fine e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata, una quota parte del costo dei lavori e dell'IVA previsti per la Fase IV dell'art. 2, previa firma di apposito disciplinare, successivamente all'acquisizione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni e quant'altro previsto per legge e all'approvazione dei progetti esecutivi da parte dei Comuni.

**L'Autorità di Bacino della Puglia** si impegna a fornire supporto tecnico ai sottoscrittori per la realizzazione dei progetti coerenti e compatibili alle Linee Guida, ed in particolare all'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Puglia per la fase istruttoria del parere di competenza di quest'ultimo.

**L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia** si impegna a:

- individuare e classificare la zona di intervento in base all'estensione ed alle caratteristiche ambientali generali;
- studiare le risultanze dei rilievi batimetrico, morfologico, stratigrafico e biologico dei fondali allo scopo di pianificare la strategia di campionamento propedeutica al prelievo dei campioni di sedimento per la successiva caratterizzazione di tipo fisico, chimico e microbiologico;
- effettuare le analisi che si riterranno necessarie alla caratterizzazione del sito anche al di fuori delle procedure normative.
- verificare e collaudare il piano di monitoraggio concordato.

#### **Articolo 7**

##### **Piano di caratterizzazione dei sedimenti**

La caratterizzazione fisica, chimica e microbiologica dei sedimenti sarà eseguita dall'ARPA Puglia, con oneri a carico del singolo Comune Soggetto

Attuatore nel cui ambito territoriale ricade l'intervento, in ottemperanza a quanto previsto sull'argomento dal D.M. 25 Gennaio 1996, dal D. Lgs. N. 152/06, nonché in accordo con le linee guida riportate nel "Manuale per la Movimentazione dei Sedimenti Marini" del MATTM redatto da ICRAM-APAT (2007). Se ritenuto necessario, saranno inoltre pianificate ed effettuate ulteriori analisi anche al di fuori delle procedure normate.

I dati analitici e le informazioni derivanti dalla caratterizzazione avranno una validità almeno biennale, in virtù della matrice conservativa dei sedimenti, e saranno comunque sottoposti a verifica durante il corso del monitoraggio successivo.

### **Articolo 8**

#### **Ambito territoriale di riferimento**

Il progetto sperimentale di ripascimento riguarda i tratti di litorale interessati da erosione nei Comuni costieri della Provincia di Brindisi. Le aree critiche saranno individuate dai Comuni, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.


### **Articolo 9**

#### **Durata**


Il presente protocollo di intesa decorre dalla data della sottoscrizione ed avrà validità sino all'ultimazione dei progetti sperimentali di ripascimento delle spiagge.

Modugno, 17 ottobre 2011

Regione Puglia - Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile  
Fabiano Amati



Regione Puglia - Assessore al Bilancio e Programmazione  
Michele Pelillo



Provincia di Brindisi - Presidente  
Massimo Ferrarese



Autorità di Bacino della Puglia - Segretario Generale  
Antonio R. Di Santo




---

Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (ARPA Puglia)  
Direttore Generale Giorgio Assennato




---

Comune di Brindisi - Commissario prefettizio  
Bruno Pezzuto




---

Comune di Carovigno - Sindaco  
Vittorio Zizza



---

Comune di Fasano - Sindaco  
Pasquale Di Bari




---

Comune di Ostuni - Sindaco  
Domenico Tanzarella




---

Comune di S. Pietro Vernotico - Sindaco  
Pasquale Rizzo



---

Comune di Torchiarolo - Sindaco  
Giovanni Del Coco



---



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2940

**DPR n. 331/01 - Deliberazione del C.I. dell’Autorità di Bacino Regionale della Puglia n. 1 del 06.12.2001 - annualità 2003 - Intervento di manutenzione del Canale “Ciappetta - Camaggi” - finanziamento di euro 743.697,93. Revoca finanziamento.**

L’Assessore regionale alle Opere Pubbliche e Protezione civile, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario dell’Ufficio Difesa del Suolo, confermata dai Dirigenti dell’Ufficio Difesa del Suolo e del Servizio Risorse Naturali, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 1 del 06.12.2001, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale della Puglia predisponendo ed approvava gli elenchi degli interventi di difesa del suolo programmati ed ammessi al finanziamento di cui al D.P.R. n. 331 del 09.05.2001, annualità 2003, ed individuava la Provincia di Bari quale soggetto attuatore dell’intervento di manutenzione del canale Ciappetta-Camaggi, finanziato per 743.697,93 euro;
- con provvedimento n. 673 del 10.05.2004 la Giunta regionale assicurava la completa attuazione degli interventi di cui al programma del DPR n. 331 del 09.05.2001;
- con nota prot. n. 1520/RN del 19.05.2004, l’Ufficio Difesa del Suolo dell’Assessorato regionale ai LL.PP. trasmetteva alla Provincia di Bari il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e la Provincia per l’utilizzo dei fondi finanziati affinché quest’ultima provvedesse a restituirlo debitamente sottoscritto dal suo legale rappresentante, e comunicava che entro trenta giorni l’Amministrazione provinciale avrebbe dovuto provvedere, oltre che a nominare il Responsabile del procedimento, a trasmettere alla Regione l’attestazione di detto RUP che l’affidamento della progettazione e dei lavori sarebbe avvenuto entro il termine massimo rispettivamente di due e otto mesi dalla data della nota medesima, pena la presentazione alla Giunta regionale e al Ministero dell’Ambiente, da parte dell’Ufficio stesso, della proposta di revoca del finanziamento;

- con DGP n. 235 del 28.12.2004 la Provincia di Bari aderiva al programma di interventi in materia di difesa del suolo, di cui al citato DPR n. 331/2001 approvato con la DGR n. 673/04, relativamente al progetto di manutenzione del canale Ciappetta Camaggio finalizzato a migliorarne l’efficienza idraulica, nominava RUP l’ing. Luisi e approvava il Disciplinare dei rapporti con la Regione per l’utilizzo delle somme finanziate;
- con nota prot. n. 915 del 25.07.06, la Provincia di Bari comunicava alla Regione di aver acquisito il progetto preliminare di manutenzione generale dell’intero canale, del costo complessivo di euro 1.700.000,00, e di aver approvato il progetto definitivo, 1° stralcio, riguardante opere di particolare necessità da eseguire immediatamente in agro di Barletta, per un costo di euro 743.697,93, pari cioè all’importo finanziato dalla Regione; successivamente, con nota prot. n. 8665 del 14.12.2006, comunicava di stare provvedendo ad appaltare sulla base di un progetto esecutivo approvato l’11.09.06- i lavori consistenti, in particolare, nella rimozione del materiale depositato nell’alveo e lungo le sponde del canale e nel suo conferimento in discarica, nonché nella sostituzione delle lastre in calcestruzzo di rivestimento dell’alveo gravemente danneggiate e nel ripristino di quelle danneggiate parzialmente;
- con nota prot. n. 4302 del 07.05.07, la Provincia di Bari trasmetteva alla Regione la determinazione dirigenziale n. 384 del 16.04.07- con cui l’appalto dei lavori veniva definitivamente aggiudicato, a seguito di procedura aperta, alla Albero Appalti s.r.l. e con la quale veniva conseguentemente rideterminato il quadro economico, peraltro lacunoso- e chiedeva il pagamento del primo acconto del finanziamento ex art. 8 del Disciplinare predetto;
- con nota prot. n. 6163 del 12.07.2007, la Provincia di Bari informava la Regione che la procedura di attuazione dell’intervento era stata sospesa a causa del sequestro giudiziario preventivo del canale Ciappetta-Camaggio, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani in quanto il canale medesimo risultava essere ricettore dei reflui di scarico del depuratore di Andria, e che sarebbe stata riavviata non appena l’Autorità giudiziaria avesse dato la sua autorizzazione;

- con nota prot. n. 6500 del 26.07.2007, la Provincia di Bari comunicava in particolare all'ARPA Puglia che le operazioni di caratterizzazione dei materiali, propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori già aggiudicati alla ditta Albergo Appalti s.r.l., potevano essere riprese in quanto il Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Trani aveva, il 24.07.2007, autorizzato la ripresa dei lavori nel canale;
- con nota prot. n. 3218 del 20.02.2008, l'ARPA Puglia, incaricata con determina dirigenziale n. 534 del 21.05.07 della Provincia di Bari di effettuare la caratterizzazione dei materiali ritrovati nel canale (rivestito con lastre di calcestruzzo), comunicava a quest'ultima l'esito delle analisi effettuate, rilevando la "non conformità" dei campioni di terriccio, prelevato lungo le sponde, ai parametri indicati dal d.lgs. n. 152/06 e, quanto ai sedimenti prelevati sul fondo del canale, "l'origine sconosciuta del rifiuto e la pericolosità dello stesso, non potendosi escludere la presenza di sostanze pericolose, classificato con codice CER 17 05 05\*", nonché la necessità di smaltirlo in discarica per rifiuti pericolosi;
- il 5 febbraio 2009 si riuniva il tavolo tecnico convocato dal Servizio regionale Rifiuti e Bonifica ai fini della discussione delle problematiche relative alla caratterizzazione e al recapito finale del materiale presente sul fondo del canale, il quale stabiliva che i lavori di manutenzione sarebbero dovuti essere proseguiti e che la Regione, attraverso l'ARPA, avrebbe dovuto provvedere alla caratterizzazione del materiale presente sul fondo del canale e al suo recapito finale, dopo che la Provincia di Bari avrebbe provveduto alla rimozione del materiale stesso e al suo deposito temporaneo ai fini della caratterizzazione;
- l'Ufficio Difesa del Suolo della Regione convocava per il giorno 15.03.2010, giusta nota prot. n. 554 dell'1.03.2010, una riunione con gli enti interessati preordinata alla risoluzione dei problemi che impedivano l'avanzamento dei lavori nel canale: il dirigente del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche si dichiarava disponibile ad individuare le risorse economiche necessarie alla rimozione dei materiali inquinanti previa caratterizzazione del materiale giacente, il dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo sollecitava il RUP, ing. Luisi, a trasmettere il Disciplinare debitamente sottoscritto, dal momento che lo stesso, pur essendo stato inviato alla Provincia di Bari anni addietro, non era da quest'ultima mai stato restituito e, rilevata la disponibilità della Provincia BAT a subentrare alla Provincia di Bari nella qualità di quest'ultima di soggetto attuatore dell'intervento, per essere l'intervento ricadente nella propria competenza territoriale, nonché la volontà della Provincia di Bari di trasferire le sue funzioni, fissava per il giorno 30.03.2010 la sottoscrizione del verbale di trasferimento delle competenze, da effettuarsi presso gli uffici regionali;
- avendo le due Amministrazioni provinciali ingiustificatamente mancato di presentarsi negli uffici regionali il predetto giorno, ed avendo la Provincia di Bari, con nota prot. n. 508 dell'8.06.2010, comunicato - totalmente ignorando gli accordi - all'Ufficio Difesa del Suolo e alla Provincia BAT che tutta la documentazione relativa all'intervento era disponibile presso i suoi uffici per essere consegnata alla seconda, il predetto Ufficio, con nota prot. n. 1707 del 16.06.2010, si trovava costretto ad invitare entrambe ad eseguire una ricognizione di tutta la documentazione presso gli uffici della Provincia di Bari e a partecipare alla riunione nuovamente convocata per il giorno 01.07.2010 presso la sede regionale;
- a causa dell'indisponibilità della Provincia di Bari a partecipare anche a tale incontro, l'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 1794 del 24.06.2010, si trovava costretto a riconvocare gli interessati per il 9.07.2010; essendosi anche tale riunione conclusa senza esiti, dal momento che alla stessa si presentava solo l'Assessore all'Ambiente della Provincia BAT, l'Ufficio chiedeva, con nota prot. n. 1989 del 12.07.2010, l'intervento dell'Ufficio territoriale del Governo al fine di rendere possibile il trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore;
- quest'ultimo, con nota prot. n. 10/34/R2/prot.civ del 26.07.2010, sollecitava quindi le due Amministrazioni provinciali a provvedere come richiesto dalla Regione;
- visti gli esiti negativi delle convocazioni effettuate e il mancato trasferimento della documentazione e delle competenze da cui era derivato il blocco del procedimento di attuazione dell'inter-

- vento finanziato, l'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 2125 del 26.07.2010, fissava una nuova riunione presso la sua sede per il giorno 23.09.2010, informando la Provincia di Bari che, ove la stessa non si fosse nuovamente presentata o non avesse portato la documentazione da consegnare alla Provincia BAT, sarebbe stata ritenuta responsabile in caso di revoca del finanziamento, con conseguente addebito dei danni e delle spese; con successiva nota prot. n. 2280 del 30.08.2010 l'Ufficio richiedeva alla Provincia di Bari, al fine di assicurare il perfezionamento del trasferimento delle competenze, che alla riunione partecipasse, oltre che il RUP convocato, anche il Dirigente del Servizio competente della Provincia medesima, munito di apposita delega;
- alla riunione del 23 settembre il RUP, ing. Luisi, partecipava senza fornire né la documentazione richiesta, che dichiarava essere disponibile presso gli uffici della Provincia di Bari, né la delega, sostenendo che la stessa non fosse necessaria; a causa della scarsa disponibilità della Provincia di Bari, la Provincia BAT rinunciava definitivamente a subentrare a quest'ultima nella qualità di soggetto attuatore dell'intervento e la Regione invitava il RUP a procedere celermente nell'attuazione dell'opera;
  - con nota prot. n. 6462 del 29.09.2010, il Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche richiedeva all'ARPA Puglia, al fine di definire il da farsi, di chiarire se i risultati delle analisi svolte dalla stessa Agenzia sui campioni di sedimenti e terriccio prelevati sul fondo e lungo le sponde del canale permettessero di ritenere quest'ultimo "sito potenzialmente contaminato" ai sensi dell'art. 240, co.1, lett. d) del d.lgs n. 152/06 e, pertanto, di avviare la procedura di cui all'art. 242 del medesimo decreto, oppure permettessero di inquadrare la fattispecie nell'art. 192 e di procedere quindi allo smaltimento dei rifiuti;
  - ignorando quanto avvenuto, la Provincia di Bari persisteva inspiegabilmente nel richiedere all'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 1096 del 7.10.2010, indicazioni al fine di poter procedere alla consegna del fascicolo tecnico-amministrativo alla Provincia BAT;
  - con nota prot. n. 2775 del 14.10.2010, l'Ufficio Difesa del Suolo richiedeva al Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche le determinazioni necessarie a rimuovere ogni ostacolo alla cantierizzazione dell'intervento;
  - il Direttore generale della Provincia di Bari, ritenendo che l'opera dovesse rientrare nella competenza della Provincia BAT in conseguenza dell'istituzione della stessa, invitava quest'ultima, con nota prot. n. 107 del 10.11.2010, a completare i lavori e il RUP, ing. Luisi, a trasferire a detta amministrazione provinciale tutta la documentazione relativa all'intervento, unitamente ad una dettagliata relazione in ordine allo stato del procedimento;
  - facendo seguito a detta nota, l'Ufficio Difesa del Suolo invitava nuovamente le due amministrazioni provinciali, con nota prot. n. 3392 del 29.11.10, a provvedere al perfezionamento del passaggio di consegne entro 30 gg, comunicando altresì che, se il termine fosse scaduto inutilmente, la Provincia di Bari sarebbe stata ritenuta l'unico soggetto attuatore dell'intervento;
  - con nota prot. n. 1324 del 9.12.2010 il RUP, ing. Luisi, provvedeva a trasmettere alla Provincia BAT la documentazione relativa all'intervento e la relazione sullo stato del procedimento;
  - l'ARPA Puglia, in riscontro alla richiesta del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche del 29.09.2010, dichiarava, con nota prot. n. 61695 del 24.12.2010, che, al fine di capire se si dovesse avviare la procedura di bonifica del sito ex art. 242 del d.lgs. n. 152/06, era necessario avviare un nuovo piano di prelievi e analisi in situ dal momento che i dati in suo possesso si riferivano ad uno stato dei luoghi, quello del 2007, nel frattempo mutato a causa di svariati eventi negli anni intervenuti;
  - il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione- in seguito al predetto parere reso dall'ARPA Puglia - chiedeva all'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 448 del 31.01.2011, di indire un incontro ai fini della risoluzione delle problematiche relative alla caratterizzazione del materiale/rifiuto presente nell'alveo del canale Ciappetta-Camaggi e dichiarava che la rimozione/bonifica dei sedimenti e del terriccio pareva configurarsi come attività di manutenzione ordinaria da ricomprendere nell'ambito del progetto finanziato dal Servizio Risorse Naturali in favore della Provincia di Bari;

- in merito a tale ultimo punto, si ritiene necessario rilevare come l'attività di smaltimento/rimozione dei rifiuti presenti nel canale costituisse proprio una buona parte delle attività di manutenzione oggetto di finanziamento, dal momento che quest'ultime hanno sempre avuto come fine quello di garantire l'officiosità idraulica del canale ridotta anche e proprio dalla presenza di materiale-rifiuto nell'alveo;
- l'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 597 del 21.02.2011, rilevando la mancata disponibilità della Provincia BAT a divenire il nuovo soggetto attuatore, invitava la Provincia di Bari, e in particolare il RUP, ad affrontare le problematiche relative ai rifiuti con l'ARPA e l'Ufficio Bonifiche della Regione, in capo al quale individuava tra l'altro la competenza ad organizzare l'incontro predetto; quest'ultimo veniva convocato dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche per il giorno 28 febbraio 2011 e successivamente rimandato al 2 marzo per l'indisponibilità dell'ARPA;
- il Comune di Barletta- che in quel periodo stava provvedendo anch'esso ad effettuare altri lavori di manutenzione del canale consistenti nella rimozione dei rifiuti- in riscontro alla citata nota prot. n. 448 del 31.01.2011 del Servizio Rifiuti e Bonifiche, rilevava, con la nota prot. n. 9637 del 15.02.11, che, trattandosi di lavori che si sarebbero svolti in alveo e non avrebbero riguardato i terreni limitrofi, si sarebbe potuta escludere l'applicazione della procedura di bonifica dei siti contaminati e che, ai fini della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti in discarica, sarebbe stata necessaria la previa caratterizzazione degli stessi, risultati ad ogni modo nel 2009, in occasione dello smaltimento di una parte di sedimenti, non pericolosi;
- nonostante il mancato trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore dalla Provincia di Bari a quella di BAT entro il termine indicato dall'Ufficio Difesa del Suolo con la citata nota prot. n. 3392 del 29.11.10, e nonostante la mancata disponibilità della seconda a divenire il nuovo soggetto attuatore, la Provincia di Bari riscontrava l'invito del predetto Ufficio a provvedere insieme all'Ufficio Bonifiche e all'ARPA dichiarando, con nota prot. n. 328 del 3.03.11, la competenza territoriale della Provincia BAT, in virtù della quale aveva provveduto a trasferire alla stessa la documentazione con la citata nota prot. n. 1324 del 9.12.2010;
- all'incontro del 2 marzo veniva stabilito che la caratterizzazione dei "rifiuti pericolosi e non" sarebbe dovuta essere eseguita ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 152/06 come modificato dal DM 205/10 e la smaltibilità degli stessi in discarica verificata ai sensi del DM 27 settembre 2010, non avendo le analisi effettuate dall'ARPA accertato l'esistenza dei presupposti necessari per ritenere che la presenza dei rifiuti lungo le sponde e nell'alveo del canale configurasse una potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/06 e, di conseguenza, la necessità dell'avvio delle procedure di bonifica; alla stessa riunione l'ing. Luisi dichiarava di aver consegnato tutta la documentazione relativa all'intervento alla Provincia BAT mentre l'Ufficio Bonifiche della Regione escepiva come quest'ultima avesse già dichiarato il proprio rifiuto a subentrare nella qualità di soggetto attuatore;
- con nota prot. n. 1842 del 21.03.11, il dirigente del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche comunicava all'ARPA e alla Provincia di Bari che, dai risultati delle analisi effettuate dalla prima, non risultavano accertati i presupposti necessari per ritenere che la presenza dei "rifiuti pericolosi e non" lungo le sponde e nell'alveo del canale configurasse una potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/06; per tale motivo, escludeva la necessità dell'avvio delle procedure di bonifica e, pertanto, il proprio coinvolgimento;
- con nota prot. n. 1305 del 14.04.2011 l'Ufficio Difesa del Suolo, rilevando il rifiuto espresso dalla Provincia BAT a subentrare alla Provincia di Bari quale soggetto attuatore dell'intervento e, pertanto, il mancato accordo tra le due Amministrazioni provinciali, riteneva la seconda unico soggetto responsabile dell'intervento medesimo ed esortava la stessa a dare corso a quest'ultimo secondo le indicazioni emerse nell'incontro del 2 marzo con l'Ufficio Bonifiche della Regione; la Provincia di Bari, con nota prot. n. 10892 del 10.05.11, riscontrava detta richiesta comunicando ancora una volta di aver trasmesso tutta la documentazione relativa all'intervento alla Provincia BAT e ritenendo quest'ultima territorialmente competente a provvedere;



- all'incontro del 2 maggio 2011, tenutosi presso gli uffici dell'Assessorato regionale alle OO.PP., il dirigente del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche dichiarava di aver già indicato alla Provincia di Bari le modalità di superamento delle problematiche causate dalla presenza dei rifiuti nell'alveo, il dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo di aver più volte sollecitato la Provincia di Bari a dar corso all'intervento e l'Assessore Amati fissava un nuovo termine (23.05.2011) entro cui la Provincia BAT avrebbe dovuto comunicare ufficialmente se intendesse o meno divenire il nuovo soggetto attuatore;
- con nota prot. n. 2649 dell'8.08.11 l'Ufficio Difesa del Suolo, rilevando la rinuncia della Provincia BAT a divenire il nuovo soggetto attuatore, dalla stessa nuovamente comunicata con nota prot n. 18413 del 25.05.11 (con la quale veniva altresì ritrasmessa tutta la documentazione alla Provincia di Bari), l'avvenuta definizione della questione della gestione dei rifiuti trovati nel canale, nonché l'ingiustificato protrarsi dell'inerzia della Provincia di Bari, diffidava quest'ultima a dare prosecuzione all'attuazione dell'intervento entro e non oltre 60 gg dalla ricezione della nota medesima, pena la sottoposizione della questione al Ministero dell'Ambiente ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti;
- ignorando quanto comunicato dall'Ufficio Difesa del Suolo con la predetta nota e, in particolare, la rinuncia della Provincia BAT, peraltro da questa direttamente comunicata anche alla Provincia di Bari con nota prot. n. 30786 del 18.08.11, quest'ultima, con nota prot. n. 53286 del 12.09.11, invitava inspiegabilmente l'Ufficio Difesa del Suolo ad accertare la rinuncia definitiva della Provincia BAT a divenire il nuovo soggetto attuatore, sostenendo peraltro di non aver mai ricevuto la documentazione relativa all'intervento che la Provincia BAT aveva comunicato di averle trasmesso;
- rilevando la pretestuosità dell'atteggiamento della Provincia di Bari appena descritto e comunicando di non dover procedere a nessun ulteriore accertamento della posizione della Provincia BAT, poiché già chiara nel senso della rinuncia, l'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 3002 del 13.09.11, ricordava alla stessa Provincia di Bari i predetti termini entro cui provvedere, nonché l'onere, gravante in capo alla stessa, di attivarsi al fine di acquisire la documentazione, ove non ricevuta;
- nell'incontro tenutosi il 7.10.11 presso la Regione, e convocato dall'Assessore regionale alle OO.PP., da un lato, la Provincia di Bari manifestava la sua difficoltà a dare corso ad un intervento non più rientrante nella sua competenza territoriale bensì in quella della Provincia BAT che, a suo dire, avrebbe dovuto provvedere; che, dall'altro, quest'ultima dichiarava di non avere nulla da obiettare a che la Provincia di Bari operasse su un territorio di sua competenza e sottolineava come rispondeva a logica il fatto che la Provincia di Bari si accollasse i costi attuali della rimodulazione del progetto poiché questi derivavano proprio dal fatto che la stessa non aveva provveduto ad attuare l'intervento quando, anni addietro, avrebbe dovuto. Viste le risultanze della discussione, la Regione stabiliva che si sarebbe proceduto alla rimodulazione del finanziamento in favore della Provincia BAT, se fossero scaduti inutilmente i termini della diffida a provvedere inoltrata dall'Ufficio Difesa del Suolo alla Provincia di Bari;
- con nota prot. n. 3475 del 17.10.11 l'Ufficio Difesa del Suolo comunicava alla Provincia di Bari di aver avviato la procedura tesa all'adozione dei provvedimenti consequenziali all'avvenuta inutile scadenza dei predetti termini;
- il presidente della Provincia di Bari, con nota prot. n. 66308 del 14.10.11 inviata all'Ufficio Difesa del Suolo, e per conoscenza alla Provincia BAT, ribadiva l'incompetenza dell'amministrazione da lui presieduta a provvedere a dar corso all'attuazione dell'intervento e sottolineava l'irrelevanza del predetto rifiuto della stessa Provincia BAT a divenire soggetto attuatore, dal momento che il trasferimento di
- competenze in capo a questa si sarebbe perfezionato ex lege in virtù della sua stessa nascita; la Provincia BAT, avendo ereditato l'intero patrimonio di cui era titolare la Provincia di Bari alla data dell'1.07.2009, avrebbe automaticamente ereditato anche la qualifica di soggetto attuatore;
- vista l'inutile scadenza del termine dato alla Provincia di Bari per attivarsi, visti i predetti rilievi della stessa Provincia di Bari circa l'onere di provvedere della Provincia BAT, vista la que-

stione apertasi tra le due Amministrazioni provinciali circa l'individuazione del soggetto obbligato a svolgere il ruolo di soggetto attuatore in conseguenza della sopravvenuta nascita della Provincia BAT, considerato che la mancata definizione di detta questione ha contribuito a ritardare notevolmente l'attuazione dell'intervento oggetto di finanziamento e che detta attuazione non può essere condizionata dall'accordo delle due Amministrazioni provinciali sussistendo precisi obblighi in capo al soggetto attuatore, l'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 3609 del 27.10.11, diffidava anche la Provincia BAT a provvedere, entro e non oltre 30 gg dalla ricezione della nota stessa, a dar corso alla procedura di attuazione dell'intervento di cui trattasi;

- con nota prot. n. 52272 del 2.12.2011, la Provincia BAT, dopo aver riassunto le varie fasi del procedimento di finanziamento dell'intervento di manutenzione del canale in questione, dichiarava all'Ufficio Difesa del Suolo la sua disponibilità a divenire il nuovo soggetto attuatore, subordinando la stessa ad una serie di condizioni che non sembrano poter essere apposte ove la qualifica di soggetto attuatore derivasse alla Provincia BAT ex lege;
- con nota prot. n. 4184 del 14.12.2011 l'Ufficio Difesa del Suolo, rilevando l'inutile scadenza del termine dato alla Provincia BAT, con la citata nota del 27.10.2011, per dare corso all'intervento, comunicava alla stessa di aver avviato la procedura tesa all'adozione dei provvedimenti consequenziali preannunciati;

Tutto ciò premesso,

**CONSIDERATA** l'inadempienza del soggetto attuatore per tutte le ragioni richiamate in premessa;

**CONSIDERATA** altresì l'urgenza di provvedere alla manutenzione del canale Ciappetta Camaggi, che determina la necessità di disporre in futuro una riprogrammazione del finanziamento e l'individuazione del nuovo soggetto attuatore;

**COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, **propone alla Giunta**, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, co. 4°, lett. K) della L.R. n.7/97, l'adozione del conseguente atto finale,

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore,

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo e dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali,

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di prendere atto della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Puglia n. 1 del 06.12.2001;
- di revocare il finanziamento di euro 743.697,93 - di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Puglia n. 1 del 06.12.2001 e al D.P.R. n.331/01 - annualità 2003 - per l'intervento di manutenzione del canale "Ciappetta - Camaggi", concesso al soggetto attuatore;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2942

**Annullamento della DGR n. 1710 del 26/07/2011. Avvio del procedimento di rettifica del vincolo paesaggistico istituito con D.M. del 09/07/1990 e s.m. “immobile denominato “villa Lippolis” sito in Bari corso Alcide de Gasperi, 342/A, giusto verbale della Commissione Regionale di cui all’art. 137 del D.Lgs. n. 42/2004 per l’ambito territoriale di Bari e Foggia del 25 10 2011.**

L’Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dagli uffici competenti e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

#### VISTO

- la legge 29/6/1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;
- il regolamento approvato con R.D. 3/6/1940 n. 1357 per l’applicazione della legge 29/6/1939 n. 1497;
- l’art. 02 del D.P.R. n. 616/1977 concernente la delega alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beni ambientali, nonché i rapporti fra Stato e Regione a proposito dell’apposizione di vincoli ai sensi della citata legge n. 1497/1939;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” come modificato dal d.lgs. n. 157 del 2006 e dal D.lgs. n. 63 del 2008.

#### VISTO

- il Decreto Ministeriale 09/07/1990 “dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari”, e il Decreto Ministeriale del 3/01/1991 “rettifica al Decreto Ministeriale 09/07/1990 inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari” allegati alla presente (All. A);

- il verbale della Commissione Regionale di cui all’art.137 del D.Lgs.n.42/2004 per l’ambito territoriale di Bari e Foggia del 21/06/2011 in cui viene riesaminato il vincolo relativo all’immobile denominato “*villa Lippolis*” sito in corso Alcide de Gasperi 342/A per il quale, a fronte dell’istanza presentata dalla Sviluppo Immobiliare spa il 30/7/2010, si propone la “*rettifica*” del D.M. 09/07/1990;
- l’ordinanza emessa il 25/5/2011 dal TAR - Puglia, (sezione terza) n. 790/2011 Reg. Prov. Coll., con la quale si ordinava alla Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia e agli organi ministeriali competenti di concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento per la rimozione del vincolo attivato su istanza della Sviluppo Immobiliare S.p.A. entro e non oltre il termine di 60 gg. dalla comunicazione e/o notifica dell’ordinanza stessa.
- la DGR n. 1710 del 26/07/2011 avente ad oggetto: “Avvio del procedimento di rettifica del vincolo paesaggistico istituito con D.M. del 09/07/1990 e s.m. immobile denominato “*villa Lippolis*” sito in corso Alcide de Gasperi 342/A” (All. B: DGR n. 1710 del 26/07/2011 senza allegati);
- il verbale della Commissione Regionale di cui all’art.137 del D.Lgs.n.42/2004 per l’ambito territoriale di Bari e Foggia del 2/06/2011 (allegato alla presente Allegato C);
- il verbale della Commissione Regionale di cui all’art.137 del D.Lgs.n.42/2004 per l’ambito territoriale di Bari e Foggia del 25/10/2011 (allegato alla presente Allegato D senza allegati) in cui a seguito dell’esame dell’osservazione giunta in data 23/09/2011 da parte di Engineering Service srl a firma dell’ing. Onofrio Colasanto e acquisita al protocollo regionale con n. 7745 del 30/09/2011, si ritiene:
  - di non accogliere le richieste di esclusione dal vincolo paesaggistico del manufatto insistente sulla particella, ad oggi identificata con n. 1196, per mantenere l’integrità dell’area assoggettata a vincolo,
  - di escludere, dalla descrizione dei valori paesaggistici, esplicitamente gli ulteriori edifici esistenti all’interno dell’area vincolata,
  - di dover riavviare, con nuova DGR, il procedimento di rettifica del vincolo al fine di correg-

- gere l'errata l'indicazione delle particelle catastali attuali interessate dal vincolo,
- di inserire come allegato, oltre alla mappa contenuta come allegato 8 nella DGR n. 1710 del 26/07/2011, un nuovo grafico del perimetro di vincolo su stralcio catastale aggiornato denominato Allegato E).

### CONSIDERATO CHE

i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142, o in base alla legge, a termini degli art.

136, 143, comma 1 lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (D.Lgs. 42/2004 art. 146, c.1),

### TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta Regionale di Annullare la DGR n. 1710 del 26/07/2011 e riavviare il procedimento di rettifica del vincolo paesaggistico istituito con D.M. del 09/07/1990 e s.m. "immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A adottando, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 42/2004 ("Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico"), la proposta di rettifica del testo del D.M. 9 luglio 1990 inerente all'immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A come di seguito specificato.

Nello specifico, come da verbale della Commissione Regionale del 25 ottobre 2011, si propone la seguente rettifica: "alla pagina 37 seconda colonna, dal rigo 28 al rigo 33, dalle parole "Villa Lippolis:[...]" alle parole "[...] ad essere tutelate." con le seguenti parole: "Villa Lippolis: corso Alcide De Gasperi 342/A, fg. 59 - particelle 968, 1193, 1194, 1195, 1196 (già particelle 200 e 116): l'area nel suo complesso, limitatamente alle essenze arboree di ulivo e da frutta ivi presenti, e, in particolare, alla fascia anteriore prospiciente corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale" escludendo l'area di pertinenza della villa e degli ulteriori edifici esistenti, così come rilevabile dalla documentazione catastale allegata al verbale della Commissione Regionale per

*l'ambito territoriale di Bari e Foggia del 25/10/2011, all'interno dell'area vincolata, presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate. "alla pag 37 seconda colonna, dal rigo 28 al rigo 33, dalle parole "Villa Lippolis:[...]" alle parole "[...] ad essere tutelate." è così rettificato:*

*"Villa Lippolis: corso Alcide De Gasperi 342/A, fg. 59 - particelle 746, 745, 664, 968, 1193, 1194, 1195, 1196 (già particelle 200 e 116): l'area nel suo complesso, limitatamente alle essenze arboree di ulivo e da frutta ivi presenti, e, in particolare, alla fascia anteriore prospiciente corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale" escludendo l'area di pertinenza dell'edificio, così come rilevabile dalla documentazione catastale allegata alla presente (mappa contenuta come allegato 8 nella DGR n. 1710 del 26/07/2011), presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate. Tale area, inoltre è regolata dalle seguenti prescrizioni: a) sia salvaguardata la fascia del lotto che si affaccia su corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale". Pertanto, le aree contigue al riferito 'vialetto' dovranno essere destinate ad accogliere essenze arboree autoctone utilizzando, ove lo si ritenga opportuno, anche parte degli alberi ancora presenti nel lotto, mediante la tecnica dell'espianto e reimpianto. Ciò al fine di ripristinare il primitivo rapporto che esisteva tra il verde del "giardinetto" anteriore (primariamente considerato nel decreto di vincolo) e la linea verde che ancor oggi caratterizza corso Alcide De Gasperi; b) siano recuperati, ove possibili, tutti gli alberi ancora presenti nel lotto; nell'ambito del recupero, sono ammesse operazioni di espianto e reimpianto purché effettuate nel lotto medesimo".*

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

### **"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.



L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio.

**DI PRENDERE ATTO** dei lavori della Commissione Regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 42/2004 per l'ambito territoriale di Bari e Foggia, di cui al verbale dell'adunanza del 21/06/2011, del 25/10/2011, alla presente delibera allegato in stralcio completo degli allegati A e B, finalizzati alla rettifica del testo del D.M. 09 luglio 1990 inerente all'immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A.

**DI ANNULLARE**, la DGR n. 1710 del 26/07/2011 avente ad oggetto: "Avvio del procedimento di rettifica del vincolo paesaggistico istituito con D.M. del 09/07/1990 e s.m. immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A"

**DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 42/2004, la proposta di rettifica del testo del D.M. 09 luglio 1990 inerente all'immobile denominato "villa Lippolis" sito in Bari corso Alcide de Gasperi 342/A. di cui al verbale dell'adunanza del 25/10/2011 della Commissione Regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 42/2004 per l'ambito territoriale di Bari e Foggia, come di seguito riportato: "Si propone, dunque, di rettificare

alla pagina 37 seconda colonna, dal rigo 28 al rigo 33, dalle parole "Villa Lippolis:[...]" alle parole "[...] ad essere tutelate." con le seguenti parole:

*"Villa Lippolis: corso Alcide De Gasperi 342/A, fg. 59 - particelle 968, 1193, 1194, 1195, 1196 (già particelle 200 e 116): l'area nel suo complesso, limitatamente alle essenze arboree di ulivo e da frutta ivi presenti, e, in particolare, alla fascia anteriore prospiciente corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale" escludendola a re ad ipertinenza della villa e degli ulteriori edifici esistenti, così come rilevabile dalla documentazione catastale allegata al verbale della Commissione Regionale per l'ambito territoriale di Bari e Foggia del 25/10/2011, all'interno dell'area vincolata, presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate. Tale area, inoltre è regolata dalle seguenti prescrizioni: a) sia salvaguardata la fascia del lotto che si affaccia su corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale". Pertanto, le aree contigue al riferito "vialetto" dovranno essere destinate ad accogliere essenze arboree autoctone utilizzando, ove lo si ritenga opportuno, anche parte degli alberi ancora presenti nel lotto, mediante la tecnica dell'espianto e reimpianto. Ciò al fine di ripristinare il primitivo rapporto che esisteva tra il verde del "giardinetto" anteriore (primariamente considerato nel decreto di vincolo) e la linea verde che ancor oggi caratterizza corso Alcide De Gasperi; b) siano recuperati, ove possibili, tutti gli alberi ancora presenti nel lotto; nell'ambito del recupero, sono ammesse operazioni di espianto e reimpianto purché effettuate nel lotto medesimo".*

**DI NOTIFICARE**, a cura del servizio Assetto del Territorio, alla Provincia di Bari e al Comune di Bari il presente provvedimento, in copia conforme all'originale.

**DI NOTIFICARE**, a cura del servizio Assetto del Territorio, il presente provvedimento, in copia conforme all'originale, al proprietario, possessore o detentore del bene.

**DI PUBBLICARE**, all'albo pretorio del Servizio Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente delibera conte-

nente la proposta di rettifica del testo del D.M. 09 luglio 1990 inerente all'immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A completa di tutti i suoi allegati:

- allegato A: D.M. 09/07/1990 e relativa rettifica del 03/01/1991;
- allegato B: DGR n. 1710 del 26/07/2011 senza allegati;
- allegato C: stralcio del verbale di Commissione Regionale per l'ambito territoriale di Bari e Foggia del 21/06/2011;
- allegato D stralcio del verbale di Commissione Regionale per l'ambito territoriale di Bari e Foggia del 25/10/2011;
- allegato E: grafico del perimetro di vincolo su stralcio catastale aggiornato.

**DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO** di dare notizia dell'avvenuta pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Servizio Assetto del Territorio e deposito a disposizione del pubblico presso gli uffici del comune, su due quotidiani diffusi nella Regione

Puglia, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della Regione Puglia.

**DI DEMANDARE** al comune di Bari il compito di depositare a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 42/2004, la proposta di rettifica del testo del D.M. 09 luglio 1990, presso gli uffici del comune e di dare notizia sul sito informatico del comune, dell'avvenuta pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Servizio Assetto del Territorio e deposito a disposizione del pubblico presso gli uffici del comune.

**DI RISERVARSI** il provvedimento conclusivo di dichiarazione di interesse pubblico di cui all'art. 140 del D.Lgs. 42/2004.

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

## Allegato A

22-8-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 195

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 27 giugno 1990.

Trasferimento all'Enel del servizio di erogazione di energia elettrica esercitato dal comune di S. Biagio Saracinisco che ha rinunciato alla concessione di esercizio di attività elettriche.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1962, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 12 novembre 1964, prot. n. 1691, con la quale il comune di S. Biagio Saracinisco (Frosinone) ha chiesto a completamento della delibera consiliare n. 19 del 30 agosto 1964 la continuazione dell'esercizio di attività elettriche;

Vista la domanda in data 28 luglio 1989, prot. 2142, con la quale il sindaco del comune predetto, in esecuzione della delibera consiliare n. 66 del 25 marzo 1989 dichiara di rinunciare alla suddetta richiesta di concessione;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Enel - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune di S. Biagio Saracinisco (Frosinone) per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1962, n. 36;

Decreto:  
Art. 1.

Sono trasferiti all'Enel i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di S. Biagio Saracinisco (Frosinone).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, agli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3634

**MINISTERO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

DECRETO 9 luglio 1990.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari.

**IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

Visto l'art. 1 della legge n. 1497/1939;

Visto l'art. 11 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Vista la nota n. 15846 del 30 ottobre 1989 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari ha formulato una proposta di vincolare una serie di ville e aree verdi site nel comune di Bari;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'imposizione del suddetto vincolo al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali — comitato di settore per i beni ambientali e architettonici — nella seduta del 1° marzo 1990;

Considerata l'opportunità di procedere al vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939 delle singole bellezze individuate sottoelencate per le seguenti motivazioni:

*Area verde (ex Villa Re David):*

via Fanelli, 235/239 - foglio 49 - particelle 400 - 117 (parte) - particelle 122 (parte); il parco della ottocentesca Villa Re David, demolita anni or sono, posto attualmente



22-8-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 195

al servizio del complesso condominiale edificato su quella parte di area compresa fra viale Einaudi, via Pavoncelli e via Palmieri, caratterizzato da pini d'alto fusto e da aiuole e arredi da giardino, è assai pregevole sotto il profilo ambientale e costituisce un episodio degno di essere tutelato e conservato nella sua integrità attuale per la particolare bellezza panoramica;

*Casino:*

via Fanelli, 255 - foglio 115 - particella 151, corpo di fabbrica - particella 152, giardino; il «Casino» sito in via Fanelli è una graziosa e caratteristica costruzione novecentesca dalla volumetria alquanto articolata circondata da un piccolo parco nel quale sono presenti pini, palme, cipressi e ligustri e costituisce una presenza rappresentativa e unitaria meritevole di tutela;

*Villa «Di Cagno»:*

via Fanelli, 261 - foglio 115 - particella 157: la villa corredata da un viale ben alberato ed un giardino nel quale è rilevante la presenza di pini, palme, cipressi, ligustri e di un corbezzolo, crea con il «Casino» e le adiacenti villa «Anna» e villa «Parco delle Fiabe» una macchia verde di entità tale da risultare degna di tutela;

*Villa «Parco delle Fiabe»:*

via Fanelli, 265 - foglio 49 - particella 174, corpi di fabbrica - particella 102, giardino: la villa, risalente agli inizi del '900, attualmente adibita a scuola materna, è circondata da un parco di circa 1600 mq di superficie nel quale prevalgono le palme, ma sono presenti anche pini, cipressi, pitosfori e ligustri e costituisce un episodio degno di essere tutelato e conservato nella sua integrità attuale;

*Villa «Grassi»:*

via Celso Ulpiani - foglio 116 - particella 7, villa - particella 3 (parte) - particelle 287 - 288, area verde: la villa, piuttosto ampia, risalente alla seconda metà dell'ottocento oggi sede dell'Istituto Annibale di Francia, è circondata da un'area verde che nella parte prospiciente l'originario accesso su via Celso Ulpiani risulta ancora fittamente alberata, con pini, cipressi, alcune palme ed una frentina tra anacardiacee, simerubacee ed olacee e nella porzione prospiciente via Quarto conserva l'assetto a giardino con aiuole cintate da siepi e costituisce pertanto un episodio unitario con pregevoli caratteristiche ambientali che deve essere oggetto di tutela nella sua integrità con l'esclusione dei moderni fabbricati adibiti ad uso scolastico che occupano la porzione riportata alla particella 4 e parte della porzione riportata alla particella 3;

*Villa «Rooth»:*

via Celso Ulpiani - foglio 113 - particella 297, corpi di fabbrica - particella 298, giardino: la villa è una pregevole costruzione ottocentesca con un giardino la cui alberatura comprende pini, cipressi, ulivi, leguminose, attigua a villa «Grassi» e prospiciente a villa «Maria Luisa» e villa «Giordano» situata nella stessa strada e costituisce un episodio degno di essere tutelato per le sue caratteristiche architettoniche e ambientali;

*Ex villa «Giordano»:*

via Celso Ulpiani - foglio 116 - particella 48, giardino - particella 50, villa: il complesso attualmente sede dell'Istituto «Madre Arcucci», è costituito da una villa di gradevole fattura neogotica, con decorazioni ad archetti e fregi a tralci e grappoli e da un parco con pini e palme e si presenta quale elemento ricco di valenze architettonico-ambientali meritevoli di tutela;

*Villa Maria Luisa:*

via Celso Ulpiani, 27 - foglio 116 - particella 3, corpo di fabbrica - particella 56 - 58, parco: la villa, attualmente sede della facoltà di agraria, risale al 1878 ed è caratterizzata da un impianto articolato ed asimmetrico, derivante probabilmente dall'inglobamento di un grazioso nucleo a pianta circolare posto sul retro e databile agli inizi dell'800.

Il prospetto è di gusto neoclassico, con un torrione impostato su colonne doriche. Il parco presenta essenze arboree d'alto fusto, soprattutto pini e palme cui si associano arbusti, bouganvillee ed hibiscus, un agrumeto ed angoli suggestivi creati utilizzando fontane, esedre e balaustre.

Con tali soluzioni è evidente una fusione di elementi paesistici ed architettonici in un complesso organico, costituito dalla villa e dal parco, che presenta caratteristiche degne di uno specifico provvedimento di tutela;

*Villa Trione - Sbisà:*

via Amendola, 153 - foglio 116 - particella 69, fabbricato - particella 68 (parte) giardino: il fabbricato, oggi sede dell'Istituto di silvicoltura dell'Università di Bari, è preceduto da un giardino di circa 2.800 mq con una cinquantina di alberi fra i quali pini, palme, allori, cipressi, alcuni esemplari di sterculianacee, leguminose, alberi di Giuda ed un esemplare singolare di dracena, siepi di pitosforo e rusco che formano un episodio di notevole bellezza paesistica, degno di essere sottoposto a tutela;

*Area verde:*

via Amendolara, 174 - foglio 41 - particella 88 (parte): l'area attigua alla Villa Bonomo vincolata ai sensi della legge n. 1089/1939, consiste in una macchia di pini che per le caratteristiche ambientali deve essere sottoposta a vincolo con l'esclusione della costruzione di epoca recente in essa inserita;

*Villa Vittoria (Armenise):*

corso Benedetto Croce, 152 - foglio 113 - particella 225, corpi di fabbrica - particelle 223 - 530 - 528, giardino: la pregevole costruzione, situata nel cuore del rione Carrassi, è circondata da un parco che copre una superficie di circa 2.500 mq, con un giardino nella parte antistante, ricco di palme, pini, cipressi, querce, aiuole fiorite bordate da cespugli e si presenta quale felice integrazione fra elementi vegetazionali ed architettonici tali da richiedere una specifica tutela;



22-8-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 195

*Villa Ombrosa (ora Villa S. Giuseppe):*

corso Alcide De Gasperi, 389 - foglio 39/c - particelle 137 - 176, corpi di fabbrica - particelle 138 - 421, giardino: l'edificio di gusto Liberty ha un parco retrostante di circa 7.000 mq ed un giardino, articolato ai lati di un viale centrale, con vialetti secondari che lo scompongono ulteriormente, con numerose essenze arboree quali pini, cedri, eucalipti, querce, corbezzoli ed un grande esemplare di fitolacca e costituisce un episodio degno di essere tutelato e conservato nella sua integrità attuale per la particolare bellezza panoramica;

*Villa Lucia:*

corso Alcide De Gasperi, 395 - foglio 39, allegato c - particella 104, corpi di fabbrica, giardino - particella 778, giardino: la villa è un caratteristico edificio novecentesco con torretta, con un giardino di circa 1.200 mq con alcune essenze arboree quali pini, eucalipti e palme che presenta valenze architettonico-ambientali meritevoli di tutela;

*Area verde - Ristorante Dai Dam:*

corso Alcide De Gasperi, 397 - foglio 39, allegato c - particella 105, corpi di fabbrica - particella 108, giardino: il parco nella parte antistante la villa, ora adibita a ristorante, è stato in gran parte distrutto per creare un parcheggio, ma è meritevole di tutela la parte superstite, sia per la presenza di un gruppo di pini d'alto fusto e di palme che per la continuità con le adiacenti Villa Lucia e area verde al numero civico 399;

*Villa - Area verde:*

corso Alcide De Gasperi, 399 - foglio 39, allegato c - particelle 97 - 89 - 101: la villa è caratterizzata da un giardino di gusto romantico con macchie e cespugli ed alberature ad alto fusto e per le sue valenze ambientali si presenta quale episodio meritevole di tutela;

*Giardino di villa Traina:*

corso Alcide De Gasperi, 278 - foglio 115 - particelle 45 - 457: il giardino, articolato in aiuole, presenta una fitta alberatura d'alto fusto costituita da palme, pini, abeti, eucalipti e si presenta ricco di caratteristiche ambientali meritevoli di tutela, con l'esclusione dei moderni corpi di fabbrica che sorgono in tale area;

*Villa - Area verde:*

corso Alcide De Gasperi, 280 - foglio 115 - particelle 46 - 47 - 48 - 458: la villa, adibita fino a qualche tempo fa a scuola materna, ha un giardino adiacente a quello di Villa Traina e prospiciente a quello di Villa Lucia e risulta meritevole di tutela per la continuità con le altre aree verdi presenti nella stessa strada;

*Villa Alberotanza:*

corso Alcide De Gasperi, 306 - 306/9 - particelle 30 - 252 - 31 - 470, corpi di fabbrica - particella 29, giardino: l'edificio dei primi del '900 con sobrie decorazioni in corrispondenza delle luci, è corredato da un giardino con folta alberatura di palme, pini, cicas, agavi, oleandri, aiuole fiorite bordate di ligustro e si presenta quale complesso da tutelarsi per le caratteristiche ambientali ed architettoniche;

*Area verde di Villa del sole:*

corso Alcide De Gasperi, 413/c - foglio 48 - particelle 72 - 583: l'area verde, di notevole estensione, sorge sul fronte strada consiste in pini, palme, conifere e cespugli vari e costituisce un episodio da tutelarsi per le sue valenze ambientali, mentre è da ritenersi esclusa dalla proposta di vincolo la parte retrostante nella quale sorge il corpo di fabbrica della casa di cura «Villa del sole», priva di particolari requisiti;

*Villa Rotondo (o Girotondo):*

corso Alcide De Gasperi, 131 - foglio 48 - particella 195, corpi di fabbrica - particella 111, giardino: la villa è una costruzione novecentesca, adibita a scuola materna, con un giardino di circa 1500 mq nel quale sono presenti siepi, pini lecci e si configura come una macchia verde le cui caratteristiche risultano meritevoli di tutela;

*Villa (attuale sede asilo Disneyland):*

corso Alcide De Gasperi, 318 - foglio 49 - particella 105: la villa è un'elegante costruzione, preceduta da scalinate o doppia rampa, il cui prospetto è abbellito da nicchie che accolgono statue e da elementi decorativi sui portali, con un piccolo giardino coperto da pini, situato sul lato sinistro ed un'area attigua di pini e palme e costituisce un episodio meritevole di tutela quale complesso ricco di valenze architettoniche ed ambientali;

*Area verde:*

corso Alcide De Gasperi, 435 - foglio 48 - particella 187: l'area verde è indistinguibile col parco di una vecchia villa demolita, ha un viale di accesso bordato da siepi di pitosforo e aiuole quadrangolari che accolgono palme, conifere, oleandri ed arbusti e si configura come una macchia di verde compatta e ricca di valenze ambientali degne di uno specifico provvedimento di tutela che comunque esclude il fabbricato di recente costruzione;

*Area verde:*

corso Alcide De Gasperi, 318/D - foglio 49 - particella 331 (parte): l'area si presenta come un piccolo parco di discreta compattezza, con sentieri in terra battuta ed aiuole con palme ed arbusti di pitosforo, e mostra caratteristiche ambientali da tutelarsi con l'esclusione del moderno corpo di fabbrica ivi presente;

*Villa:*

corso Alcide De Gasperi, 445 - foglio 48 - particella 326: il fabbricato, di recente costruzione e pertanto privo di valenze meritevoli di tutela, è circondato da una macchia verde compatta, con aiuole cintate da siepi, che costituisce con i giardini limitrofi un insieme di notevole valenza paesistica;

*Villa:*

corso Alcide De Gasperi, 447 - foglio 48 - particella 239: a sinistra di un fabbricato di recente costruzione si estendono i resti di un piccolo giardino articolato con aiuole separate da vialetti, al cui interno si ergono pini ad alto fusto, palme ed ulivi che formano un insieme compatto le cui caratteristiche ambientali sono meritevoli di tutela;



**Villa Lumiere:**

corso Alcide De Gasperi, 449 - foglio 48 - particelle 535 - 536: la villa è un grazioso edificio caratterizzato da una torretta terminale, con un giardino laterale nel quale sono presenti palme, arbusti, siepi di pitosforo ed ulivi; i due elementi nel complesso, presentano caratteristiche ambientali ed architettoniche degne di essere tutelate;

**Area verde:**

corso Alcide De Gasperi, 449/a - foglio 48 - particella 504: è un'area verde di notevole estensione con rilevante copertura arborea sul fronte strada costituita da conifere, eucalipti e un giardino con arbusti di bosco e pitosforo nel quale sono stati inseriti in epoca recente corpi di fabbrica che pertanto sono esclusi dal provvedimento di vincolo che è invece garanzia di effettiva tutela per le caratteristiche ambientali dell'area stessa;

**Villa Di Cagno:**

corso Alcide De Gasperi, 455 - 457 - foglio 58 - particelle 16 - 17 - 529: l'elegante dimora di fine secolo con fregi e fastigio, preceduta da un giardino ricco di pini, palme, aiuole fiorite bordate di ligustro e pitosforo, è assai pregevole sotto il profilo ambientale e costituisce un episodio degno di essere tutelato e conservato nella sua integrità attuale per le particolari bellezze panoramiche ed architettoniche;

**Villa ed area verde:**

corso Alcide De Gasperi, 459 - 461 - foglio 58 - particelle 21 - 22: l'area verde ha una notevole copertura arborea di pini mentre il giardino presenta aiuole cintate da siepi di edera con esemplari di palmacee ed arbusti. L'insieme si configura come una macchia verde compatta le cui valenze ambientali meritano uno specifico provvedimento di tutela;

**Area verde:**

corso Alcide De Gasperi, 463 - foglio 58 - particella 47 (parte): questa area è caratterizzata da palmacee e siepi di pitosforo e trovandosi in stretta continuità con l'attività Villa Di Cagno e l'area del numero civico 459 - 461, costituisce una macchia verde la cui configurazione è meritevole di un provvedimento di tutela;

**Villa:**

corso Alcide De Gasperi, 469 - foglio 58 - particella 222: l'area, caratterizzata da alti pini, presenta un piccolo giardino sul fronte strada, con siepi di pitosforo e crea una macchia verde unitamente ai giardini degli adiacenti Istituto Volto Santo e Villa Pasqua.

Per le valenze ambientali e la presenza di una costruzione dei primi del '900 l'area si presenta quale nucleo meritevole di tutela.

**Istituto Volto Santo (suore Francescane Alcantarine):**

corso Alcide De Gasperi, 471 - 473 - foglio 58 - particelle 3 - 13 - 677: l'istituto, un pregevole edificio dei primi del '900 con un giardino diviso in aiuole con siepi, cespugli e palme costituisce un episodio degno di essere tutelato e conservato nella sua integrità attuale per la particolare bellezza panoramica;

**Villa Pasqua (Buonyino):**

corso Alcide De Gasperi, 447 - foglio 58 - particella 281: il complesso è costituito da una costruzione risalente ai primi del '900 con un giardino di palme, conifere ed arbusti che crea una macchia verde di discreta compattezza unitamente ai giardini attigui e si configura quale entità ambientale meritevole di tutela;

**Villa - Area verde:**

corso Alcide De Gasperi, 330 - foglio 59 - particelle 34 - 147: l'edificio ristrutturato è corredato da un piccolo giardino sul fronte strada con aiuole fiorite, pini, cipressi, palmacee e cicas che costituisce un episodio degno di essere tutelato per le sue valenze ambientali;

**Villa Masciopinto:**

58.

corso Alcide De Gasperi, 493 - foglio 59 - particella 119: la villa, risalente agli inizi del '900, con il giardino scandito da aiuole cintate da siepi di pitosforo e ricco di palme e pini si presenta come esempio unitario meritevole di tutela per le caratteristiche ambientali;

**Area verde:**

corso Alcide De Gasperi, 340/A - foglio 58 - particella 265 (parte): l'area ha una discreta copertura arborea di conifere e palme, presenta un giardino ben curato e per le sue valenze ambientali risulta degna di un provvedimento di tutela del quale sono esclusi i corpi di fabbrica di recente costruzione;

**Villa Lippolis:**

corso Alcide De Gasperi, 342/A - foglio 58 - particelle 200 - 116: l'edificio ed il giardino con palme, alberi di ulivo e da frutto costituisce un complesso unitario e presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate;

**Villa:**

corso Alcide De Gasperi, 503 - foglio 58 - particella 260 (corpo di fabbrica) - particella 121 (giardino): l'edificio è una gradevole costruzione novecentesca arricchita da fregi ornamentali, capitelli compositi ed aiuole sulla loggia superiore che si integra nel circostante giardino con pini, palme e peschi giapponesi costituendo un insieme ricco di valenze architettoniche e paesistiche degne di tutela;

**Ex villa Palasciano (ora Ristorante La Brace):**

corso Alcide De Gasperi, 505 - foglio 58 - particella 284, fabbricato - particella 285, giardino: la tipica costruzione liberty, caratterizzata da una balaustra trasforata e conclusa da un torrino quadrangolare con orologio, è corredata da un giardino antistante con pini, palme e pitosfori e si configura come esempio unitario da tutelare per le caratteristiche panoramiche;

**Villa Garibaldi:**

corso Alcide De Gasperi, 344 - foglio 58 - particelle 118 - 201: la villa, risalente agli inizi del secolo preceduta da un piccolo portico e sormontata da tipico torrino quadrangolare ha un giardino antistante con arbusti, pini e palme e costituisce un insieme meritevole di tutela per la sua panoramicità;

22-8-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 195

**Villa Anelli:**

corso Alcide De Gasperi, 354 - foglio 59 - particelle 223 - 224: il complesso immobiliare, pregevole costruzione di stile liberty che mantiene ancora intatta sul fronte strada la recinzione originaria variamente decorata è coronata da un giardino antistante organizzato con aiuole, arbusti, alte palme e cicas, si presenta come esempio di felice integrazione fra elementi architettonici e paesistici ed è quindi meritevole di tutela;

**Villa Mininni ed area verde:**

via Bitritto, 103 - foglio 47 - particelle 13 - 14 - particella 28 (parte): la villa, sormontata da un torrino terrazzato è preceduta da un lungo viale bordato da pini e costituisce con l'area verde circostante un insieme degno di specifico provvedimento di tutela;

**Villa Elena ed area verde:**

via Bitritto, 99/A - foglio 47 - particelle 6 - 11 - 8 - 26 (parte): l'area verde caratterizzata con pini ad alto fusto ed altre essenze arboree a medio fusto, vede al suo interno la presenza di un villino liberty e si configura come elemento da tutelarsi per le sue valenze paesistiche;

**Villa ed area verde:**

via Bitritto, 100 - 100/A - foglio 47 - particelle 44 - 143 - 144: l'area verde vede la presenza di pini, palme ed altre essenze arboree e medio fusto ed al suo interno sorge la villa di gusto liberty, preceduta e conclusa da una balaustra a pilastri. Nel complesso si rilevano valenze ambientali meritevoli di tutela per la rilevata panoramicità;

**Villa De Grecis:**

via delle Murge, 63 - foglio 27 - particelle 14 - 15 - 16 - particelle 39 - 40 - 67 - 68: l'edificio, uno dei più validi esempi di ville suburbane dell'inizio '900, caratterizzata dallo stile architettonico imitativo di quello medievale e circondata da un cospicuo parco di pini e palme si presenta come felice esempio di integrazione fra elementi di arredò e valenze panoramiche ed è pertanto meritevole di tutela;

**Area verde:**

via delle Murge, 59/A - foglio 27 - particelle 8 - 9 (parte): l'area è una fascia coperta da palme e pini ad alto fusto, originariamente faceva parte dell'attiguo parco di Villa De Grecis ed ancora oggi, nonostante ricada in area condominiale, conserva nelle caratteristiche di panoramicità meritevoli di tutela;

**Villa Luisa ed area verde:**

via delle Murge, 72 - foglio 105 - particelle 139 - 141: la costruzione caratterizzata dalla insolita morfologia tipo «chalet» di montagna dei primi del '900 ha un giardino con aiuole fiorite e notevole alberatura di pini ad alto fusto e palme e si presenta con valenze ambientali meritevoli di tutela;

**Villa:**

via delle Murge, 70 - foglio 105 - particelle 148 - 149: l'esistenza di un giardino di ulivi, pini, palme e pitosfori conferisce a questa villa quelle caratteristiche di panoramicità che la rendono degna di tutela;

**Area verde:**

via Giuglio Petroni, 97 - foglio 39/B - particella 132: l'area, articolata in aiuole, vede la presenza di conifere e palmacee, conserva ancora i resti del vecchio arredo da giardino consistente in statue e lampioni, è pregevole sotto il profilo ambientale e meritevole di tutela dalla quale si esclude comunque il fabbricato retrostante di recente costruzione;

**Decreta:**

Le ville e le aree verdi singolarmente indicate sono sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939 quali bellezze individue.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Roma, 9 luglio 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A3632

**MINISTERO DELLA SANITÀ**

DECRETO 21 luglio 1990.

**Misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue.****IL MINISTRO DELLA SANITÀ**

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, sulla disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 4 primo comma, n. 6, e art. 6, primo comma, lettera c);

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1971, sui requisiti del sangue umano e dei suoi derivati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592;

Vista la propria circolare n. 68 del 1978 avente ad oggetto il controllo dell'HbS Ag su ogni singolo prelievo di sangue o plasma;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1988, n. 14, contenente disposizioni dirette ad escludere il rischio di infezioni da HIV;

Ritenuto necessario dettare ulteriori disposizioni al fine di prevenire l'insorgenza di infezioni da virus epatici tramite la trasfusione di sangue e suoi componenti;

**Decreta:****Art. 1.**

I servizi di immunematologia e trasfusione e i centri trasfusionali previsti nell'art. 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nell'ambito delle funzioni attribuite a tali strutture



DECRETO 10 febbraio 1991

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

#### Decreta:

Per il 28 febbraio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 28 febbraio 1992, fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uso istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1991  
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 293

91A0906

DECRETO 18 febbraio 1991

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 14 febbraio 1991.

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 5 febbraio 1991, che hanno disposto per il 14 febbraio 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantatre e trecentosessantacinque giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1991;

#### Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,95 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 94,05 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,40 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,75 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,64 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 87,70 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1991  
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 294

91A0906

#### MINISTERO

#### PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 3 gennaio 1991.

Rettifica al decreto ministeriale 9 luglio 1990 inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari.

#### IL MINISTRO

#### PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge n. 1497/1939;

Visto l'art. 11 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1387;



Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1990;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari nella nota n. 15091 del 22 ottobre 1990 ha rilevato che nel testo del sopracitato decreto ministeriale inerente alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari» per un mero errore materiale: alla pag. 34 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 46, è stato scritto: «via Fanelli, 235/239 - foglio 49 - particelle 400 - 117» invece di: «via Fanelli, 235/239 - foglio 115 - particelle 400 - 117»; alla pag. 35 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 39, è stato scritto: «via Amendolara, 174 - foglio 41 - particella 88» invece di: «via Amendola, 174 - foglio 41 - particella 88»; alla pag. 36 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, rigo 49, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 306 - 306/9 - particella 30» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 306 - 306/A - foglio 49 - particelle 30»; alla pag. 36 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 11, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 131 - foglio 48» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 431 - foglio 48»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 2, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 447 - foglio 58» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 477 - foglio 58»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 10, è stato scritto: «34 - 147» invece di: «34 - 187»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 15, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 493 - foglio 59» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 493 - foglio 58»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 21, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 340/A - foglio 58» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 340/A - foglio 59»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 28, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 342/A - foglio 58» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 342/A - foglio 59»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 50, è stato scritto: «Villa Garibaldi» invece di: «Villa Galbiati»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 51, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 344 - foglio 58» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 344 - foglio 59»; alla pag. 38 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, rigo 47, è stato scritto: «via delle Murge, 72 - foglio 105 - particelle 139 - 141» invece di: «via delle Murge, 72 - foglio 107 - particelle 1 - 2 - 3»;

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale 9 luglio 1990 inerente alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico

site nel comune di Bari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1990, è così rettificato: nella medesima *Gazzetta Ufficiale*, pag. 34, seconda colonna, rigo 46, le parole: «via Fanelli, 235/239 - foglio 49 - particelle 400 - 117» sono sostituite dalle parole: «via Fanelli, 235/239 - foglio 115 - particelle 400 - 117»; alla pag. 35, seconda colonna, rigo 39, le parole: «via Amendolara, 174 - foglio 41 - particella 88» sono sostituite dalle parole: «via Amendola, 174 - foglio 41 - particella 88»; alla pag. 36, prima colonna, rigo 49, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 306 - 306/9 - particelle 30» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 306 - 306/A - foglio 49 - particelle 30»; alla pag. 36, seconda colonna, rigo 11, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 131 - foglio 48» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 431 - foglio 48»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 2, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 447 - foglio 58» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 477 - foglio 58»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 10, le parole: «34 - 147» sono sostituite dalle parole: «34 - 187»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 15, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 493 - foglio 59» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 493 - foglio 58»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 21, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 340/A - foglio 58» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 340/A - foglio 59»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 28, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 342/A - foglio 58» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 342/A - foglio 59»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 50, le parole: «Villa Garibaldi» sono sostituite dalle parole: «Villa Galbiati»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 51, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 344 - foglio 58» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 344 - foglio 59»; alla pag. 38, prima colonna, rigo 47, le parole: «via delle Murge, 72 - foglio 105 - particelle 139 - 141» sono sostituite dalle parole: «via delle Murge, 72 - foglio 107 - particelle 1 - 2 - 3».

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0880

DECRETO 4 gennaio 1991.


Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Matrice.

IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Allegato B



Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1710** del 26/07/2011 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AST/DEL/2011/00047

**OGGETTO:** Avvio del procedimento di rettifica del vincolo paesaggistico istituito con D.M. del 09/07/1990 e s.m. "immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A

L'anno 2011 addì 26 del mese di Luglio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
<b>Presidente</b>	<b>Nichi Vendola</b>	<b>Assessore</b>	<b>Maria Campese</b>
<b>V.Presidente</b>	<b>Loredana Capone</b>	<b>Assessore</b>	<b>Tommaso Fiore</b>
<b>Assessore</b>	<b>Fabiano Amati</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Angela Barbanente</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Ida Maria Dentamaro</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Nicola Fratoianni</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Elena Gentile</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Silvia Godelli</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Guglielmo Minervini</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Lorenzo Nicastro</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Michele Pelillo</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Alba Sasso</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Dario Stefano</b>		

Assiste alla seduta il **Dott. Romano Donno**, Segretario redigente.



L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dagli uffici competenti e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

## VISTO

- la legge 29/6/1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;
- il regolamento approvato con R.D. 3/6/1940 n. 1357 per l'applicazione della legge 29/6/1939 n. 1497;
- l'art. 02 del D.P.R. n. 616/1977 concernente la delega alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beni ambientali, nonché i rapporti fra Stato e Regione a proposito dell'apposizione di vincoli ai sensi della citata legge n. 1497/1939;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" come modificato dal d.lgs. n. 157 del 2006 e dal D.lgs. n. 63 del 2008.

## VISTO

- il Decreto Ministeriale 09/07/1990 "dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari", allegato alla presente (All. A);
- il verbale della commissione regionale del 21/06/2011 in cui viene riesaminato il vincolo relativo all'immobile denominato "*villa Lippolis*" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A per il quale, a fronte dell'istanza presentata dalla Sviluppo Immobiliare spa il 30/7/2010, si propone la "*rettifica*" del D.M. 09/07/1990, (All. B - stralcio relativo al punto 1 e all'allegato n.8 "stralcio catastale"-);
- l'ordinanza emessa il 25/5/2011 dal TAR – Puglia, (sezione terza) n. 790/2011 Reg.Prov.Coll., con la quale si ordinava alla Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia e agli organi ministeriali competenti di concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento per la rimozione del vincolo attivato su istanza della Sviluppo Immobiliare S.p.A. entro e non oltre il termine di 60 gg dalla comunicazione e/o notifica dell'ordinanza stessa.

## CONSIDERATO CHE

i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142, o in base alla legge, a termini degli art. 136, 143, comma 1 lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (D.Lgs. 42/2004 art. 146, c.1),

## TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta Regionale di adottare, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 42/2004 ("Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico"), la proposta di rettifica del testo del D.M. 9 luglio 1990 inerente all'immobile denominato "*villa Lippolis*" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A.

Nello specifico, come da verbale della Commissione Regionale del 21 giugno 2011, si propone la seguente rettifica: "alla pag 37 seconda colonna, dal rigo 28 al rigo 33, dalle parole "*Villa Lippolis*" alle parole "*... ad essere tutelate.*" è così rettificato: «Villa Lippolis: corso Alcide

De Gasperi 342/A, fg. 59 - particelle 746, 745, 664, 968, 1193, 1194, 1195, 1196 (già particelle 200 e 116): l'area nel suo complesso, limitatamente alle essenze arboree di ulivo e da frutta ivi presenti, e, in particolare, alla fascia anteriore prospiciente corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale" escludendo l'area di pertinenza dell'edificio, così come rilevabile dalla documentazione catastale allegata alla presente (All. 8), presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate. Tale area, inoltre è regolata dalle seguenti prescrizioni: *a*) sia salvaguardata la fascia del lotto che si affaccia su corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale".

Pertanto, le aree contigue al riferito 'vialetto' dovranno essere destinate ad accogliere essenze arboree autoctone utilizzando, ove lo si ritenga opportuno, anche parte degli alberi ancora presenti nel lotto, mediante la tecnica dell'espianto e reimpianto. Ciò al fine di ripristinare il primitivo rapporto che esisteva tra il verde del "giardinetto" anteriore (primariamente considerato nel decreto di vincolo) e la linea verde che ancor oggi caratterizza corso Alcide De Gasperi; *b*) siano recuperati, ove possibili, tutti gli alberi ancora presenti nel lotto; nell'ambito del recupero, sono ammesse operazioni di espianto e reimpianto purché effettuate nel lotto medesimo».

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

***"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"***

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**D E L I B E R A**

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio.

**DI PRENDERE ATTO** dei lavori della Commissione Regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 42/2004 per l'ambito territoriale di Bari e Foggia, di cui al verbale dell'adunanza del 21/06/2011, finalizzati alla rettifica del testo del D.M. 09 luglio 1990 inerente all'immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A.



**DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 42/2004, la proposta di rettifica del testo del D.M. 09 luglio 1990 inerente all'immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A. di cui al verbale dell'adunanza del 21/06/2011 della Commissione Regionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 42/2004 per l'ambito territoriale di Bari e Foggia.

**DI NOTIFICARE**, a cura del servizio Assetto del Territorio, alla Provincia di Bari e al Comune di Bari il presente provvedimento, in copia conforme all'originale.

**DI NOTIFICARE**, a cura del servizio Assetto del Territorio, il presente provvedimento, in copia conforme all'originale, al proprietario, possessore o detentore del bene.

**DI PUBBLICARE**, all'albo pretorio del Servizio Assetto del Territorio, ai sensi dell'art.138 del D.Lgs. n. 42/2004, la proposta di rettifica del testo del D.M. 09 luglio 1990 inerente all'immobile denominato "villa Lippolis" sito in corso Alcide de Gasperi 342/A, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono l'oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico (All. 8 del verbale della Commissione Regionale alla presente allegato in stralcio come All. B).


**DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO** di dare notizia dell'avvenuta pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Servizio Assetto del Territorio e deposito a disposizione del pubblico presso gli uffici del comune, su due quotidiani diffusi nella Regione Puglia, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della Regione Puglia.

**DI DEMANDARE** al comune di Bari il compito di depositare a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 42/2004, la proposta di rettifica del testo del D.M. 09 luglio 1990, presso gli uffici del comune e di dare notizia sul sito informatico del comune, dell'avvenuta pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Servizio Assetto del Territorio e deposito a disposizione del pubblico presso gli uffici del comune.


**DI RISERVARSI** il provvedimento conclusivo di dichiarazione di interesse pubblico di cui all'art. 140 del D.Lgs. 42/2004.

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta Regionale  
Dott. Romano Donno




Il presidente della Giunta Regionale  
Nichi Vendola




I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Dirigente dell'Ufficio Attuazione Paesaggistica (arch. Maria Raffaella Lamacchia)**



---


**Il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio (ing. Francesca Pace)**



---

Il sottoscritto non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

**Il Direttore dell'Area politiche per la mobilità e la qualità urbana (Roberto Gianni)**



---

**L'Assessore proponente (Angela Barbanente)**



---

*Allegato B*

## VERBALE DI SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2011

### COMMISSIONE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 137 DEL D.LGS. N. 42/2004 PER L'AMBITO TERRITORIALE DI BARI E FOGGIA

*[Omissis]*

#### **1. BARI – “riesame del vincolo paesaggistico istituito con DM del 09/07/1990 e s.m.” Immobile denominato “Villa Lippolis”, sito in corso Alcide De Gasperi 342/A (fg. 59 part.ile 200-116)**

Introduce l'argomento la dott. Lapi consegnando ed illustrando i contenuti di un fascicolo predisposto dagli uffici della soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici al presente verbale allegato (allegato 3). La dott. Lapi ribadisce, citando il decreto di imposizione del vincolo del 09 luglio 1990, che la ratio alla base del vincolo denominato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel Comune di Bari” era quella contenuta nella nota n. 15846 del 30/10/1989 riguardante la proposta di vincolo formulata al Ministero dalla Soprintendenza (Allegato 4), di conservare il valore paesaggistico quali aree verdi, relazionate tra di loro e con la viabilità esistente, di “parchi e giardini /.../ sorti fra la fine dell'800 e i primi decenni del '900 a completamento delle dimore suburbane della borghesia allora emergente”, ma di fatto il decreto stesso imponeva un vincolo su singole bellezze individue, con una dicitura nel caso di villa Lippolis molto sintetica: “l'edificio ed il giardino e con palme, alberi di ulivo e da frutto costituisce un complesso unitario e presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate”, la quale può essere integrata con quella presente nella scheda tecnica di riferimento nr. 39, che recita “il giardinetto con vialetto centrale accoglie 4 palme e alcuni alberi d'ulivo e da frutto”. La dott. Lapi sottolinea la necessità di dare atto del depauperamento dei valori ivi descritti in seguito alla demolizione di villa Lippolis (giusta ordinanza del comune di Bari, nel 1980) e al furto di 4 palme e altri 46 elementi arborei (avvenuta nel 2005), e ricostruisce la vicenda come segue:

- A Settembre 2010 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia inviava alla Direzione Regionale richiesta di eliminazione vincoli e aggiornamento cartografia PUTT/P con riferimento all'ex Villa Lippolis sita in Bari al C.so A. De Gasperi 342/A, a fronte dell'istanza presentata dalla Sviluppo Immobiliare spa il 30/7/2010.
- Nella medesima nota la succitata Soprintendenza dichiarava di aver verificato, a seguito di sopralluogo, che “l'area di che trattasi non possiede, allo stato attuale, alcun requisito che giustifichi il mantenimento del vincolo imposto ai sensi della L. 1497/39 con D.M. 09/07/1990 poi rettificato con D.M. 03/01/1991”.
- In merito alla nota suindicata, la Direzione Regionale richiedeva alla Soprintendenza maggiori informazioni e chiarimenti in ordine alle ragioni poste alla base del parere emesso,



nonché rapporto dettagliato di tutti gli avvenimenti determinanti la demolizione della villa e del giardino.

- Contemporaneamente l'avv. Macchione difensore della società costruttrice, considerata la necessità di rettificare il vincolo, e vista l'urgenza, invitava la Direzione Regionale a comunicare l'avvenuto avvio del procedimento, il suo attuale stato nonché i tempi di legge previsti per la sua conclusione. In risposta alla nota dell'avv. Macchione la Direzione Regionale comunicava di non aver avviato alcun procedimento perché in attesa di conoscere le valutazioni della competente Soprintendenza.
- Nel mese di aprile la Soprintendenza emetteva il richiesto parere affermando che non vi erano sufficienti motivi per giustificare una revisione del vigente strumento di tutela tesa alla cancellazione, per l'area in oggetto, del provvedimento di vincolo in questione. Nel contempo veniva instaurato il giudizio davanti al Tar Puglia su ricorso della società costruttrice ed a seguito dell'udienza camerale il Presidente del TAR invitava le Amministrazioni a voler adottare con sollecitudine, un provvedimento espresso sulla richiesta di rimozione del vincolo.
- La Soprintendenza non aggiungeva nulla a quanto già precedentemente espresso nel proprio parere.
- La Direzione Regionale, in risposta a quanto espressamente richiesto dal Presidente del TAR Puglia per il tramite dell'Avvocatura, in riferimento al ricorso proposto dalla società costruttrice, ha espresso le proprie valutazioni e determinazioni in merito alla vicenda, provvedendo altresì a richiedere, per le vie brevi, al competente Ufficio Legislativo un parere in merito alla vicenda.
- Nel contempo la Direzione Regionale, rilevata l'assenza di codificazione di procedura amministrativa per la rimozione del vincolo, ha ritenuto di applicare, per analogia in negativo, la medesima procedura normativa prevista per l'adozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, convocando la competente Commissione Regionale per la rettifica del vincolo paesaggistico sull'immobile de quo.
- Il 25 maggio 2011 il TAR Puglia (sezione terza) con ordinanza 790/2011 Reg.Prov.Coll., ordinava alla Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia e agli organi ministeriali competenti di concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento per la rimozione del vincolo attivato su istanza della Sviluppo Immobiliare S.p.A. entro e non oltre il termine di 60 gg dalla comunicazione e/o notifica dell'ordinanza stessa. (entro cioè il 24 luglio). (allegato 5)

La dott. Lapi da inoltre atto che in data 20 giugno 2011 l'avvocato Giuseppe Macchione e l'ing. Onofrio Colasanto con nota indirizzata alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, propongono una soluzione giuridico amministrativa per la "rimozione/riduzione" del vincolo attraverso il modulo procedimentale della Conferenza di servizi e chiedono di essere convocati alla riunione della Commissione. Copia della nota viene depositata contestualmente agli atti della Commissione (allegato 6)

La commissione valuta l'opportunità di dare udizione alla società Sviluppo Immobiliare S.p.A, la quale si è presentata, nelle persone dell' avvocato Giuseppe Macchione e l'ing Onofrio Colasanto nella sede di svolgimento della seduta della commissione chiedendo di essere ascoltata e decide di dare udizione alla parte solo dopo una prima condivisione all'interno della commissione delle posizioni in merito all'iter procedurale da seguire e alla eventuale rimozione/rettifica del vincolo.



Vengono ammessi in audizione i rappresentanti della società Sviluppo Immobiliare S.p.A. L'avvocato Giuseppe Macchione pone il problema procedurale, riservandosi di obiettare sulla procedura scelta dalla dottoressa Lapi: convocazione della commissione Regionale.

L'ing. Colasanto, chiede di valutare la situazione ad oggi senza pregiudizi per quanto accaduto nel passato e sottolinea che l'unico intervento sul lotto posto in essere dalla attuale proprietà è stato il taglio dell'erba infestante, in data 18 giugno, intervento peraltro concordato con la Direzione Regionale.

La Società infine deposita una perizia del WWF a firma di Pasquale Salvemini, coordinatore regionale della vigilanza del WWF Puglia, contenente una descrizione del verde presente nel sito (allegato 6).

Per quanto concerne l'iter amministrativo da seguire, in assenza di codificazione di procedura amministrativa per la rimozione di vincolo ex artt. 137 e ss. del D.lgs 42/04, ed in mancanza di esempi analoghi di provvedimenti di rimozione adottati in passato, la commissione ritiene di applicare alla fattispecie in esame e, per analogia in negativo, la medesima procedura prevista per l'adozione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli artt. 137 - 141 del D.lgs 42/04.

La commissione all'unanimità, valutata l'ordinanza del TAR Puglia (sezione terza) n 790/2011 Reg.Prov.Coll., e la conseguente urgenza di emanare il richiesto provvedimento, propone, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla Società Sviluppo Immobiliare S.p.A, all'amministrazione procedente, Regione Puglia, di valutare l'opportunità di indire ai sensi dell'art. 14 della L.241/90, la conferenza di servizi anche al fine di concludere celermente il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 139 del Dlgs 42/04.

Per quanto concerne il merito del riesame, la dott. Lapi e l'arch. Buonomo presentano una proposta condivisa di rettifica del vincolo formulata allo scopo di salvaguardare i valori paesaggistici residui individuabili, sebbene molto esigui, senza comprimere ulteriormente i diritti e le aspettative dei proprietari.

Su richiesta del Prof. Volpe, la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici esplicita l'attuale consistenza della originaria recinzione, tuttora esistente, per il tratto lungo via De Gasperi, a meno dei due pilastri prospicienti il varco di ingresso.

Su richiesta dell'ing. Pace, l'arch. Curcuruto illustra la vicenda urbanistica del lotto e della previsione di viabilità di PRG, illustrando come i proprietari abbiano avuto un lungo contenzioso con il comune in merito alla previsione posta in essere dal PRG Quaroni del passaggio del cosiddetto "asse Est-Ovest" sul lotto stesso, ottenendo dal Consiglio di Stato l'annullamento puntuale delle previsioni viabilistiche del PRG Quaroni e il ripristino delle previsioni edificatorie del PRG precedente (piano Calsabini-Piacentini).

La commissione giudica la viabilità prevista dal PRG Quaroni incompatibile con i valori residui del vincolo, proposto nel 1988 anche al fine di ostacolare le previsioni urbanistiche dell'"~~asse Est-Ovest~~", che contrastava con i valori paesaggistici dell'area.

Dopo ampia discussione la commissione all'unanimità propone:

A) la *'rettifica'* del D.M. 09.07.1990 alla luce delle sopra-riferite demolizione dell'edificio (villa Lippolis) e sottrazione, per furto, di circa 50 alberi di varie essenze;

B) la *'vestizione'* del vincolo medesimo rettificato con le seguenti prescrizioni:

- 1) sia salvaguardata la fascia del lotto che si affaccia su corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del "giardinetto con vialetto centrale", in origine antistante la villa. Pertanto, le aree contigue al riferito 'vialetto' dovranno essere destinate ad accogliere essenze arboree autoctone utilizzando, ove lo si ritenga opportuno, anche parte degli alberi ancora presenti nel lotto, mediante la tecnica dell'espianto e reimpianto. Ciò al fine di ripristinare il primitivo rapporto che esisteva tra il verde del "giardinetto" anteriore (primariamente considerato nel decreto di vincolo) e la linea verde che ancor oggi caratterizza corso Alcide De Gasperi;
- 2) siano recuperati, ove possibile, tutti gli alberi ancora presenti nel lotto; nell'ambito del recupero, sono ammesse operazioni di espianto e reimpianto purché effettuate nel lotto medesimo.

Alla luce di quanto sopra, si propone la rettifica del D.M. 9 luglio 1990 come segue:

“ Il testo del decreto ministeriale 9 luglio 1990 inerente alla *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1990, alla pag. 37, seconda colonna, dal rigo 28 al rigo 33, dalle parole *“Villa Lippolis:[...]”* alle parole *“[...] ad essere tutelate.”* è così rettificato:


«Villa Lippolis: corso Alcide De Gasperi 342/A, Fg 59 - particelle 746, 745, 664, 968, 1193, 1194, 1195, 1196 (già particelle 200 e 116): L'area nel suo complesso, limitatamente alle essenze arboree di ulivo e da frutta ivi presenti, e, in particolare, alla fascia anteriore prospiciente corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale" escludendo l'area di pertinenza dell'edificio, così come rilevabile dalla documentazione catastale allegata alla presente (Allegato 8), presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate. Tale area, inoltre è regolata dalle seguenti prescrizioni: a) sia salvaguardata la fascia del lotto che si affaccia su corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale". Pertanto, le aree contigue al riferito 'vialetto' dovranno essere destinate ad accogliere essenze arboree autoctone utilizzando, ove lo si ritenga opportuno, anche parte degli alberi ancora presenti nel lotto, mediante la tecnica dell'espianto e reimpianto. Ciò al fine di ripristinare il primitivo rapporto che esisteva tra il verde del "giardinetto" anteriore (primariamente considerato nel decreto di vincolo) e la linea verde che ancor oggi caratterizza corso Alcide De Gasperi; b) siano recuperati, ove possibili, tutti gli alberi ancora presenti nel lotto; nell'ambito del recupero, sono ammesse operazioni di espianto e reimpianto purché effettuate nel lotto medesimo;».

La Commissione, vista l'urgenza posta in essere dall'ordinanza del TAR – Puglia succitata, decide di dare immediatamente seguito all'atto di iniziativa di cui sopra, invitando, pertanto, la Regione proponente a provvedere immediatamente all'attivazione del procedimento di cui all'art. 139 D.lgs. 42/04.

[Omissis]



ALL. 8



STRALCIO

CATASTALE

1 : 2.000



Allegato D
------------

## STRALCIO DEL II^ VERBALE DI SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2011

### COMMISSIONE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 137 DEL D.LGS. N. 42/2004 PER L'AMBITO TERRITORIALE DI BARI E FOGGIA

...[Omissis]...

#### **1. BARI – “riesame del vincolo paesaggistico istituito con DM del 09/07/1990 e s.m.” Immobile denominato “Villa Lippolis”, sito in corso Alcide De Gasperi 342/A (fg. 59 part.ile 200-116)**

Introduce l'argomento l'ing. Pace illustrando l'osservazione giunta il data 23-09-2011 (acquisita al protocollo regionale con nota prot. n.145-7745 del 30-09-2011) a firma dell'ing. Onofrio Colasanto (contenuto in stralcio nell'Allegato3) il quale chiede *l'aggiornamento e la sostituzione dell'Allegato n. 8 con l'elaborato grafico “Allegato n. 8 sostitutivo”, in quanto non in grado di assolvere alla funzione affidatagli dalla nuova formulazione vincolistica, cioè di esplicazione grafica finalizzata alla corretta individuazione delle aree residue da tutelare.*

In definitiva, nel catastale allegato alla DGR n. 1710 del 26 luglio 2011, in corrispondenza del margine nord est, è presente un'area sulla quale insiste un manufatto, corrispondente con la particella attualmente identificata dal catasto terreni con il numero 1196, che l'ing. Colasanto ritiene non appartenere all'area vincolata.

Il dott. De Siena precisa che nell'osservazione sulla sostituzione dell'All.8 si indica, come oggetto della rettifica, anche della lunghezza e larghezza del vialetto centrale.

L'arch. Lamacchia, ricordando che con DGR 1710 del 26-07-2011 (Allegato 4) è stato avviato il procedimento di rettifica delle prescrizioni del vincolo paesaggistico in questione<sup>1</sup>, ritiene di dover

---

<sup>1</sup> come da verbale della Commissione Regionale del 21 giugno 2011, con la DGR 1710/2011 si propone la seguente rettifica: "alla pag 37 seconda colonna, dal rigo 28 al rigo 33, dalle parole "Villa Lippolis:[...]" alle parole "[...] ad essere tutelate." è così rettificato: «Villa Lippolis: corso Alcide De Gasperi 342/A, fg. 59 - particelle 746, 745, 664, 968, 1193, 1194, 1195, 1196 (già

decidere e motivare se respingere o accogliere l'osservazione proposta ponendo la questione se, in caso di accoglimento, si debba procedere ad un riavvio del procedimento. A tal proposito, ricorda che il 25 maggio 2011 il TAR Puglia (sezione terza), con ordinanza 790/2011 Reg. Prov. Coll., ordinava alla Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia e agli organi ministeriali competenti di concludere, con provvedimento espresso e motivato, il procedimento per la rimozione del vincolo attivato su istanza della Sviluppo Immobiliare S.p.A. entro e non oltre il termine di 60 gg. dalla comunicazione e/o notifica dell'ordinanza stessa (entro il 24 luglio 2011).

L'arch. Curcuruto ritiene che la descrizione dei valori paesaggistici da tutelare, proposta nella precedente seduta della commissione ed oggetto dell'avvio del procedimento di rettifica, fossero relative alle essenze arboree di ulivo e da frutta presenti, ed in particolare, alla fascia anteriore prospiciente corso Alcide De Gasperi compresa la relativa recinzione (corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto Centrale) e non imponevano alcuna norma sul manufatto di cui alla particella 1196. Pertanto, come condiviso anche dal dott. De Siena, le prescrizioni del vincolo come rettificato, appaiono compatibili con eventuali interventi sul manufatto (demolizione, ristrutturazione, etc.), i quali, come ricordato dal Prof. Viti, potranno comunque essere realizzati a fronte del parere della competente Soprintendenza.

L'arch. Buonomo sottolinea come sia necessario salvaguardare l'integrità del lotto con le modifiche intervenute negli anni, e pertanto, non condivide la proposta dell'ing. Colasanto di rettifica del perimetro al fine di escludere la particella interessata dal manufatto.

Dall'analisi delle cartografie catastali di vincolo è emerso, inoltre, una discordanza a livello particellare tra le particelle indicate nel D.M. del 09/07/1990 (particelle 200 e 116) e rappresentate nell'allegato alla delibera di avvio del procedimento di rettifica (mappa contenuta come allegato 8 nella DGR 1710 del 26/07/2011) e l'attualizzazione delle particelle indicata nella DGR n. 1710 del 26 luglio 2011: «Villa Lippolis: corso Alcide De Gasperi 342/A, Fg. 59 - particelle 746, 745, 664, 968, 1193, 1194, 1195, 1196 (già particelle 200 e 116) e nell'allegato (sostitutivo di cui all'osservazione dell'ing. Colasanto).

Le particelle indicate nel D.M. del 09/07/1990 e rappresentate nell'allegato alla delibera di avvio del procedimento di rettifica (cd "allegato 8") sono la 200 e la 116. Dalle visure catastali (Allegato 5) e dallo stralcio del catasto di impianto (Allegato 6), risulta evidente che la 200 è passata al catasto urbano, la 116 è stata soppressa e ha generato la 881 e la 882. A loro volta, la 881 è stata soppressa e ha generato la 1195 e la 1196, la 882 è stata soppressa e ha generato la 1193 e la 1194. Di conseguenza, oggi le particelle interessate sono la 968, 1193, 1194, 1195 e 1196, mentre nella DGR n. 1710 del 26 luglio 2011 venivano indicate anche la 746, 745, e la 664 (quest'ultima forse ad indicare la 864).

---

*particelle 200 e 116): l'area nel suo complesso, limitatamente alle essenze arboree di ulivo e da frutta ivi presenti, e, in particolare, alla fascia anteriore prospiciente corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale" escludendo l'area di pertinenza dell'edificio, così come rilevabile dalla documentazione catastale allegata alla presente (All. 8), presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate. Tale area, inoltre è regolata dalle seguenti prescrizioni: a) sia salvaguardata la fascia del lotto che si affaccia su corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale".*






Fig. Sovrapposizione del catasto attuale sul cosiddetto Allegato 8.



Fig. Sovrapposizione del catasto attuale sul catastale di impianto.


L'intera commissione, all'unanimità, ritiene, dopo aver effettuato una verifica particellare, di non accogliere la richiesta di esclusione dal vincolo paesaggistico del manufatto insistente sulla particella, ad oggi identificata con n. 1196, per mantenere l'integrità dell'area assoggettata a vincolo, e ritiene di dover riavviare, con nuova DGR, il procedimento di rettifica del vincolo al fine di correggere l'indicazione delle attuali particelle ivi indicate e di escludere, dalla descrizione dei valori paesaggistici, esplicitamente gli ulteriori edifici esistenti all'interno dell'area vincolata.

Si decide di inserire come allegato, oltre alla mappa contenuta come allegato 8 nella DGR 1710 del 26/07/2011, un nuovo allegato grafico del perimetro di vincolo su stralcio catastale aggiornato.



Si propone, dunque, di rettificare alla pagina 37 *seconda colonna, dal rigo 28 al rigo 33, dalle parole "Villa Lippolis:[...]" alle parole "[...] ad essere tutelate."* con le seguenti parole: «*Villa Lippolis: corso Alcide De Gasperi 342/A, fg. 59 - particelle 968, 1193, 1194, 1195, 1196 (già particelle 200 e 116): l'area nel suo complesso, limitatamente alle essenze arboree di ulivo e da frutta ivi presenti, e, in particolare, alla fascia anteriore prospiciente corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale" escludendo l'area di pertinenza della villa e degli ulteriori edifici esistenti, così come rilevabile dalla documentazione catastale allegata alla presente allegata al verbale della Commissione Regionale di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 42/2004 per l'ambito territoriale di Bari e Foggia, all'interno dell'area vincolata, presenta caratteristiche ambientali idonee ad essere tutelate*". Tale area, inoltre, è regolata dalle seguenti prescrizioni: *a) sia salvaguardata la fascia del lotto che si affaccia su corso Alcide De Gasperi, ivi compresa la relativa recinzione, corrispondente al sedime del preesistente "giardinetto con vialetto centrale". Pertanto, le aree contigue al riferito 'vialetto' dovranno essere destinate ad accogliere essenze arboree autoctone utilizzando, ove lo si ritenga opportuno, anche parte degli alberi ancora presenti nel lotto, mediante la tecnica dell'espianto e reimpianto. Ciò al fine di ripristinare il primitivo rapporto che esisteva tra il verde del "giardinetto" anteriore (primariamente considerato nel decreto di vincolo) e la linea verde che ancor oggi caratterizza corso Alcide De Gasperi; b) siano recuperati, ove possibili, tutti gli alberi ancora presenti nel lotto; nell'ambito del recupero, sono ammesse operazioni di espianto e reimpianto purché effettuate nel lotto medesimo»*».

...[Omissis]...



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2943

**Comune di Melendugno (LE) - Piano Urbanistico Esecutivo Sub Comparto C1.7e. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: AREA CASA**

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE**

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

**CONSIDERATO CHE**

*(Iter procedurale)*

Dal Comune di MELENDUGNO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria

tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;



- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di **Melendugno** (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo al progetto per l'attuazione del sub-comparto C1.7e con destinazione "zona residenziale di espansione nei centri interni C1".

Con nota comunale protocollo n. 20749 del 30.11.2011, il Comune di **Melendugno** (LE), ha trasmesso la documentazione (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.G.C. n. 177 del 04.10.2011
- Tav. R1 Relazione tecnica
- Tav. R2 Schema di convenzione
- Tav. R3 Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. R4 Relazione di compatibilità paesaggistica con il PUTT/P
- Tav. R5 Stime opere di urbanizzazione
- Tav. R6 Relazione geologica e idrogeologica
- Tav. R7 Relazione di compatibilità sismica
- Tav. R8 Documentazione fotografica
- Tav. R9 Scheda urbanistica

- Tav. 1 Stralci
- Tav. 2 Rilievo planoaltimetrico
- Tav. 3 Studio urbanistico generale del comparto C1.7
- Tav. 4 Planovolumetrico
- Tav. 4a Individuazione dei lotti destinati ad edilizia economica e popolare
- Tav. 5 Lottizzazione su base catastale
- Tav. 6 Lotti e sagome di massimo ingombro
- Tav. 7 Distribuzione aree per standard urbanistici
- Tav. 8 Tipologie edilizie

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi previsti, ricadenti in un A.T.E. classificato "C", sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) sia riconfigurato l'impianto planimetrico del sub-comparto, mediante eventuale diversa collocazione dei volumi e dei tracciati viari, con l'obiettivo di conformarlo per quanto possibile ai segni comunque tuttora presenti nel territorio (muretti a secco, roccia affiorante) al fine di conservarne l'impianto;
- 2) garantire il mantenimento, recupero e la conservazione del trullo-pagghiara e il suo immediato intorno da considerarsi non inferiore a 20 m (il cui ingombro è rilevato nella Tavola n. 2 Rilievo planoaltimetrico) con conseguente stralcio e/o diversa collocazione delle tipologie edilizie interessate da tale preesistenza;
- 3) siano conservate le alberature ad alto fusto presenti nella particella n. 280 e individuate nella Tav. 2;
- 4) lungo la viabilità principale e nelle aree destinate a verde pubblico e/o pertinenziale, dovrà essere prevista la piantumazione di specie arboree autoctone reimpiantando i soggetti arborei (ulivi) eventualmente oggetto di espianto a causa della realizzazione degli interventi edilizi, al fine di costituire viali alberati di accesso al centro urbano dalla circonvallazione oltre che per creare ombreggiamento e migliorare il microclima locale;
- 5) le nuove recinzioni, non siano realizzate con strutture metalliche, ma siano costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche

tradizionali; qualora sia verificata la necessità di ricorrere a recinzioni metalliche, sulle stesse, si prevedano piantumazioni finalizzate a ridurre l'effetto barriera e contestualmente a integrare i complessi vegetazionali naturali presenti;

- 6) per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi, preferendo per le superfici verticali esterne degli edifici, delle recinzioni e dei manufatti edilizi in generale, l'uso del colore bianco;
- 7) le aree scoperte pertinenziali pavimentate, le aree di sosta, i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati con materiale drenante e permeabile (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
- 8) ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree;
- 9) nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di tipologie costruttive della tradizione storica locale prevedendo coperture piane e materiali lapidei locali;
- 10) l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 11) siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- 12) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Pur non essendo oggetto della presente istanza, si rappresenta, infine, l'opportunità di riconsiderare l'articolazione planovolumetrica dei sub-comparti b, c e d., non ancora approvati e/o realizzati, strettamente interconnessi con il sub-comparto di cui al

presente parere, con il medesimo obiettivo di renderli compatibili per quanto possibile ai segni comunque tuttora presenti nel territorio (muretti a secco, strade poderali, alberature, trulli-pagghiare, roccia affiorante) al fine di conservarne l'impianto;

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente agli interventi in oggetto ricadenti in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non è possibile procedere alla approvazione definitiva del progetto in oggetto ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e, pertanto, il Comune di **Melendugno** dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di **Melendugno** del parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.**

**Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..**

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

**DI RILASCIARE** al Comune di **Melendugno (LE)**, relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

**DI TRASMETTERE** al Comune di **Melendugno (LE)** copia autentica del presente provvedi-

mento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2944

**Comune di Alessano. Piano di Lottizzazione zona B1 in Montesardo. D.C.C. n. 7 del 0.01.2011. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P Ditta: Russo Antonio & C sas.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che: “i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.Lvo n. 490/1999 (n.d.r.: oggi parte III del D.Lvo n 42/12004), o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favore-



vole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.”

- L'art. 21. della Lr 56/80 prevede che: “Qualora gli immobili interessati dal Piano particolareggiato siano soggetti a tutela paesaggistica o vincolo storico-artistico oppure siano inclusi in parchi o riserve previsti da leggi o Piani regionali nonché in zone boscate, il P.P. viene inviato al Comitato urbanistico regionale”.
- Il Comune di Alessano è dotato di Programma di Fabbricazione vigente definitivamente approvato con D.C.C. n. 139 del 26.11.1976.
- Il Comune di Alessano non ha effettuato le perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P- Primi Adempimenti per l'attuazione del Piano, nonché a quelle dei “Territori Costruiti” di cui all'art 1.03 delle NTA del PUTT/P.

*(Documentazione agli atti)*

**Considerato che:**

- Con nota protocollo n. 176 del 24.11 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio n. 10060 del 30.11.2011, il CUR ha trasmesso il proprio parere di competenza n. 33/2011 espresso nella seduta del 27.10.2011 ai sensi dell'art. 21 della Lr 56/80, alla presente Delibera allegato, di cui costituisce parte integrante (Allegato 1) e al quale si rimanda per l'istruttoria di merito.
- Da attestazione di ufficio (giusta nota prot. n. 3017 del 31.03.2011) e dal suddetto parere del CUR si evince che il piano di lottizzazione di cui in oggetto ricade interamente all'interno dei cosiddetti “Territori Costruiti” aree all'interno delle quali ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, non trovano applicazione le norme di tutela contenute al Titolo II “Ambiti Territoriali Estesi” e al Titolo III “Ambiti Territoriali Distinti”.

**Rilevato che:**

- L'area d'intervento è interessata dalla presenza della “dichiarazione di notevole interesse pubblico” ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/12004 n.d.r), e più precisamente dalla presenza della:

- Dichiarazione di interesse pubblico art. 136 D.Lgs. n. 42/2004. Decreto del 25.09.1970, denominato “dichiarazione di notevole interesse pubblico Alessano - zone costiere e parte del territorio comunale”.

*Tutto ciò premesso:*

- Si ritiene sulla scorta dell'istruttoria e delle valutazioni di merito espresse ai fini paesaggistici dal CUR con parere n. 33/2011 di poter rilasciare il parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il progetto di cui trattasi, per le stesse motivazioni e con le stesse prescrizioni espresse dal CUR con parere n. 33/2011, alla presente Delibera allegato, di cui costituisce parte integrante (Allegato 1).

*(Adempimenti finali)*

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale ivi compresa la procedura VAS di cui D. Lgs n° 152 del 2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.E.I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

**DI RILASCIARE** all'Amministrazione Comunale di **Alessano** relativamente al Piano di Lottizzazione zona B1 in Montesardo, il parere paesaggi-

stico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nei termini e con le prescrizioni riportate nel parere n. 33/2011 espresso dal CUR nell'adunanza del 27.10.2011 alla presente Delibera allegato quale parte integrante (Allegato I). Resta fermo per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del Dlgs 42/2004 e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione.

**DI TRASMETTERE** a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento

- al Sig. Sindaco del Comune di Alessano
- al Servizio Urbanistica

**DI TRASMETTERE** a cura del Servizio Urbanistica al Sig. Sindaco del Comune di Alessano copia degli elaborati grafici qualora non già trasmessi unitamente al parere del CUR.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO**  
 Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana  
**Comitato Urbanistico Regionale**

*SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretta@regione.puglia.it*

**ADUNANZA DEL 27/10/2011**

**COMPONENTI N.21**

**PRESENTI N.15**

**PARERE N.33/2011**

**oggetto:** ALESSANO (LE) -PL zona B1 in loc. Montesardo, ditta Russo Antonio (rielaborazione). DCC n.7/2011.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi del Piano in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.21 della LR 31/05/80 n.56;

**UDITO** il relatore Arch. Pasquale Casieri, giusta propria relazione di seguito riportata;

**Documentazione trasmessa:**

n. d'ord.	Atti tecnici: progetto costituito da n.12 elaborati:
TAV. 1	Estratti catastali – Programma di Fabbricazione – Aerofotogrammetrico - Inquadramento
TAV. 2	Inquadramento del comparto su catastale
TAV. 3	Inquadramento del comparto su Pdf
TAV. 4	Inquadramento del comparto su aerofotogrammetria
TAV. 5	Stato di fatto
TAV. 6	Lottizzazione – Ripartizione delle superfici catastali
TAV. 7	Tipologie edilizie – Piante, Prospetti, Sezioni – Calcolo superfici e volumi
TAV. 8	Sistemazione a verde attrezzato – Impianti di illuminazione - Impianto idrico
TAV. 9	Relazione tecnica
TAV. 10	Schema di convenzione
TAV. 11	Documentazione fotografica
TAV. 12	Stato di fatto con altezza degli edifici circostanti

**Atti amministrativi:**

Fascicolo atti amministrativi di cui ai precedenti pareri CUR n.19/2004, n.25/2006 e n.01/2010
Nota comunale di trasmissione degli atti del 21.03.2011
Istanza dei proponenti
Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione n.7 del 20.01.2011
Scheda di controllo urbanistico
Parere UTC
Parere Commissione Paesaggistica
Atti di pubblicazione senza osservazioni
Nota Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica prot.3017 del 31.03.2011
Nota SUR prot.4698 del 14.04.2011
Nota comunale prot.6038 del 29.07.2011 con allegati "Studio preliminare ambientale" e nota comunale indirizzata all'Ufficio sismico regionale



**Esame del progetto:**

Dagli atti amministrativi e dagli elaborati di progetto si evince quanto segue:

- L'area in esame è situata nel comune di Alessano a sud-est della località Montesardo sulla S.S. 275. Riguarda una maglia edificabile regolare per una superficie complessiva pari a mq. 2.795, interessata da tre strade (Via Monastero-Via Manin-Via Nazionale), ricadente in *zona tipizzata "B1" (edilizia di completamento a carattere intensivo)* attuabile attraverso piano esecutivo con reperimento degli standard dal D.M. n.1444/68, così disciplinato dal vigente Programma di Fabbricazione (approvato con Delibera di G.R. n.277/78).
- La stessa area, oggetto di intervento, è posta in un contesto territoriale sottoposto a vincolo di tutela paesaggistica ex D.L.vo n.42/2004 e ricade nei cosiddetti "territori costruiti" ai sensi del PUTT/P; pertanto, il PdL necessita di parere del CUR ai sensi dell'art.21 della L.R. 56/80, ma non di parere paesaggistico della Giunta Regionale ai sensi dell'art.5.03 delle NTA del PUTT/P (come da attestazione dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con nota del 31.3.2011).
- In particolare l'area, sotto l'aspetto paesaggistico, secondo la cartografia PUTT/P, risulterebbe interessata dal vincolo A.T.E. classificato "C" valore distinguibile, mentre per quanto riguarda gli A.T.D., l'area non risulta interessata.
- Con riferimento alla cartografia allegata al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), non si rileva alcuna classificazione di pericolosità idraulica e/o riveniente da frane ovvero l'area interessata dall'intervento non è classificata "a rischio" dal citato Piano Stralcio.
- Il PdL non risulta ad oggi dotato del parere dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art.89 del DPR 380/01, ancorchè richiesto (risulta allegata nota di trasmissione del 7.6.2011 per la sua acquisizione).
- Tra gli atti rimessi al CUR, vi è inoltre lo studio preliminare ambientale, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 152/06.
- Il PdL prevede la realizzazione di un complesso edilizio costituito da complessivi n.2 lotti (A-B) con tipologia a palazzine plurifamiliari; il lotto A risulta costituito da piano seminterrato, rialzato e primo, mentre il lotto B costituito da piano interrato, terra e primo.
- Dalla verifica degli indici del PdL si rilevano alcuni scostamenti rispetto alla precedente soluzione, di seguito evidenziati:
  - o Superficie comparto di progetto: mq. 2.795,00
  - o Iff: 5,00 mc/mq
  - o Ift: 2,76 mc/mq (in luogo del precedente indice 2,50), per cui la Volumetria totale è aumentata a mc.7735,91 (anzichè mc.6.987,50)
  - o Abitanti insediabili: nr. 78 (anziché 70)
  - o H max: ml.8,55
  - o La superficie a standard è stata determinata pari a 9 mq/ab (anziché 18 mq/ab), per una superficie di mq. 705 (in diminuzione rispetto ai precedenti mq.1.285), invocando il riferimento sia alla popolazione complessiva del Comune di Alessano, inferiore a 10.000 abitanti, sia alla tipizzazione come Zona B dell'area d'intervento (il tutto in riferimento alle disposizioni dell'art.4 del DM 1444/1968)
  - o Distacco minimo tra fabbricati: mt. 10.

**Considerazioni finali**

Trattasi di un nuovo Piano di Lottizzazione con impianto planovolumetrico rielaborato e riadattato a seguito del parere favorevole condizionato n.01/2010, rilasciato da questo Comitato su precedente PdL.

Occorre riferire che il Comitato, con pareri n. 19/2004 del 09.12.2004 e n. 25/2006 del 12.10.2006, si era già espresso sotto l'aspetto paesaggistico su precedenti piani di lottizzazione sulla stessa area di intervento, con parere rispettivamente negativo e favorevole con prescrizioni.

Inoltre, va detto che tra il precedente parere favorevole condizionato n.01/2010 e la nuova proposta progettuale oggi in esame, è pervenuta al SUR, in data 21.05.2010, richiesta di riesame, da parte dei proprietari dell'area, del parere n.01/2010, per il tramite del Comune di Alessano (che la condivideva nei contenuti).

Il SUR, ribadendo e confermando i contenuti e le motivazioni del parere n.01/2010, con nota del 03.06.2010 ha rigettato l'istanza innanzi citata, in quanto carente di nuove elaborazioni progettuali adeguate ai rilievi del CUR e/o di nuovi elementi di giudizio e/o di nuove determinazioni del competente Consiglio Comunale, ritenendo pertanto di non potere sottoporre la stessa a nuovo esame del Comitato.

Nel merito, il precedente parere CUR n. 01/2010 riportava:

1. Sotto il profilo paesaggistico, riteneva di confermare i contenuti, le motivazioni e le limitazioni già formulate con il precedente parere favorevole condizionato n. 25/2006 del 12.10.2006 (eliminazione del piano secondo o terzo livello fuori terra), con riferimento specifico al corpo "B", dove l'altezza proposta non risultava compatibile con il tessuto edilizio preesistente e circostante ed interferiva negativamente con il vincolo di tutela interessante l'area d'intervento.
2. Rilevava inoltre la non comprensione, dagli elaborati progettuali allegati, della soluzione del salto di quota tra Via Nazionale e Via Monastero; "sulle planimetrie dello stato dei luoghi e di progetto, infatti, non sono riportate le quote altimetriche e quindi servirebbero dei profili e sezioni trasversalmente l'area di intervento".
3. Ulteriori rilievi attenevano alla non completa ed effettiva fruizione pubblica degli standard, in quanto le aree destinate, poste marginalmente, si connotavano più propriamente come aree private a carattere condominiale.

Fatta questa premessa, dall'esame della nuova proposta di pianificazione si rileva, sotto il profilo paesaggistico, l'adeguamento alla prescrizione, di cui sopra, riguardante il primo punto; infatti risultando il lotto A costituito da piano seminterrato, rialzato e primo, ed il lotto B da piano interrato, terra e primo, la nuova soluzione planovolumetrica risulta adesso compatibile al tessuto edilizio preesistente e circostante l'area d'intervento, caratterizzato da uno o massimo due piani fuori terra, e non interferisce con il vincolo di tutela paesaggistica.

Superata questa criticità, si propone parere favorevole all'argomento, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.56/1980, con le seguenti prescrizioni:

- 1) le aree destinate a standard, frontistanti Via Nazionale e Via Manin, siano sistemate tutte a parcheggio pubblico;
- 2) vengano acquisiti i profili e sezioni, in scala 1:200, trasversalmente l'area di intervento tra Via Nazionale e Via Monastero;
- 3) considerate le caratteristiche paesaggistiche dell'area, le recinzioni siano realizzate con muratura a secco con adiacenti siepi come misura di mitigazione degli impatti;
- 4) la sistemazione delle aree esterne ai corpi di fabbrica (parcheggi, piazzali) sia realizzata utilizzando materiali drenanti o semimpermeabili, da posare a secco senza impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti. ""

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

sotto l'aspetto paesaggistico, ai sensi dell'art.21 della LR n.56/1980, nei termini e con le puntualizzazioni e prescrizioni innanzi riportate.


Sono fatti salvi i pareri e le prescrizioni complessivamente espresse, o ancora eventualmente da acquisire, in ordine ai vincoli presenti sul territorio in questione (ancorchè non evidenziati in

atti), ferma restando la competenza e responsabilità dell'Ufficio Tecnico Comunale, in ordine all'accertamento del puntuale rispetto delle norme, indici e parametri della strumentazione urbanistica generale vigente per la zona in questione e della disciplina di legge e di regolamento vigenti in materia, nonché del recepimento negli atti e della pratica applicazione in sede esecutiva delle prescrizioni in precedenza richiamate.


**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)



**IL RELATORE**  
(Arch. Pasquale CASIERI)



**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
(Prof. Angela BARBANENTE)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2945

**Comune di Presicce. Piano di Lottizzazione zona C4, comparto 11 in località Madonna Addolorata. Delibera di C.C. n. 34 del 28.11.2008. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Comune di Presicce.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che: *“i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.Lvo n. 490/1999 (n.d.r.: oggi parte III del D.Lvo n 42/12004), o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se sfavorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.”*
- L'art. 21 della Lr 56/80 prevede che: *“Qualora gli immobili interessati dal Piano particolareggiato siano soggetti a tutela paesaggistica o vincolo storico-artistico oppure siano inclusi in parchi o riserve previsti da leggi o Piani regionali nonché in zone boscate, il P.P. viene inviato al Comitato urbanistico regionale”.*

- Il Comune di Presicce è dotato di Piano Regolatore Generale vigente definitivamente approvato con Delibera di G.R. n. 847 del 10.03.1997.
- Con nota dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio n. 833 del 14.05.08, comunica al Comune di Presicce la non attestazione di coerenza delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P- Primi Adempimenti per l'attuazione del Piano, nonché dei “Territori Costruiti” di cui all'art 1.03 delle NTA del PUTT/P, così come adottati dal Comune di Presicce con Delibera di C.C. n. 49 del 28/11/2007.

*(Documentazione agli atti)*

**Considerato che:**

- Con nota protocollo n. 70 del 04.05.2009 acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica con n. 4848 del 07.04.2009 il CUR ha trasmesso il proprio parere di competenza n. 14/2009 espresso nell'adunanza del 16.04.2009 ai sensi dell'art. 21 della Lr 56/80, alla presente Delibera allegato, di cui costituisce parte integrante (Allegato 1) e al quale si rimanda per l'istruttoria di merito.
- Da accertamenti di ufficio e dal suddetto parere del CUR si evince che il piano di lottizzazione di cui in oggetto ricade interamente all'interno dei cosiddetti “Territori Costruiti” aree all'interno delle quali ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, non trovano applicazione le norme di tutela contenute al Titolo II “Ambiti Territoriali Estesi” e al Titolo III “Ambiti Territoriali Distinti”. Infatti esso, giusta documentazione in atti, riguarda la lottizzazione adottata con delibera C.C. n. 224 del 20.12.1982, regolarmente presentato alla data del 06.06.1990 (art. 1.03, punto 5.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

**Rilevato che:**

- L'area d'intervento è interessata dalla presenza della “dichiarazione di notevole interesse pubblico” ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/12004 n.d.r.), e più precisamente dalla presenza della:
  - Dichiarazione di interesse pubblico art. 136 D.Lgs. n. 42/2004. Decreto del 13.05.1970, denominato “dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Presicce”.

*Tutto ciò premesso:*

- Si ritiene sulla scorta dell'istruttoria e delle valutazioni di merito espresse ai fini paesaggistici dal CUR con parere n. 14/2009 di poter rilasciare il parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il progetto di cui trattasi, per le stesse motivazioni e con le stesse prescrizioni espresse dal CUR con parere n. 14/2009, alla presente Delibera allegato, di cui costituisce parte integrante (Allegato 1).

*(Adempimenti finali)*

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale ivi compresa la procedura VAS di cui D. Lgs n° 152 del 2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

**DI RILASCIARE** all'Amministrazione Comunale di **Presicce** relativamente al Piano di Lottizzazione zona C4, comparto 11 in località Madonna Addolorata, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nei termini e con le prescrizioni riportate nel parere n. 14/2009 espresso dal CUR nell'adunanza del 16.04.2009 alla presente Delibera allegato quale parte integrante (Allegato I). Resta fermo per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione.

**DI TRASMETTERE** a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento

- al Sig. Sindaco del Comune di Presicce
- al Servizio Urbanistica

**DI TRASMETTERE** a cura del Servizio Urbanistica al Sig. Sindaco del Comune di Presicce copia degli elaborati grafici qualora non già trasmessi unitamente al parere del CUR.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**REGIONE PUGLIA**  
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO  
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana  
*Comitato Urbanistico Regionale*

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 16/04/2009**

**COMPONENTI N.20**

**PRESENTI N.13**

**PARERE N.14/2009**

oggetto: **PRESICCE (LE)** – Piano di lottizzazione zona C4, comparto 11 in loc. Madonna Addolorata. Delibera di C.C. n.34 del 28/11/08.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi del Piano in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.21 della L.r. 31/05/80 n.56;

**UDITO** il relatore, Ing. Giuseppe Di Gironimo, giusta propria relazione di seguito riportata:

“ Il comune di Presicce, dotato di P.R.G. approvato in via definitiva con delibera della G.R. n.847 del 10.03.97, con atto del C.C. n.34 del 28.11.08, ha riadottato (a seguito di adeguamento a precedenti prescrizioni dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce) il P. di L. della zona di espansione C4 comparto n.11 in località Madonna Addolorata, redatto dall'Arch. Salvatore Lia, costituito dai seguenti elaborati:

1. n.7 allegati comprendenti: relazione tecnica, relazione finanziaria, schema di convenzione, tabelle di ripartizione utili ed oneri, documentazione fotografica, relazione di compatibilità paesaggistica, tavole del PUTT/P;
2. n.14 tavole grafiche rappresentanti la lottizzazione.

Il progetto in questione ha riportato:

- il parere favorevole, con prescrizioni, in data 12/06/2000 del tecnico convenzionato comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art.21 della legge regionale n.56/80;
- il nulla-osta -con condizioni- prot.5389 del 25.09.08 da parte dell'Assessorato Regionale - Settore Foreste, in quanto zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n.3267, trasmesso al Comune con nota prot.2929/2008 in data 17.10.08;
- il parere favorevole da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, espresso con nota prot.11153 del 14.06.04, riconfermato con nota prot.245 del 10.11.08.

Dalla documentazione prodotta risulta che il piano di lottizzazione è stato pubblicato, senza opposizioni/osservazioni (giusta certificazione a timbro apposta sul "rende noto").



Gli atti tecnico- amministrativi di cui innanzi, comprensivi di scheda di controllo urbanistico, sono stati trasmessi con nota comunale prot.628 del 20.01.09.

Nel merito dei contenuti propriamente tecnico-urbanistici del piano proposto si rappresenta quanto segue.

Il P. di L. riguarda due aree separate dalla strada provinciale Presicce - Lido Marini, di estensione complessiva di mq.61.599 ed ubicate a sud-ovest dell'abitato;

La predetta superficie territoriale, pari a mq.61.599, è stata ottenuta stralciando le aree interessate da edificazione di fabbricati oggetto di concessioni edilizie in sanatoria.

Come riportato nella Relazione Tecnica del P. di L., nel vigente P.R.G. l'area è classificata e disciplinata come segue:

Comparto n.11 - Z.T.O. C4 a destinazione residenziale, con i seguenti indici e parametri

I.F.T.	= 0,40 mc/mq.	
I.F.F.	= 0,50 mc/mq.	
H max degli edifici	= 5,00 mt.	
R.C.	= max 0,10 mq/mq.	
Numero di piani	= 1	
Accessori	= 0,15 mc/mc.	
Distanza tra edifici	= 12,00 mt.	
Distanza dai confini	= 6,00 mt.	
Lotto minimo	= 2.000 mt.	
Standard urbanistici		
- Area per l'istruzione		= 0,022 mq/mq.
- Attrezzature Comuni		= 0,010 mq/mq.
- Spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport		= 0,045 mq/mq.
- Parcheggi pubblici		= 0,013 mq/mq.

A fronte delle predette previsioni di P.R.G., il P. di L. proposto prevede una superficie fondiaria di mq.48.012 ed un volume edificabile di mc.24.006 (inferiore al volume ammissibile, pari a mc.24.460), ed una superficie per standard di mq.5852 (superiore a quella prescritta, pari a mq. 5.544); il P.di L. prevede inoltre, in aggiunta, mq.2.000 provenienti dalla superficie di un lotto (Lc) di proprietà comunale, per il quale è stata prevista la destinazione ad attrezzature pubbliche.

La viabilità è costituita da tre assi di larghezza 10 mt. a fondo cieco, che dipartendosi dall'attuale strada comunale "Tremendi", rettificata ed allargata, e dalle strada provinciale Presicce - Lido Marini, servono i lotti edificabili.

Sono stati previsti n.20 lotti destinati all'edificazione di case ad un solo piano del tipo unifamiliare o bifamiliare.

In ordine all'esame degli aspetti espressamente ambientali e paesaggistici del P. di L. proposto si rileva quanto segue:

L'area è sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ex lege n.1497/39 (oggi D.L.gs n.42 del 22.01.04), in relazione al quale è stato acquisito il preventivo parere da parte della

Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio, ed a vincolo di tutela idrogeologica, per il quale è stato acquisito il nulla-osta del competente Settore Foreste regionale, come precedentemente puntualizzato.

L'area oggetto della lottizzazione si presenta pianeggiante, incolta nella gran parte e priva di colture di pregio, tranne una zona a destra della strada per Lido Marini, ove sono coltivati degli ulivi, con una vecchia costruzione in stato di abbandono contornata da alberi di alto fusto.

Per quanto riguarda il rapporto dell'area oggetto di lottizzazione con il PUTT/P, dalla documentazione inviata dal Comune di Presicce la stessa area risulta essere inserita nei "territori costruiti" e pertanto non sottoposta alle norme del PUTT/P medesimo.

In ogni caso, gli elaborati del P. di L. comprendono una relazione di compatibilità paesaggistica, che verifica la compatibilità delle trasformazioni proposte rispetto alle norme del PUTT/P, nei termini di seguito riportati.

L'area ricade nell'ambito territoriale di valore distinguibile " C", e pertanto qualsiasi intervento deve perseguire obiettivi di salvaguardia del territorio e di valorizzazione paesaggistico- ambientale.

In particolare, nell'ambito "C" sono consentite trasformazioni dell'assetto esistente purchè compatibili con la qualificazione paesaggistica.

Dall'esame del P. di L. e della relazione di compatibilità ambientale si è riscontrato che per quanto riguarda:

- il rispetto del sistema "geologico, geomorfologico ed idrogeologico", l'intervento proposto prevede la realizzazione di case ad un solo piano, ubicate nella zona pianeggiante, con sbancamenti limitatissimi, ed a distanza di circa 50 mt. dal ciglio di scarpata che coincide con i tornanti della provinciale per Lido Marini;
- il rispetto del sistema " botanico- vegetazionale e colturale", l'intervento si sviluppa su un'area priva di boschi, macchie e colture significative, ad eccezione di una area ridotta ove vi è la presenza di piante di alto fusto che il P. di L. salvaguarda attraverso una normativa specifica riservata al lotto n.14.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, fatte salve le responsabilità dell'U.T.C. in ordine alla puntuale congruenza degli indici, dei rapporti, dei parametri del P. di L. alla strumentazione urbanistica vigente, si propone parere favorevole sotto l'aspetto paesaggistico. ""

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**  
**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

sotto l'aspetto paesaggistico, ai sensi dell'art.21/co.5° della L.r. n.56/1980, nei termini di cui alla relazione innanzi riportata.

Sono fatti salvi i pareri e le prescrizioni complessivamente espresse, o ancora eventualmente da

acquisire, in ordine ai vincoli presenti sul territorio in questione (ancorchè non evidenziati in atti), ferma restando la competenza e responsabilità dell'Ufficio Tecnico Comunale, in ordine all'accertamento del puntuale rispetto delle norme, indici e parametri della strumentazione urbanistica generale vigente per la zona in questione e della disciplina di legge e di regolamento vigenti in materia, nonchè del recepimento negli atti e della pratica applicazione in sede esecutiva delle prescrizioni in precedenza complessivamente richiamate.

**IL SEGRETARIO**

(Geom. Emanuele MORETTI)



**IL RELATORE**

(Ing. Giuseppe DI GIRONIMO)



**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**

(Prof. Angela BARBANENTE)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2946

**Decreto Legislativo 22/1/2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Ricostruzione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio(XXVI)**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

Con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, preven-

dendo, tra l'altro che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009.

Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti “il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni”;
- a norma dell'art. 7, comma 4, invece, “i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;
- infine, a norma dell'art. 7, comma 5: “ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico- edilizia; Con la deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

#### PREMESSO CHE:

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2961 del 28 12 2010, in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli Enti Locali, la Regione ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a partire dal 1 gennaio 2011 dagli enti delegati, prevista dal comma 7 dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT, debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative alle autorizzazioni (accessibile sia dal sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - sezione DRAG/Pianificazione paesaggistica, che all'indirizzo [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) - sezione Procedimenti Amministrativi).

#### CONSIDERATO CHE

Con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è stata attribuita a i Comuni dell'Elenco A, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Con DGR 2766 del 14/12/2010 è stata attribuita, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, a far data dal 1 gennaio 2011, alla Provincia di Foggia, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di Foggia che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art.7 della Lr 20/2009.

#### ELENCO A: comuni dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009 delegati con precedente delibera

##### Comuni delegati della Provincia di Bari

Comune	Provvedimento di delega
Alberobello	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Altamura	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Bari	DGR n. 649 del 09 03 2010
Binetto	DGR n. 242 del 22 02 2011
Bitonto	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Cassano Murge	DGR 2193 del 04 10 2011
Castellana Grotte	DGR n. 2754 del 14 12 2010
Conversano	DGR n. 2229 del 19 10 2010
Corato	DGR n. 2754 del 14 12 2010
Gioia del Colle	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Gravina in Puglia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Grumo Appula	DGR n. 242 del 22 02 2011
Locorotondo	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Molfetta	DGR n. 327 del 10 02 2010
Monopoli	DGR n. 327 del 10 02 2010
Noci	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Noicattaro	DGR n. 1868 del 06 08 2010
Polignano a Mare	DGR n. 327 del 10 02 2010
Putignano	DGR n. 1801 del 30 07 2010

Ruvo di Puglia	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Terlizzi	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Sannicandro di Bari	DGR n. 242 del 22 02 2011
Santeramo in Colle	DGR 2193 del 04 10 2011
Toritto	DGR n. 242 del 22 02 2011

#### **Comuni delegati della Provincia di Brindisi**

<b>Comune</b>	<b>Provvedimento di delega</b>
Brindisi	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Carovigno	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Ceglie Messapica	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Cisternino	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Fasano	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Francavilla Fontana	DGR n. 2229 del 19 10 2010
Mesagne	DGR n. 242 del 22 02 2011
Ostuni	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Oria	DGR n. 2351 del 27-10-2011.
San Michele Salentino	DGR n. 178 del 10 02 2011
San Vito dei Normanni	DGR n. 1868 del 06 08 2010
Torchiarolo	DGR n. 178 del 10 02 2011
Villa Castelli	DGR n. 1866 del 06 09 2011

#### **Comuni delegati della Provincia BAT**

<b>Comune</b>	<b>Provvedimento di delega</b>
Andria	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Barletta	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Bisceglie	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Canosa di Puglia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Trani	DGR n. 1207 del 25 05 2010

#### **Comuni delegati della Provincia di Foggia**

<b>Comune</b>	<b>Provvedimento di delega</b>
Alberona	DGR 2193 del 04 10 2011
Apricena	DGR n. 841 del 23 03 2010
Biccari	DGR 2193 del 04 10 2011
Cagnano Varano	DGR n. 178 del 10 02 2011
Carpino	DGR n. 178 del 10 02 2011
Castelluccio dei Sauri	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Castelluccio	
Valmaggioro	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Celle di San Vito	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Cerignola	DGR n. 649 del 09 03 2010
Faeto	DGR 2193 del 04 10 2011

Ischitella	DGR n. 178 del 10 02 2011
Isole Tremiti	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Lesina	DGR n. 841 del 23 03 2010
Manfredonia	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Mattinata	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Monte Sant'Angelo	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Peschici	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Poggio Imperiale	DGR n. 841 del 23 03 2010
Rodi Garganico	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Roseto Valfortore	DGR 2193 del 04 10 2011
San Giovanni Rotondo	DGR n. 327 del 10 02 2010
San Nicandro Garganico	DGR n. 1152 del 11 05 2010
San Severo	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Troia	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Vico del Gargano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Vieste	DGR n. 1642 del 12 07 2010

#### **Comuni delegati della Provincia di Taranto**

<b>Comune</b>	<b>Provvedimento di delega</b>
Avetrana	DGR n. 841 del 23 03 2010
Castellaneta	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Crispiano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Ginosa	DGR n. 327 del 10 02 2010
Laterza	DGR n. 649 del 09 03 2010
Leporano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Lizzano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Maruggio	DGR n. 841 del 23 03 2010
Massafra	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Manduria	DGR n. 4102 del 10 03 2011
Mottola	DGR n. 242 del 22 02 2011
Palagianò	DGR n. 178 del 10 02 2011
Palagianello	DGR n. 178 del 10 02 2011
Pulsano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Sava	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Statte	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Taranto	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Torricella	DGR n. 841 del 23 03 2010

#### **Comuni delegati della Provincia di Lecce**

<b>Comune</b>	<b>Provvedimento di attribuzione della delega</b>
Acquarica del Capo	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Alessano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Alezio	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Alliste	DGR n. 1207 del 25 05 2010



Andrano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Arnesano	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Bagnolo del Salento	DGR n. 841 del 23 03 2010
Botrugno	DGR n. 649 del 09 03 2010
Calimera	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Campi Salentina	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Cannole	DGR n. 841 del 23 03 2010
Carmiano	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Carpignano Salentino	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Castrignano dei Greci	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Castrignano del Capo	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Castro	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Collepasso	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Copertino	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Corigliano d'Otranto	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Corsano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Cursi	DGR n. 841 del 23 03 2010
Cutrofiano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Diso	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Gagliano del Capo	DGR n. 841 del 23 03 2010
Galatone	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Gallipoli	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Giuggianello	DGR n. 649 del 09 03 2010
Giurdignano	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Guagnano	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Lecce	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Leverano	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Maglie	DGR n. 841 del 23 03 2010
Martano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Martignano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Matino	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Melendugno	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Melissano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Melpignano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Miggiano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Minervino di Lecce	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Montesano Salentino	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Morciano di Leuca	DGR n. 841 del 23 03 2010
Muro Leccese	DGR 2193 del 04 10 2011
Nardò	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Nociglia	DGR n. 649 del 09 03 2010
Novoli	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Ortelle	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Otranto	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Palmariggi	DGR n. 841 del 23 03 2010
Patù	DGR n. 841 del 23 03 2010
Porto Cesareo	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Presicce	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Racale	DGR n. 1207 del 25 05 2010

Ruffano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Salve	DGR n. 841 del 23 03 2010
San Cassiano	DGR n. 649 del 09 03 2010
Sanarica	DGR n. 649 del 09 03 2010
Sannicola	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Santa Cesarea Terme	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Soletto	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Specchia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Spongano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Squinzano	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Sternatia	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Supersano	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Surano	DGR n. 649 del 09 03 2010
Surbo	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Taurisano	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Taviano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Tiggiano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Trepuzzi	DGR n. 1609 del 12-07-2011
Tricase	DGR n. 649 del 09 03 2010
Tuglie	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Ugento	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Uggiano la Chiesa	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Veglie	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Vernole	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Zollino	DGR n. 2588 del 30 11 2010

#### **PREMESSO CHE:**

ad oggi, sulla scorta della documentazione in atti trasmessa in relazione a quanto previsto nella deliberazione G.R. n. 2273/2009, il Comune di Orsara di Puglia (FG) ha comunicato di essersi associato alla Commissione locale per il paesaggio dei comuni di Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle San Vito (già delegati con DGR 28 dicembre 2010, n. 2960) e di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, in tal modo rispondendo ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

In merito si è favorevolmente espressa la Cabina di regia di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 20/2009, nella seduta del 20 12 2011

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

si propone alla Giunta di attribuire al comune di **Orsara di Puglia (FG)**, la delega di cui all'art. 7

della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, riservandosi la stessa Giunta di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Nello stesso tempo, per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni di sub-delega di cui innanzi, si precisa che per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal PUTT/P valgono le disposizioni previste dalle NTA del PUTT/P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

**“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

**DI ATTRIBUIRE** in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, al comune di **Orsara di Puglia (FG)**, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

**DI STABILIRE** che per quanto attiene le modalità di esercizio della delega ex art. 7 della L.r. 20/2009 per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ex art. 142 o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal PUTT/P valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso PUTT/P;

**DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO** di comunicare il presente provvedimento ai Comuni e alle province interessate nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2948

**Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia per attività di assistenza tecnica e divulgazione agricola (ll.rr. 8/1994 e 16/2000)**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Provinciale Agricoltura (UPA) di Foggia, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente *ad interim* del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue.

- L' art. 4, comma 1, della L. R. n. 8/1994 recante "*Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione*") dispone, tra l'altro, che le connesse finalità "*si conseguono attraverso programmi pluriennali, nei quali sono definiti gli obiettivi da conseguire, i tempi e le modalità di attuazione, gli Enti, Organismi, Organizzazioni professionali agricole, cooperative ed Istituti interessati e l'onere finanziario che la Regione dovrà sostenere*".
- Il successivo art. 8 della medesima L.R. 8/94 prevede la possibilità, da parte della Giunta regionale, di stipulare convenzioni anche con Enti e Organismi agricoli per lo svolgimento di attività di Assistenza Tecnica e Divulgazione agricola ritenute di interesse per l'agricoltura pugliese.
- L'art. 4, lett. n) della L. R. n. 16/2000 recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura*" prevede, tra le funzioni specificatamente riservate alla competenza regionale, anche quelle concernenti le attività sperimentali e dimostrative e per il supporto regionale all'assistenza tecnica in agricoltura.
- La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 584/2003 (in BURP n. 59 del 6-6-2003) ha approvato, tra gli altri, il Programma regionale "*Ricerca e sperimentazione, trasferimento e programmi a forte contenuto innovativo*", prevedendo interventi nel settore agricolo, con le azioni da svolgere, i criteri, le modalità e le procedure di attuazione, in ottemperanza anche a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 241/90.
- Il Dirigente del Servizio Agricoltura, con Determinazione n. 364 del 20-04-2011, nell'ambito della suddetta programmazione regionale, per le motivazioni in essa contenute, ha impegnato la somma complessiva di euro 210.000,00, ritenendo ammissibili a finanziamento, ad avvenuta esecuzione dei servizi e su presentazione di regolare documentazione giustificativa, le spese di seguito integralmente riportate anche ai fini dell'osservanza delle intervenute disposizioni di cui alla L. R. 15/2008, art 24 "*Trasparenza nella concessione di contributi e benefici economici*":

*"1. Informazione: reperimento ed elaborazione dati e informazioni; convegni; sportelli informativi; incontri divulgativi; materiale tecnico*

*informativo; scambi di best practices; comunicazione sui media, newsletter, informazione da veicolare tramite web; informazione sulle attività in corso di realizzazione. Le metodologie da utilizzare sono preferibilmente orientate ad agevolare i flussi di informazione con l'obiettivo di raggiungere un elevato numero di destinatari.*

2. **Aggiornamento tecnico:** *corsi, seminari, workshop, giornate tematiche, in particolare su uso dei prodotti fitosanitari e rilascio dei "patentini", potatura, difesa, concimazione, marketing, gestione aziendale, tecnologia informatica applicata, lotta integrata, ecc. Le metodologie da utilizzare sono preferibilmente quelle innovative, al fine di stimolare gli utenti al coinvolgimento e all'attività, di collegare i contenuti tecnici con un riferimento diretto all'esperienza, di sviluppare l'interazione attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Non sono ammesse le spese per la partecipazione manifestazioni, fiere, viaggi studio e visite guidate.*
3. **Attività dimostrative:** *spese gestione campi ex ERSAP affidati agli Uffici di Taranto e Foggia, realizzazione e gestione di azioni pilota e casi studio, di campi dimostrativi e campi collaudo, di giornate dimostrative presso realtà di produzione di beni e servizi, per la verifica di applicabilità delle norme e delle innovazioni tecniche e gestionali; mantenimento dei campi dimostrativi di colture arboree già avviati con i precedenti programmi di divulgazione; collaborazioni con Istituti ed Enti operanti sul territorio per il rilievo e per l'elaborazione dei dati. La metodologia dovrà comprendere oltre alla realizzazione e alla conduzione del campo, azioni dimostrative integrate con altre attività (aggiornamento tecnico, informazione, ecc.).*
4. **Attività di supporto:** *realizzazione o acquisizione di materiale tecnico, didattico, di servizi tecnici, di software, di sistemi esperti e di altri prodotti informatici e telematici*".

- La medesima Determinazione n. 364 ha inoltre disposto che le suddette attività siano realizzate a "*cura degli UU.PP.AA alla luce nei nuovi sce-*



nari previsti dal PSR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, a favore di beneficiari diversi, quali Università e centri di ricerca per sostegno tecnico- scientifico, produttori agricoli per rimborsi spese campi dimostrativi, rivenditori per acquisto mezzi tecnici per campi dimostrativi, laboratori per analisi dei terreni, merceologiche e tecnologiche, società di servizi e attrezzature per acquisti materiali informatici e tecnici e servizi tipografici e diversi per attività di informazione, aggiornamento e divulgazione”.

- Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, di seguito “C.B.C.”, con sede al Corso Roma n. 2 - C.A.P. 71121 FOGGIA, con nota del 23-06-11 protocollata in pari data al n. 50172 dell’UPA di Foggia, ha presentato una proposta progettuale per lo svolgimento di “Attività di Assistenza Tecnica e Divulgazione Agricola”, per un importo di euro 65.000,00.
- L’UPA di Foggia ha ritenuto la suddetta proposta di interesse per l’agricoltura pugliese, ma ha proceduto al ridimensionamento del progetto iniziale prevedendo il finanziamento parziale per un importo di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), in considerazione degli esigui finanziamenti concessi a favore di tutti gli Uffici Provinciali Agricoltura della Regione con la richiamata Determinazione n. 364/2011.

Per quanto sopra riportato, si propone:

- di approvare lo schema di Convenzione, allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, per lo svolgimento di “Attività di Assistenza Tecnica e Divulgazione Agricola”, da sottoscrivere tra Regione Puglia e C.B.C. di Foggia;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura a stipulare e sottoscrivere, entro il 31.12.2011, la Convenzione tra Regione Puglia e C.B.C. di Foggia, sulla base del richiamato schema allegato “A”.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.”**

“Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 114158 “SPESE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE

“INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE INNOVAZIONI IN AGRICOLTURA” - L. N. 135/97” - (U.P.B. 1.1.5)”.

La predetta somma è stata impegnata con A.D. 030/DIR/2011/00364 del 20-04-2011.-

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4 - lettera k) della Legge regionale n. 7/97.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’UPA di Foggia e dal Dirigente *ad interim* del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di approvare la relazione dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari che qui s’intende integralmente richiamata;
- di approvare lo schema di Convenzione, allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, per lo svolgimento di “Attività di Assistenza Tecnica e Divulgazione Agricola”, da sottoscrivere tra Regione Puglia e C.B.C. di Foggia;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura a stipulare e sottoscrivere, entro il 31.12.2011, la Convenzione tra Regione Puglia e C.B.C. di Foggia sulla base del richiamato schema allegato “A”;
- di incaricare il Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 13/94, di inviare copia del presente atto al competente Ufficio per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*;

- di incaricare il Dirigente dell'UPA di Foggia di inviare copia del presente atto deliberativo:
  - al Servizio Affari Generali - P.O. "Ufficiale Rogante", per gli adempimenti di competenza previsti dalla L.R. n. 2/1977 in materia di contratti della Regione Puglia;
  - all' Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale

per la pubblicazione dello stesso sul sito INTERNET [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di trasparenza amministrativa di cui alla L.R. 15/2008 e del relativo Regolamento attuativo n. 20/2009.-

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO "A"

# CONVENZIONE

Attività di Assistenza Tecnica e Divulgazione Agricola  
(LL.RR. 8/1994 e 16/2000)

Il giorno.....del mese di.....dell'anno duemilaundici,

## TRA

REGIONE PUGLIA (C.F. n. 80017210727) – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura, di seguito “REGIONE”, con sede al Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 – C.A.P. 70121 BARI, nella persona del Dirigente *ad interim* del Servizio Agricoltura, Nicola Anna RUTIGLIANI, nato il 26/07/1951 a Ruvo di Puglia (BA), domiciliato, per la carica, presso la sede della richiamata Area,

## E

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA, di seguito “C.B.C.”, con sede al Corso Roma n. 2 – C.A.P. 71124 FOGGIA, nella persona del suo Presidente, sig. Pietro SALCUNI, nato il 03/03/1961 a San Giovanni Rotondo(FG), domiciliato, per la carica, presso la sede legale del medesimo C.B.C. di Foggia,



**PREMESSE**

- L' art. 4 della L.R. n. 8/1994 (*Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione*) disciplina l'attuazione dei "Programmi poliennali e progetti annuali esecutivi" nei quali sono definiti gli obiettivi da conseguire, i tempi e le modalità di attuazione, gli Enti, Organismi, Organizzazioni professionali agricole, cooperative ed Istituti interessati e l' onere finanziario che la Regione dovrà sostenere.
- Il successivo art. 8 della medesima L.R. 8/94 prevede la possibilità, da parte della Giunta regionale, di stipulare convenzioni anche con Enti e Organismi agricoli per lo svolgimento di attività di Assistenza Tecnica e Divulgazione agricola ritenute di interesse per l'agricoltura pugliese.
- L'art. 4, lett. n) della Legge Regionale n. 16/2000 recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura*" prevede, tra le funzioni riservate alla competenza regionale, quelle concernenti la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e le attività per il supporto regionale all'assistenza tecnica in agricoltura.
- La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 584/2003 (in BURP n. 59 del 6-6-2003) ha approvato, tra gli altri, il Programma regionale "*Ricerca e sperimentazione, trasferimento e programmi a forte contenuto innovativo*", prevedendo interventi nel settore agricolo, con le azioni da svolgere, i criteri, le modalità e le procedure di attuazione, in ottemperanza anche a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 241/90.
- Il Dirigente del Servizio Agricoltura, con Determinazione n. 364 del 20-04-2011, nell'ambito della suddetta programmazione regionale, per le motivazioni in essa contenute, ha impegnato la somma di complessiva di € 210.000,00, ritenendo ammissibili a finanziamento, ad avvenuta esecuzione dei servizi e su presentazione di regolare documentazione giustificativa, le spese di seguito integralmente riportate anche ai fini dell'osservanza delle intervenute disposizioni di cui alla L.R. 15/2008, art 24 "Trasparenza nella concessione di contributi e benefici economici":
  - 1. Informazione:** *reperimento ed elaborazione dati e informazioni; convegni; sportelli informativi; incontri divulgativi; materiale tecnico informativo; scambi di best practices; comunicazione sui media, newsletter, informazione da veicolare tramite web; informazione sulle attività in corso di realizzazione. Le metodologie da utilizzare sono preferibilmente orientate ad agevolare i flussi di informazione con l'obiettivo di raggiungere un elevato numero di destinatari.*
  - 2. Aggiornamento tecnico:** *corsi, seminari, workshop, giornate tematiche, in particolare su uso dei prodotti fitosanitari e rilascio dei "patentini", potatura, difesa, concimazione, marketing, gestione aziendale, tecnologia informatica applicata, lotta integrata, ecc. Le metodologie da utilizzare sono preferibilmente quelle innovative, al fine di stimolare gli utenti al coinvolgimento e all'attività, di collegare i contenuti tecnici con un riferimento diretto all'esperienza, di sviluppare l'interazione attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Non sono ammesse le spese per la partecipazione manifestazioni, fiere, viaggi studio e visite guidate.*
  - 3. Attività dimostrative:** *spese gestione campi ex ERSAP affidati agli Uffici di Taranto e Foggia, realizzazione e gestione di azioni pilota e casi studio, di campi dimostrativi e campi collaudo, di giornate dimostrative presso realtà di produzione di beni e servizi, per la verifica di applicabilità delle norme e delle innovazioni tecniche e gestionali; mantenimento dei campi dimostrativi di colture arboree già avviati con i precedenti programmi di divulgazione; collaborazioni con Istituti ed Enti operanti sul territorio per il rilievo e per l'elaborazione dei dati. La metodologia dovrà comprendere oltre alla realizzazione e alla conduzione del campo, azioni dimostrative integrate con altre attività (aggiornamento tecnico, informazione, ecc.).*
  - 4. Attività di supporto:** *realizzazione o acquisizione di materiale tecnico, didattico, di servizi tecnici, di software, di sistemi esperti e di altri prodotti informatici e telematici".*
- La medesima Determinazione n. 364/2011 ha inoltre disposto che le suddette attività siano realizzate a "*cura degli UU.PP.AA alla luce nei nuovi scenari previsti dal PSR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, a favore di beneficiari diversi, quali Università e centri di ricerca per sostegno tecnico-scientifico, produttori agricoli per rimborsi spese campi dimostrativi, rivenditori per acquisto mezzi tecnici per campi dimostrativi, laboratori per analisi dei terreni, merceologiche e tecnologiche, società di servizi e attrezzature per acquisti materiali informatici e tecnici e servizi tipografici e diversi per attività di informazione, aggiornamento e divulgazione*".

- Il C.B.C. di Foggia, con nota del 23-06-11 protocollata in pari data al n. 50172 dell'UPA di Foggia, ha presentato una "Perizia di spesa per l'Assistenza Tecnica e la Divulgazione Agricola, per un importo di € 65.000,000 (euro sessantacinquemila/00).
- L'UPA di Foggia, ha ritenuto la suddetta proposta d'interesse per l'agricoltura pugliese ed ha proceduto alla riduzione ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) a favore del C.B.C. di Foggia, in considerazione degli esigui finanziamenti concessi a favore di tutti gli Uffici Provinciali Agricoltura della Regione dalla richiamata Determinazione n. 364/2011.

*Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:*

#### **ART. 1 (Oggetto)**

La presente Convenzione concerne lo svolgimento, da parte del C.B.C. di Foggia, delle attività di Assistenza Tecnica e la Divulgazione Agricola da attuarsi nell'intero comprensorio di Bonifica, ai sensi di quanto riportato nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale della medesima Convenzione.

#### **ART. 2 (Durata)**

La presente Convenzione ha durata annuale.

#### **ART. 3 (Attività – Obiettivi)**

Il C.B.C. di Foggia si impegna a realizzare e completare le attività descritte nella proposta progettuale richiamata nelle premesse, depositata in originale presso l'UPA di Foggia, nella quale sono stabiliti obiettivi, risultati attesi, attività previste e tempi di realizzazione.

La REGIONE si riserva la facoltà di verificare, durante la fase di realizzazione delle attività, che gli obiettivi, le priorità e il piano finanziario siano correttamente perseguiti e rispettati.

#### **ART. 4 (Costi - Modalità di rendicontazione)**

Il contributo regionale viene stabilito e convenuto in € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

Il contributo verrà versato dalla REGIONE attraverso bonifico bancario a favore del C.B.C. di Foggia a rendicontazione, dopo la presentazione della relazione finale delle attività previste nella convenzione, **fermo restando le disposizioni regionali impartite in osservanza del Patto di stabilità.**

La documentazione da produrre per la rendicontazione della spesa è costituita da:

- \* relazione dettagliata di esecuzione, per azione e/o linea operativa prevista nel progetto ed approvata dall'UPA di Foggia;
- \* elenchi delle singole voci di spesa sostenute, sulla base dell'ultimo piano finanziario approvato;
- \* le spese devono essere sostenute nei termini previsti dalla convenzione e devono risultare necessariamente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione finale;
- \* titoli giustificativi in copia conforme all'originale (fatture quietanzate, note di addebito, prospetti retributivi con indicazione degli oneri contributivi e assistenziali, documenti attestanti il versamento degli oneri contributivi e assistenziali e le ritenute erariali);
- \* un'apposita certificazione delle spese a firma del responsabile scientifico e del responsabile amministrativo del progetto;
- \* un'apposita dichiarazione a firma del responsabile amministrativo, che il beneficiario è/non è soggetto all'applicazione della normativa di cui alla legge 720/84 e successive modifiche ed integrazioni;
- \* un'apposita dichiarazione a firma del responsabile amministrativo che il beneficiario non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.L.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;

- \* un'apposita dichiarazione a firma del responsabile amministrativo che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del soggetto beneficiario del finanziamento;
- contratti del personale non dipendente;
- ogni altra eventuale dichiarazione del responsabile scientifico del progetto e/o del responsabile amministrativo necessaria, in base alla documentazione presentata, secondo le prescrizioni riportate nel seguito del presente documento;
- materiale pubblicistico prodotto;
- \* elenco cronologico numerato dei documenti di spesa, suddiviso per categoria di spesa, con gli estremi dei giustificativi e dei pagamenti effettuati.

È riportata con asterisco la documentazione da presentare in ogni caso. La rimanente dovrà essere presentata, se del caso (es. presenza di contratti con personale non dipendente, dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA, ecc.). Ogni omissione potrà comportare il riconoscimento di inammissibilità al finanziamento dei relativi costi.

Viene fatta salva la facoltà della REGIONE di richiedere al C.B.C. di Foggia ogni ulteriore documentazione necessaria al corretto accertamento delle spese.

La rendicontazione finale dovrà essere trasmessa, in formato cartaceo ed informatico al seguente indirizzo: REGIONE PUGLIA UFFICIO Provinciale Agricoltura – Posizione Organizzativa “Servizio di Sviluppo Agricolo”, Piazza Umberto Giordano, 1 – 71121 FOGGIA.

E-mail: [a.ursitti@regione.puglia.it](mailto:a.ursitti@regione.puglia.it); [l.ciciretti@regione.puglia.it](mailto:l.ciciretti@regione.puglia.it); [a.chiella@regione.puglia.it](mailto:a.chiella@regione.puglia.it)

#### **Art. 5 (Voci di costo)**

Le seguenti voci di costo fanno riferimento sia ai costi ammessi a contributo della REGIONE che a quelli a cofinanziamento eventuale da parte del C.B.C. di Foggia.

Non sono comunque riconosciuti i costi relativi a: mobili ed arredi; costruzione e ampliamento di stabili o immobili, sistemazione fondiaria, infrastrutture murarie e impianti; spese legali; polizze assicurative; rimborsi spese per viaggi, missioni, convegni, borse di studio, corsi di specializzazione o assimilabili presso Istituzioni estere.

Sono ammissibili le voci di costo sotto indicate:

- A) Personale
- B) Materiale durevole
- C) Materiale di consumo
- D) Servizi e consulenze
- E) Missioni - rimborsi spese
- F) Spese generali

È fatto salvo comunque il diritto della REGIONE di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione presentata.

E' ammessa una variazione non superiore al 20% tra le singole voci di costo.

#### **Art. 6 (Personale)**

I costi relativi al personale sono ammissibili nel caso in cui non siano già imputati a finanziamenti provenienti dalla Pubblica Amministrazione, e comunque solo per il tempo impiegato nell'attività del progetto.

Sono riconosciuti i costi relativi al solo personale inserito negli elenchi acclusi al progetto o comunque acquisiti dalla REGIONE.

Gli elenchi del personale del C.B.C. di Foggia, impegnato per la realizzazione del progetto, vanno aggiornati e trasmessi alla REGIONE, indipendentemente dalla presentazione dei rendiconti di spesa, ogni qualvolta intervengano variazioni negli stessi.

##### *a. 1 Personale dipendente*

Per personale dipendente si intende il personale in organico direttamente o indirettamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche e in quelle di gestione tecnico-scientifica-amministrativa del C.B.C. di Foggia.



I costi relativi possono essere riconosciuti esclusivamente a soggetti privati; possono essere altresì riconosciuti ad Enti pubblici esclusivamente nell'ambito di una specifica previsione di autofinanziamento da parte degli stessi Enti, previa determinazione dei costi medesimi nel progetto come di seguito specificato e previa giustificazione contabile.

Il costo relativo sarà determinato in base alla percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate dal responsabile scientifico del progetto nella certificazione di spesa trasmessa, come appresso indicato: per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti).

Il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo effettivo annuo lordo per la percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa; tale attestazione dovrà trovare riscontro in un apposito prospetto sottoscritto dal responsabile amministrativo del progetto.

Per il personale dipendente e non dipendente dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione a termini di legge relativamente agli adempimenti erogati ai fini della dichiarazione dei redditi.

#### *a. 2 Personale non dipendente*

Per personale non dipendente si intende il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (inclusi contratti di ricerca, dottorati, assegni di ricerca e borse di studio) impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1, a condizione che svolga la propria attività sul progetto e presso le strutture delle unità operative.

Il contratto a tempo determinato, da allegare alla rendicontazione, dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Il costo riconosciuto sarà quello di fattura, ove richiesta, al netto di IVA. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura della unità operativa, come da apposita dichiarazione del responsabile scientifico del progetto, al costo orario previsto nel contratto.

Per gli operai agricoli viene riconosciuto il costo delle buste paga per il periodo riportato nel foglio di ingaggio, o in alternativa il costo rilevato dalle note di addebito, le quali devono riportare gli estremi dell'incarico o del progetto.

Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto sarà quello relativo all'importo dell'assegno.

Dall'1 gennaio 2001 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono fiscalmente equiparati ai contratti dei lavoratori dipendenti. Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, della remunerazione, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

### **Art. 7 (Materiale durevole)**

In questa voce si includono le attrezzature e le strumentazioni (di nuovo acquisto) acquistate sul mercato.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono compatibili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto, da utilizzare esclusivamente o parzialmente per il progetto sarà determinato in base al costo di fattura al netto di IVA (cfr. voce specifica) ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali;
- il costo delle attrezzature e strumentazioni sarà imputato ai fini della rendicontazione, con le quote di ammortamento attualizzate, calcolate entro l'arco temporale di durata del progetto, e comunque non oltre la data di scadenza dello stesso.
- il criterio generale di ammortamento, salvo diverse valutazioni della REGIONE, è pari a 5 anni; a 3 anni nel caso di strumentazioni ed attrezzature per elaborazioni e processo dati con un costo inferiore di € 3.000,00 (euro tremila/00).

Per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato ai punti precedenti) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso. In tal caso farà fede un'apposita dichiarazione scritta a firma del responsabile scientifico del progetto.

Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del 'leasing', sarà riconosciuta soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

### **Art. 8 (Materiale di consumo)**

In questa voce ricadono le materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali da consumo specifico (per esempio, reagenti e vetreria), spese per colture ed allevamenti (es. per ricerche di interesse agrario, per mangimi, lettieri e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc.), software, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

Non rientrano invece in questa voce, in quanto già compresi nella voce delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy-disk, CD e simili per computer, carta per stampanti, ecc..

I relativi costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali.

### **Art. 9 (Servizi e consulenze)**

In questa voce rientrano le prestazioni a carattere scientifico o le attività funzionali al progetto svolte da qualificati soggetti consulenti o attuatori con personalità giuridica, privati o pubblici, sulla base di apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal fornitore del servizio ed il C.B.C. di Foggia.

Tali prestazioni o attività sono affidate a soggetti scelti e impegnati dal responsabile scientifico del progetto secondo le procedure di legge, senza che per detti soggetti derivi alcun rapporto con la REGIONE.

Il C.B.C. di Foggia deve fornire alla REGIONE giustificazione delle procedure adottate per la scelta dei soggetti consulenti o attuatori, mediante apposita documentazione (es.: verbali di commissioni o di riunioni, richiesta di offerte, gare, *curricula*, ecc.).

Il C.B.C. di Foggia risponde di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione dello stesso venga eventualmente arrecato a persone o cose o ad altri enti pubblici e privati, restando la REGIONE rilevata e indenne da qualsiasi eventuale azione o molestia.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA; in caso di soggetti consulenti o attuatori privi di partita IVA, in base ad una nota di addebito datata, intestata e sottoscritta in originale, la quale riporti gli estremi dell'incarico e del progetto.

A tali documenti va allegata la certificazione del responsabile scientifico attestante il lavoro è stato svolto in modo corretto e conforme a quanto richiesto.

### **Art. 10 (Missioni e rimborsi spese)**

Il trattamento di trasferta, le indennità, i rimborsi spese e quant'altro, analogamente a quanto previsto per il personale dipendente della Regione Puglia, sono disciplinati secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 631 (in *BURP* n. 94 del 16-06-2011, consultabile al link <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=2.htm&anno=xlii&num=94>).

### **Art. 11 (Spese generali)**

Tutti i costi di questa voce sono ammissibili, entro il limite del 10% del costo approvato, e qualora previste, dietro presentazione di documentazione analitica.

Comprendono: le spese di posta, bolli, telefono, telex, telegrafo; quelle per cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc; quelle per riscaldamento, energia, illuminazione, acqua.

Non sono ammissibili i costi inerenti a vigilanza, pulizia, immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

Sono ammessi in questa voce i costi per iscrizione e partecipazione e per materiale didattico a corsi, *workshop* e congressi, solo se preventivamente autorizzati dal responsabile scientifico del progetto e formalizzati in una lettera d'incarico, in cui viene identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici, qualora questi ultimi siano legati alle sole attività previste nel progetto.

I costi relativi alle altre spese sostenute nelle missioni di cui sopra, vanno riportati nell'apposita voce.

### **Art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari - CUP)**

**CIG/CUP n. “\_\_\_\_\_”**

Il Presidente del C.B.C. di Foggia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna:

- b) ad inserire nei propri atti di acquisto di beni e servizi e nei contratti sottoscritti con prestatori d'opera ecc., la seguente clausola: *“L’impresa/il contraente nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra Regione Puglia e Consorzio per la Bonifica di Capitanata di Foggia, identificata con il CIG/ CUP n. \_\_\_\_\_, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e s.m.i.”*;
- c) a dare immediata comunicazione anche all’UPA di Foggia della notizia dell’inadempimento, da parte di fornitori di beni e servizi e prestatori d'opera ecc, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **ART. 13 (Risultati delle azioni dimostrative)**

Il C.B.C. di Foggia si impegna a mettere a disposizione dei Servizi di Sviluppo Agricolo della Puglia, ad attività ultimata, i risultati delle azioni dimostrative, integrate con attività di aggiornamento tecnico, divulgazione e informazione, nonché tutto il materiale documentale raccolto o realizzato. Le parti hanno pieno diritto d’uso e di pubblicazione dei risultati e degli elaborati del progetto.

Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati dovrà in ogni caso essere indicato che trattasi di: *“Attività di Assistenza Tecnica e Divulgazione Agricola finanziata con contributo della REGIONE PUGLIA - L.R. 8/94 in materia di servizi di sviluppo agricolo”*.

### **ART. 14 (Impegni)**

La presente convenzione è impegnativa per le parti in conformità alle leggi vigenti.

Il Presidente del C.B.C. di Foggia inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, s’ impegna e da atto preventivamente di adempiere a tutte le prescrizioni di leggi regionali e nazionali, ivi comprese quelle in materia di contrasto al lavoro non regolare (L.R. n. 28/2006), fiscale e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell’azione amministrativa.

### **ART. 15 (Controversie)**

Il finanziamento di cui all’art. 4 della presente convenzione potrà essere revocato qualora il C.B.C. di Foggia, senza giustificati motivi, adempia in ritardo o in modo non conforme alle azioni previste dal progetto esecutivo, ovvero non adempia alle prestazioni previste nonostante la diffida della REGIONE alla regolare esecuzione degli impegni assunti entro i termini stabiliti nel Progetto e nella presente Convenzione.

La Convenzione potrà essere risolta nel caso che il C.B.C. di Foggia dichiari di trovarsi nell’impossibilità di attendere all’espletamento delle attività, salvo rendicontazione delle somme utilizzate, e sempre che il lavoro svolto, a giudizio insindacabile della REGIONE, abbia una utilità tecnicamente apprezzabile relativamente agli obiettivi della convenzione e del progetto.

Oltre ai casi già espressamente indicati e a quelli di inadempimento degli obblighi posti a carico del C.B.C. di Foggia dalla legge, la Convenzione può essere risolta anche nell’ipotesi di comprovate irregolarità per quanto riguarda l’esecuzione delle attività ovvero nell’ipotesi in cui, a seguito della documentazione prodotta o della verifica effettuata, risulti che le attività di competenza della stessa non vengano svolte secondo il progetto di ricerca allegato e secondo le modifiche concordate.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra le parti, si applicano le norme vigenti per la contabilità generale dello Stato e degli enti pubblici, nonché le disposizioni del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia si elegge convenzionalmente in via esclusiva il Foro di Bari.

**ART. 16 (Protezione dei dati personali)**

Il Presidente del C.B.C. di Foggia, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del *D. Lgs.* 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e esprime nel contempo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, qualificati come personali dal medesimo Codice, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

La REGIONE - Servizio Agricoltura - garantisce al C.B.C. di Foggia l'esercizio dei diritti dell'interessato, così come disciplinato dal Titolo II (*Diritto dell'interessato*) del Codice.

**ART. 17 (Repertoriamento – Registrazione della Convenzione)**

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86.

Le spese di registrazione in bollo (€ 14,62/100 righe), nonché ogni altro onere inerente o conseguente sono a carico del C.B.C. di Foggia.

L'Ufficiale Rogante della REGIONE, a completamento degli adempimenti previsti dalla richiamata L.R. n. 2/1977 e s.m.i. in materia di contratti, trasmetterà alle parti, tramite lettera raccomandata A.R., una copia conforme all'originale della Convenzione debitamente datata e repertoriata.

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Bari, addì \_\_\_\_\_

per la REGIONE:

Il Dirigente *ad interim* del Servizio Agricoltura (Nicola Anna RUTIGLIANI) \_\_\_\_\_

per il C.B.C. di Foggia:

Il Presidente (sig. Pietro SALCUNI) \_\_\_\_\_

*Il presente All. "A" alla DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e' composto di n. 08 (otto) pagine scritte su 08 (otto) facciate.*

Il Dirigente *ad interim* del Servizio Agricoltura (Nicola Anna RUTIGLIANI) \_\_\_\_\_



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2950

**Definitiva imputazione di somme temporaneamente introitate sul capitolo 6153300 e variazione amministrativa.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità "Avversità atmosferiche e credito agrario", confermata dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

Con diversi provvedimenti amministrativi, esecutivi, sono state liquidate somme a titolo di contributo e di concorso negli interessi su operazioni di credito agrario di soccorso, perfezionate in attuazione di diverse normative in materia di agricoltura. Le somme liquidate sono state, quindi, pagate con ordinativi emessi dall'Ufficio spese del Servizio ragioneria dell'Area Programmazione e Finanza.

Successivamente il Servizio Alimentazione dell'Area per le Politiche Agricole ha effettuato alcuni riscontri dai quali è emerso che, per errori materiali, in sede di rendiconto o di liquidazione, sono state riconosciute e pagate somme non dovute, per le quali è stato attivato la procedura di recupero. Di conseguenza, su specifica richiesta del predetto Servizio, i soggetti interessati hanno provveduto a versare le somme erroneamente erogate sul conto corrente n. 40/1 intestato alla Tesoreria regionale

Si rende necessario, quindi, procedere alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse sul

capitolo 6153300 "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione" con le reversali (colonna 1) riportate nella tabella riportata nella sezione copertura finanziaria, per un importo complessivo di **euro 29.894,69** (colonna 3), da introitare nel bilancio del corrente esercizio, destinandoli ai pertinenti e originari capitoli sia nella parte entrata che nella parte spesa (colonna 4 e 5), giusto quanto stabilito dall'art. 72 delle legge regionale n. 28/01 e s.m.i..

E' necessario, pertanto, procedere, di conseguenza, ad una variazione amministrativa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, nei termini riportati nella sezione copertura finanziaria.

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I."**

La somma di euro **29.894,69** iscritte nel capitolo di entrata 6153300 si riferiscono a somme restituite da soggetti indicati nella colonna 2 della tabella di seguito riportata, desunte dalle reversali riportate a fianco di ogni versamento (colonna 1). Tali somme riguardano l'utilizzo di risorse vincolate per interventi in agricoltura.

Di procedere alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse sul capitolo 6153300 con le reversali indicate nella colonna 1, per un importo complessivo di **euro 29.894,69**, destinandoli per gli importi indicati nella colonna 3 ai pertinenti e originari capitoli sia nella parte entrata che nella parte spesa (colonna 4 e 5), giusto quanto stabilito dall'art. 72 delle legge regionale n. 28/01 e s.m.i.

Reversale	Banca/Ente che ha versato	Importo	N. Capitolo di Entrata	Parte Spesa
1	2	3	4	5
5449/11	D'URSO ANDREA	19.132,80		
5451/11	PASTORE ADDOLORATA	2.809,93		
5454/11	EREDI COLUCCI DOMENICO	3.579,99	2332420	114056
<b>TOTALE CAPITOLO 114056</b>		<b>25.522,72</b>		
2965/11	GUARNIERI GIOVANNI	1.934,72	2057965	114212
4717/11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.636,00	2057967	114217
4717/11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	801,25	5125110	114238
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>29.894,69</b>		

La conseguente variazione di bilancio è così formulata:

**Parte entrata:** in termini di competenza e di cassa, così come specificatamente riportato nella tabella su riportata; euro **29.894,69**

**Parte spesa:** in termini di competenza e di cassa, così come specificatamente riportato nella tabella su riportata; euro **29.894,69**

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Alta Professionalità Avversità atmosferiche e credito agrario e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria e di incaricare il Servizio Ragioneria di procedere alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse sul capitolo 6153300 con le reversali indicate nella colonna 1 della tabella riportata nella sezione copertura finanziaria, per un importo complessivo di **euro 29.894,69**, destinandoli per gli importi indicati nella colonna 3 ai pertinenti e originari capitoli sia nella parte entrata che nella parte spesa (colonna 4 e 5), giusto quanto stabilito dall'art. 72 della legge regionale n. 28/01 e s.m.i.;

- di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario del corrente anno, così come di seguito formulate:

**Parte entrata:** in termini di competenza e di cassa, così come specificatamente riportato nella tabella su riportata **euro 29.894,69**

**Parte spesa:** in termini di competenza e di cassa, così come specificatamente riportato nella tabella su riportata; **euro 29.894,69**

- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. n. 28/01.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2953

#### **Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 09/06/09 Marchio Prodotti di Puglia - Circolare applicativa sulla procedura di utilizzo del Marchio Prodotti di Puglia.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari; Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Tutela qualità", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia con DGR del 09/06/2009, n. 960 "Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità - Marchio Prodotti di Puglia - Approvazione nuovo regolamento d'uso del marchio e delle indicazioni per l'uso del logo/marchio ha incaricato, tra l'altro, il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti necessari all'implementazione, gestione e comunicazione del marchio "Prodotti di Puglia".

Il Dirigente del Servizio Alimentazione con DDS del 24/9/2009, n. 495 ha approvato le procedure applicative - settore agroalimentare” del Marchio Prodotti di Puglia che comprendono la Procedura Utilizzo Marchio, la Procedura utilizzo del logo e il Modello tipo di convenzione marchio “Prodotti di Puglia”.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione con DDS del 15/12/2010, n. 431 ha approvato le modifiche alle procedure applicative del regolamento d’uso del marchio “Prodotti di Puglia”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, con nota DPE 6278 del 22 settembre 2011 ha informato la Regione Puglia della ricezione di una richiesta di informazioni della Commissione Europea, la quale aveva rilevato profili di possibile contrasto con l’art. 34 TFUE nell’uso di tale marchio di qualità in ragione delle limitazioni ai possibili utilizzatori del marchio medesimo.

La Commissione Europea ha invitato le autorità preposte “ad adottare le misure necessarie per rendere l’utilizzazione dell’etichetta/marchio comunitario “Prodotti di Puglia” compatibili con le disposizioni di cui all’articolo 34 del TFUE e a comunicare ai servizi della Commissione le misure adottate”.

La Regione Puglia, con propria nota A00 021 13327 del 30 novembre 2011, nel confermare che intende utilizzare il marchio nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi del diritto dell’Unione Europea, ha dichiarato che procederà in tempi brevi ad integrare ed emendare il regolamento d’uso del marchio al fine di evitare qualunque motivo di incertezza e di assicurare la piena corrispondenza e conformità alla vigente disciplina europea.

Nelle more dell’adozione, notifica e pubblicazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento d’uso del marchio, si è reso necessario procedere in via di urgenza mediante l’adozione di una circolare applicativa sull’uso del marchio che, in diretta applicazione delle norme europee, valga ad escludere già nell’immediato qualsivoglia ipotesi di violazione dell’articolo 34 del TFUE.

*Tanto premesso,*

**PROPONE:**

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la circolare applicativa sulla procedura di uti-

lizzo del Marchio Prodotti di Puglia allegata alla presente Determinazione (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare al Dirigente del Servizio Alimentazione l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari.

#### **SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la circolare applicativa sulla procedura di utilizzo del Marchio Prodotti di Puglia allegata alla presente Determinazione (Allegato 1) parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare al Dirigente del Servizio Alimentazione l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti;
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di provvedere all'invio della presente deliberazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale

presso la presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione della stessa sul portale della Regione, sul sito Internet *www.regione.puglia.it*, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



Allegato 1



**Regione Puglia**  
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale  
Servizio Alimentazione  
Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità

*Circolare applicativa*  
*sulla procedura di utilizzo del marchio*  
**“PRODOTTI DI PUGLIA”**

Alle Organizzazioni Professionali Agricole  
LORO SEDI

Agli Organismi di Controllo Marchio Prodotti di Puglia  
LORO SEDI

Agli Operatori delle filiere interessate  
LORO SEDI

Oggetto: Circolare applicativa sulla procedura di utilizzo del marchio "Prodotti di Puglia.

La Regione Puglia ha depositato presso l'UAMI – Ufficio per l'Armonizzazione del mercato Interno il marchio collettivo figurativo "Prodotti di Puglia" quale "marchio di qualità con indicazione di origine" inteso ad operare nell'ambito dei sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri, di cui all'art. 32 (1) lett. (b) del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale.

Il marchio mira a trasmettere il messaggio principale di indicazione di qualità dei prodotti, e quello secondario di indicazione di origine.

Il marchio è stato registrato dallo UAMI con il n. 006390496.

Con nota DPE 6278 del 22 settembre 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee, ha informato la Regione Puglia della ricezione di una richiesta di informazioni della Commissione Europea, la quale aveva rilevato profili di possibile contrasto con l'art. 34 TFUE nell'uso di tale marchio di qualità in ragione delle limitazioni quanto ai possibili utilizzatori del marchio medesimo.

La Commissione Europea ha pertanto invitato "ad adottare le misure necessarie per rendere l'utilizzazione dell'etichetta/marchio comunitario "Prodotti di Puglia" compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 34 del TFUE e a comunicare ai servizi della Commissione le misure adottate".

La Regione Puglia, con propria nota A00 021 13327 del 30 novembre 2011, nel confermare che intende utilizzare il marchio nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi del diritto dell'Unione Europea, ha dichiarato che procederà in tempi brevi ad integrare ed emendare il regolamento d'uso del marchio al fine di evitare qualunque motivo di incertezza e di assicurare la piena corrispondenza e conformità alla vigente disciplina europea.

Considerato che, nelle more dell'adozione, notifica e pubblicazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento d'uso del marchio, è opportuno procedere in via di urgenza mediante l'adozione di una circolare applicativa sull'uso del marchio che, in diretta applicazione delle norme europee, valga ad escludere già nell'immediato qualsivoglia ipotesi di violazione dell'articolo 34 del TFUE

### ***DISPONE***

1. Il marchio, come graficamente indicato nell'Allegato "A" trasmette il messaggio principale di qualità del prodotto e quello secondario di indicazione di origine.
2. Il marchio può essere apposto sui prodotti che rispondono ai criteri qualitativi determinati ai sensi dell'art. 32(1) lett. (b) del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale.
3. Il marchio può essere richiesto ed utilizzato da tutti i produttori agroalimentari operanti nel territorio dell'Unione Europea. Gli elementi d'origine nel marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della regione di origine.

Nelle more dell'adozione, notifica e pubblicazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento d'uso del marchio, la concessione d'uso del marchio viene rilasciata a titolo provvisorio.

Sono fatte salve tutte le procedure di utilizzo del Marchio "Prodotti di Puglia" approvate con DDS del 15/12/2010, n. 431 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Paragrafo 1, comma 1,:

- *valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato;*

- *trasmettere il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo;*

Il paragrafo 3 è così modificato

- *In caso di utilizzazione del marchio da parte di imprese di un'altra regione o stato membro la dicitura "Puglia" del marchio sarà sostituita con il nome della regione o stato membro corrispondente.*

-

Il paragrafo 4 è così modificato:

- *Operare nel territorio dell'Unione Europea, con l'applicazione del criterio di indicazione d'origine della regione o stato corrispondente.;*

Gli Uffici regionali e gli organismi di controllo sono tenuti a dare piena e immediata applicazione a quanto disposto nella presente circolare.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2954

**Istituzione della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 10.00.07 sita in agro del Comune di Brindisi - denominata "Località Pandi". Concessione.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

**Premesso:**

che gli artt. 9 - comma 10 - e 18 della L.R. n.27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale 1999/2003, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009 pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, dettano norme per l'istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

che con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n. 5 del 28.12.2000: "Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001;

che il Sig. Vincenzo Ferrero, in qualità di Presidente pro-tempore della Sezione Comunale FIDC di Brindisi, ha richiesto l'istituzione di una Zona Addestramento Cani di tipo "B" in agro del Comune di Brindisi - denominata "Località Pandi", per una estensione complessiva di Ha 16.06.92;

che la Provincia di Brindisi con atto dirigenziale (D.D.) del Servizio Amministrazione Generale - Ufficio Gestione Faunistica n. 1622 del 12.08.2008, poi trasmesso al Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia per il seguito di competenza, ha espresso parere non favorevole, in ordine alla precitata richiesta;

che il Sig. Vincenzo Ferrero, in qualità di Presidente pro-tempore della Sezione Comunale FIDC di Brindisi, ha presentato, con nota datata

26.04.2010, nuova richiesta di autorizzazione per l'istituzione di una Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Brindisi - denominata "Località Pandi" di Ha 10.00.71, su una superficie di proprietà della Società SYNDIAL spa, concessa alla FIDC di Brindisi con contratto di comodato sottoscritto tra le parti in data 09.02.2009 e registrato in pari data presso l'Ufficio Registro di Brindisi al n. 604 - serie III;

che la superficie totale della predetta proprietà risulta di Ha 16.16.92 e che la citata richiesta di istituzione ZAC riguarda unicamente le particelle riportate al foglio 86 partt. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 268, 251b, 254b, e 256b e foglio 88 partt. 192, 195, 371 e 373, per complessivi ha 10.00.71 mentre la restante superficie di Ha 6.16.21 è adibita a zona-filtro dall'area protetta "Parco Regionale Saline Punta della Contessa";

che con istanza del 05.07.2010 l'avvocato Gianvito Lillo, in nome e per conto del Sig. Vincenzo Ferrero, ha richiesto alle Amministrazioni competenti tutte le informazioni relative allo stato del procedimento per l'istituzione della ZAC in parola, ovvero la convocazione di una Conferenza di Servizi sulla richiesta del proprio assistito;

che la Regione Puglia - Servizio Caccia e Pesca con nota prot.n. 2682 del 05.10.2010, ha richiesto al competente Ministero dell'Ambiente - Direzione Tutela del territorio e Risorse Idriche, nelle more della convocazione della Conferenza di Servizi, apposito parere circa la possibilità di poter istituire, nel rispetto delle vigenti normative/disposizioni, una ZAC di tipo "B" su territori rientranti nel perimetro di un "Sito di Bonifica di Interesse Nazionale";

che il Ministero dell'Ambiente - Direzione generale della Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot.n. 805/TRI/DI del 12.01.2011, ha trasmesso il proprio parere evidenziando, all'uopo, la necessità di conoscere preventivamente se i territori interessati dalla richiesta siano stati oggetto di indagini di caratterizzazione e in caso affermativo di trasmettere un elaborato contenente i risultati della stessa o, in caso contrario, di presentare questi ultimi entro trenta giorni dalla emissione della succitata nota;

che, nella stessa nota la succitata Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente ha ricordato alla Regione Puglia che al fine del riutilizzo delle

aree ricadenti in un Sito di Bonifica di Interesse nazionale è necessario che si verifichi una delle seguenti condizioni:

- tutte le matrici ambientali indagate (suolo, sottosuolo e acque di falda) devono essere conformi ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche e i risultati delle indagini essere validati dall'ARPA Puglia;
- qualora le matrici suolo e sottosuolo siano conformi ai limiti e le acque di falda non conformi ai limiti medesimi, il soggetto interessato è tenuto a presentare il progetto di bonifica delle acque di falda medesime che deve essere ritenuto approvabile dalla Conferenza di Servizi decisoria del SIN di Brindisi;

che in data 06.04.2011 il Sig. Vincenzo Ferrero ha trasmesso alla Regione Puglia copia della nota della Società SYNDIAL spa con la quale è stata riscontrata la precitata nota Ministeriale in cui si evidenziava l'avvenuta esecuzione del piano di caratterizzazione delle aree di che trattasi, peraltro approvato dalla Conferenza di Servizi del 13.03.2006;

che con ordinanza n. 7 del 22.02.2011, emessa dal Sindaco di Brindisi, sono stati depositati presso il competente Ministero dell'Ambiente, i risultati della caratterizzazione dell'area "Micorosa" effettuata dal Comune di Brindisi, riguardante la Zona di che trattasi;

che a seguito della richiesta dell'avv. Gianvito Lillo, legale del sig. Vincenzo Ferrero, in data 01.03.2011, 01.04.2011 e 24.05.2011 si è tenuta, presso la sede del Servizio Caccia e Pesca regionale, la Conferenza di Servizi, all'uopo convocata dalla Regione Puglia, giuste note prott. nn. 445/2011. 969/2011 e 2039/2011;

che la summenzionata Conferenza di Servizi, a cui sono stati invitati il Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale Tutela del territorio e Risorse Idriche, la Provincia di Brindisi, il Comune di Brindisi e l'ARPA Puglia, si è conclusa in data 24 maggio 2011;

che i presenti, all'unanimità, hanno approvato la proposta di procedere al rilascio, in via provvisoria, della concessione per l'istituzione della ZAC di tipo "B" - "Località Pandi", sita in agro del Comune di Brindisi, nelle more dell'acquisizione della validazione definitiva dei risultati riguardanti la caratterizzazione delle Aree esterne - Macroarea

E, presentata dalla Società SYNDIAL spa, da parte del competente Ministero dell'Ambiente e alla luce delle risultanze delle attività di validazione dei precitati risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA Puglia, all'uopo opportunamente interessata, giusta nota datata 03.05.2011;

che il rilascio, in via provvisoria, della concessione, si rende necessario alla luce dei tempi, notoriamente lunghi, in ordine alla precitata validazione definitiva da parte del competente Ministero e della diffida dell'avv. Gianvito Lillo che, in nome e per conto del richiedente Sig. V. Ferrero intimava alla Regione Puglia la definizione dell'iter istruttorio, atteso il notevole lasso di tempo intercorso dall'inizio del procedimento amministrativo;

che le risultanze del predetto procedimento (Conferenza di Servizi), sono state notificate, con nota prot.n. 2633 del Servizio Caccia e Pesca regionale datata 11.07.2011, al Ministero dell'Ambiente - Direzione Tutela del Territorio e Risorse Idriche, per consentire, nei termini di legge, e, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, l'invio di eventuali osservazioni e/o ulteriori contributi, a tutt'oggi non pervenute;

che la Provincia di Brindisi, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Provinciale Venatorio nella seduta del 20.09.2011, ha espresso con Determina Dirigenziale dell'Ufficio Gestione Faunistica n. 1600 del 18.10.2011, parere favorevole in ordine all'istituzione della ZAC di che trattasi, alla luce delle risultanze della Conferenza di Servizi innanzi richiamata;

che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, nella seduta del 08.07.2011, ha espresso parere favorevole, a maggioranza, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del R.R. n. 5/2000.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lettera K), della L.R. n.7/97 e dell'art.3 - comma 3 del R.R. n.5/2000.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.:**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA


- Di istituire, in via provvisoria, nelle more della validazione definitiva dei risultati riguardanti la caratterizzazione delle aree interessate, da parte del competente Ministero dell'Ambiente, ai sensi del R.R. n. 5/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente richiamate e riportate, la Z.A.C. di tipo "B" sita in agro del Comune di Brindisi - denominata "Località Pandi", per una estensione di Ha 10.00.71 secondo i confini e la delimitazione di

cui all'allegata cartografia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e precisamente dal Fg. 86 partt. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 268, 251b, 254b e 256b e dal Fg. 88 partt. 192, 195, 371 e 373;

- Di concedere al Sig. Vincenzo Ferrero, in qualità di Presidente pro-tempore della Sezione Comunale FIDC di Brindisi, la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, fatta salva ogni diversa determinazione conseguente all'acquisizione della validazione definitiva dei risultati relativi alla caratterizzazione delle aree interessate, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- Di dare mandato alla Provincia di Brindisi, competente per territorio, di provvedere, per il seguito di competenza, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 27/98 e R.R. n. 5/2000;
- Di pubblicare il presente atto sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Brindisi ed al Sig. Vincenzo Ferrero, Via Santa Maria del Casale, n. 8 - 72100 Brindisi, per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2955

**Istituzione della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 51.60.00 sita in agro del Comune di Alberona (FG) - denominata "Bosco Mezzana". Concessione.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

**Premesso:**

che gli artt. 9 - comma 10 - e 18 della L.R. n.27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale 1999/2003, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009 pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, dettano norme per l'istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

che con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n. 5 del 28.12.2000: "Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001;

che il Sig. Mascioli Camillo, in qualità di Vice-Presidente Prov.le dell'Ass.ne Venatoria ITAL-CACCIA Foggia, ha richiesto l'istituzione di una Zona Addestramento Cani di tipo "B" in agro del Comune di Alberona (FG) - denominata "Bosco Mezzana", per una estensione complessiva di Ha 51.60.00 - Fg. 6, part. 2 - Sez. II<sup>a</sup> di Ha 22.00.00 e Sez. III<sup>a</sup> di Ha 29.60.00;

che la Provincia di Foggia con atto dirigenziale (D.D.) del Servizio Caccia e Pesca n. 305/28 R.D. del 02.02.2011, ha concesso il nulla-osta per l'istituzione della predetta Z.A.C., al Sig. Mascioli Camillo;

che, con il precitato atto dirigenziale, la Provincia di Foggia ha trasmesso al Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia, per il seguito di compe-

tenza, il proprio parere favorevole, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio provinciale ed atteso che la Z.A.C. rientra nel 4% del territorio agro-silvo-pastorale della Provincia di Foggia;

Che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, nella seduta del 08.07.2011, ha espresso parere favorevole, a maggioranza, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del R.R. n. 5/2000.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lettera K), della L.R. n.7/97 e dell'art.3 - comma 3 del R.R. n.5/2000.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.:**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di istituire, ai sensi del R.R. n. 5/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente richiamate e riportate, la Z.A.C. di tipo "B" sita in agro del Comune di Alberona (FG) - denominata "Bosco Mezzana", per una estensione di Ha 51.60.00 secondo i confini e la delimitazione di cui all'allegata carto-

grafia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e precisamente dal Fg. 6 part. 2 - Sez. II<sup>a</sup> di Ha 22.00.00 e Sez. III<sup>a</sup> di Ha 29.60.00;


- Di concedere al Sig. Mascioli Camillo, Vice-Presidente Prov.le dell'Ass.ne Venatoria Italcaccia Foggia, la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- Di dare mandato alla Provincia di Foggia, competente per territorio, di provvedere, per il

seguito di competenza, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 27/98 e R.R. n. 5/2000;

- Di pubblicare il presente atto sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Foggia ed al Sig. Mascioli Camillo, loc. Mezzanelle, s.n.c. - 71036 Lucera (FG), per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2956

**Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Ostuni (BR) - Località "c.da Spennata". Rinnovo concessione.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

**Premesso:**

che gli artt. 9, comma 10, e 18 della L.R. n. 27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009 e pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, dettano norme per l'istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

che con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) "Zone per l'Addestramento Cani - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 5 del 28.12.2000);

che la ZAC di tipo "B" - Località "c.da Spennata", sita in agro del Comune di Ostuni (BR), è stata istituita con DGR n. 504 del 10.05.2001, per una superficie complessiva di Ha 37.61;

che il Sig. Francesco Prudentino, in qualità di concessionario della precitata ZAC, con nota del 09.11.2010, ha richiesto il rinnovo della concessione, in scadenza il 09.05.2011, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5 del R.R. n. 5/2000, per ulteriori anni cinque, precisamente fino al 09.05.2016;

che la predetta richiesta di rinnovo, agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale, contiene tutti gli elementi necessari, di cui all'art. 5 comma 2 del R.R. n. 5/2000;

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4,

comma 4 lett. k) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 5/2000.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, la concessione della Z.A.C. di tipo "B" - Località "c.da Spennata", sita in agro del comune di Ostuni (BR) fino al 09.05.2016;
- Di subordinare il predetto rinnovo di concessione all'osservanza, da parte del Concessionario, peraltro confermato nella persona del Sig. Francesco Prudentino, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 27/98 e dal R.R. 5/2000;
- Di dare mandato alla Provincia di Brindisi, competente per territorio, di provvedere al controllo della gestione della succitata Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 5/2000;



- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Brindisi ed al Sig. Francesco Prudentino via E. Fieramosca n. 21. - 72017 Ostuni (BR) per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2957

**Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di Biccari (FG) - Località "Chiana Comune". Rinnovo concessione.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

**Premesso:**

che gli artt. 9, comma 10, e 18 della L.R. n. 27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009 e pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, dettano norme per l'istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

che con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) "Zone per l'Addestramento Cani - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 5 del 28.12.2000);

che la ZAC di tipo "B" - località "Chiana Comune", sita in agro del Comune di Biccari (FG), è stata istituita con DGR n. 1435 del 26.09.1993, per una superficie complessiva di Ha 11,00;

che il Sig. Di Battista Raffaele Lucio, in qualità di concessionario della precitata ZAC, con nota del 22.03.2008, ha richiesto il rinnovo della concessione, in scadenza il 25.09.2008, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5 del R.R. n. 5/2000, per ulteriori anni cinque, precisamente fino al 25.09.2013;

che la predetta richiesta di rinnovo, agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale, contiene tutti gli elementi necessari, di cui all'art.5 - comma 2 del R.R. n. 5/2000;

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. k) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 5/2000.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, la concessione della Z.A.C. di tipo "B"

- Località "Chiana Comune", sita in agro del comune di Biccari (FG) fino al 25.09.2013;
- Di subordinare il predetto rinnovo di concessione all'osservanza, da parte del Concessionario, peraltro confermato nella persona del Sig. Di Battista Raffaele Lucio, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 27/98 e dal R.R. 5/2000;
- Di dare mandato alla Provincia di Foggia, competente per territorio, di provvedere al controllo della gestione della succitata Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 5/2000;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Foggia ed al Sig. Di Battista Raffaele Lucio c.da Quadri-fico s.n. - 71036 Lucera (FG) per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2958

**Zona Addestramento Cani di tipo "B" sita in agro del Comune di S. Agata di Puglia (FG) - denominata "Serra del Vento". Rinnovo concessione.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

**Premesso:**

che gli artt. 9, comma 10, e 18 della L.R. n. 27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009 e pubblicata sul BURP n. 117 del

30.07.2009, dettano norme per l'istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

che con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) "Zone per l'Addestramento Cani - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 5 del 28.12.2000);

che la ZAC di tipo "B" - denominata "Serra del Vento", sita in agro del Comune di S. Agata di Puglia (FG), è stata istituita con DGR n. 1557 del 23.10.2006, per una superficie complessiva di Ha 10.46.53;

che i Sigg. Marino Francesco e Marino Angelo Mimmo, in qualità di concessionari della precitata ZAC, con nota del 22.03.2008, hanno richiesto il rinnovo della concessione, in scadenza il 22.10.2011, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5 del R.R. n. 5/2000, per ulteriori anni cinque, precisamente fino al 22.10.2016;

che la predetta richiesta di rinnovo, agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale, contiene tutti gli elementi necessari, di cui all'art. 5 comma 2 del R.R. n. 5/2000;

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. k) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 5/2000.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore,

dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- Di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, la concessione della Z.A.C. di tipo "B" - denominata "Serra del Vento", sita in agro del comune di S. Agata di Puglia (FG) fino al 22.10.2016;
- Di subordinare il predetto rinnovo di concessione all'osservanza, da parte dei Concessionari, peraltro confermati nelle persone dei Sigg. Marino Francesco e Marino Angelo Mimmo, di

tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 27/98 e dal R.R. 5/2000;

- Di dare mandato alla Provincia di Foggia, competente per territorio, di provvedere al controllo della gestione della succitata Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 5/2000;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Foggia ed ai Sigg. Marino Francesco c.da Serra del Vento n. 3 e Marino Angelo Mimmo c.da Serra del Vento n. 1. - 71028 S. Agata di Puglia (FG) per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**